M. Caso Chimenti e L. Papini, "La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)"
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 8, Napoli, ESI, 2009, pp. 49-134

L'attività legislativa dei Medici attraverso le raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze*

Milena Caso Chimenti, Lucia Papini

L'esame dei documenti ha portato ad alcune osservazioni interessanti sotto l'aspetto storico-giuridico, mettendo in evidenza i tratti salienti dell'attività dei signoli granduchi, legata sia alle vicende storiche della Toscana, sia a particolari situazioni contingenti, anche economiche.

1. Alessandro, primo duca di Firenze

Alessandro fu eletto duca di Firenze il primo maggio 1532 e morì, ucciso da Lorenzino dei Medici, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1537. Prima di esaminare le leggi di Alessandro che sono giunte fino a noi è necessario giustificare la presenza nel *corpus* della *Legislazione medicea* di sei leggi[1] che appartengono alla precedente epoca repubblicana e che rappresentano un'eccezione al limite cronologico della ricerca. L'accoglimento delle sei leggi, presenti nelle raccolte dell'Archivio di Stato in edizioni stampate durante i regni di Cosimo I, di Francesco I e di Ferdinando II, è spiegato con la considerazione che ristampare una legge significa richiamarla in vigore; pertanto il legislatore mediceo richiama in vigore quelle leggi attraverso le edizioni, o le conferma attraverso nuove leggi che le contengono. La prima legge di epoca repubblicana è la *Provvisione concernente a chi aspetti dar la pace a' delinquenti, che vogliono godere il beneficio di quella. Del dì 22 ottobre 1476*[2], che stabili-

* I capitoli 1, 2 e 4 sono da attribuirsi a M. Caso Chimenti; i capitoli 3 e 5 sono da attribuirsi a L. Papini.

[1] Cfr. 1476.01-02, 1481.01-02, 1503.01-04, 1514.01.01, 1529.01-02 e 1531.01-02.

[2] Cfr. 1476.01.01.

sce quali sono i congiunti dell'offeso che possono "dare la pace", cioè perdonare l'offensore, che con il beneficio della pace poteva ottenere una riduzione della pena. La provvisione è richiamata in vigore con le edizioni stampate nel 1627 e nel 1647 durante il regno di Ferdinando II, ma precedentemente era stata recepita anche da Cosimo I nella *Legge dell'ill. et eccell. S. il S. duca di Fiorenza del modo di admettere il benefitio della pace publicata il dì 8 d'agosto 1548 insieme con la legge del 1514 del modo di procedere nelle cause delle tregue e paci rotte et delle proroghe da farsi nelle istantie di dette cause*[3]. Un'altra legge di epoca repubblicana è la *Provvisione contro a ribelli. Fatta sotto dì 14 di dicembre 1529*[4], emanata dal Consiglio degli Ottanta della Repubblica fiorentina, che istituisce il magistrato degli Ufficiali e sindaci dei ribelli, con "giurisdizione e autorità" sopra "beni, robe e faccende dei ribelli", e regola la confisca dei loro beni dando potere ai detti Ufficiali di "incorporare tutti i beni mobili, immobili et se moventi crediti di Monte et ragioni, attioni et ogni sustantia di qualunque rebello chiarito et incamerato per rebello nel comune di Firenze". La provvisione non punisce soltanto i ribelli con la confisca dei beni, ma anche i loro ascendenti e discendenti, perché lo scopo della legge era l'eliminazione degli avversari politici attraverso la distruzione del loro patrimonio. Il sistema della confisca dei beni era in uso nella Repubblica fiorentina ancora prima del 1529, da quando la Repubblica era entrata in crisi istituzionale (aveva mantenuto la forma, ma era stata svuotata nella sostanza) con l'ascesa al potere di Cosimo il vecchio e della famiglia Medici (1434-1494)[5]. Si deve ricordare che il potere era stato conquistato dai Medici in virtù delle loro ricchezze e delle loro relazioni internazionali e che già in quegli anni gli avversari della fazione medicea erano stati eliminati mediante la distruzione dei loro patrimoni. Le leggi dell'epoca repubblicana sono interessanti anche come testimonianza della continuità del linguaggio giuridico e dei contenuti nelle leggi dei due periodi.

[3] Cfr. 1548.07.01-06. L'edizione contemporanea all'emanazione manca, ci sono le edizioni del 1566, 1574, 1575-77, 1590, 1613 e 1627.

[4] Cfr. 1529.01.01-02. Le edizioni sono stampate tra il 1570-80 e tra 1581-91. È probabile che la provvisione sia stata stampata anche da Alessandro.

[5] Cfr. F. Diaz, *Il granducato di Toscana. I Medici*, in "Storia d'Italia", Torino, UTET, 1976, vol. XIII, t. I, p. 1.

La *Provvisione contro a ribelli* del 14 dicembre 1529 è confermata da una nuova legge di Cosimo I, intitolata *Confirmatione et approvatione della legge del 1529 circa i ribelli. Publicata il dì 17 maggio MDLXIIII nuovamente ristampata*[6].

Per gli anni del regno di Alessandro le leggi a stampa nelle raccolte dell'Archivio sono poche, e la legge che segna il passaggio dalla Repubblica fiorentina al principato, intitolata *Ordinazioni fatte dalla Repubblica fiorentina col duca Alessandro de' Medici dichiarato capo della medesima sotto dì 27 aprile 1532*[7], emanata dai dodici Riformatori deputati dalla balìa[8], manca nelle raccolte a stampa dell'Archivio. Le *Ordinazioni* riconoscono Alessandro capo della Repubblica fiorentina e tale "uffizio" è a vita, inoltre garantiscono la successione ai discendenti diretti e, in loro mancanza, ad un appartenente alla famiglia Medici "secondo che si dispone della successione nel privilegio fatto dalla maestà Cesarea[9] sotto li 28 ottobre 1530 e ratificato li 6 luglio prossimo passato da tutti i magistrati della città". Le *Ordinazioni* del 1532 rappresentano la nuova costituzione dello stato stabilendo che: 1) dal mese di aprile sia "annullato, et extinto" il magistrato della Signoria e il Gonfaloniere di giustizia (i magistrati della Repubblica fiorentina); 2) i Signori di balìa e gli arroti si chiamino in futuro il "Consiglio de ducento", carica che dura a vita; 3) sia istituito il Consiglio dei 48, estratti dai duecento, troppo numerosi per deliberare sulle faccende pubbliche; 4) tra i 48 si debbano eleggere quattro cittadini che "si chiamino Consiglieri" (il futuro Magistrato Supremo) e che durino in carica tre mesi; 5) "per dar capo a detti Consiglieri in luogo di Gonfaloniere proprio s'intenda essere, e sia il duca Alessandro de' Medici"[10]. I tre nuovi Consigli garantivano i diritti dell'aristocrazia fiorentina favorevole ad Alessandro, il primo duca di Firenze.

Per il primo anno del regno di Alessandro, nelle raccolte dell'Archivio è stata trovata soltanto la legge sopra il riordino della decima e dei suoi libri

[6] Cfr. 1564.06.01-02. Le edizioni sono tutte e due del 1575, manca quella coeva all'emanazione.

[7] Cfr. l'esemplare manoscritto in ASF, *Senato dei 48* n. 1, cc. 1v-7r.

[8] I dodici Riformatori erano: Matteo Niccolini, Roberto Pucci, Francesco Guicciardini, Agostino Dini, Roberto Acciajoli, Jacopo Gianfigliazzi, Matteo Strozzi, Palla Rucellai, Francesco Vettori, Giovanni Francesco Ridolfi, Giuliano Capponi, Bartolomeo Valori, che erano i maggiori esponenti della oligarchia favorevole ai Medici.

[9] La maestà Cesarea era l'imperatore Carlo V.

[10] Per le magistrature del principato mediceo cfr. G. Pansini, *Il Magistrato Supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in "Studi senesi", 85, 1973, fasc. 2.

del 20 novembre 1532[11], che impone di accertare il vero proprietario dei beni e di registrare i trasferimenti di proprietà (per causa di morte, successione, alienazione) in modo da garantire l'applicazione della decima e la sua riscossione. La raccolta del Cantini[12] per l'anno 1532 trascrive dieci leggi di Alessandro[13]. La mancanza delle leggi a stampa per gli anni del governo di Alessandro nelle raccolte dell'Archivio di Stato e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze è da attribuire ai seguenti motivi: la minore produzione a stampa delle leggi nei primi anni del principato[14], la difficoltà di conservare gli atti legislativi e la mancanza di una raccolta ufficiale, mentre il maggior numero di leggi nella raccolta del Cantini è spiegabile con la trascrizione dal testo manoscritto, da noi escluso[15]. Cantini trascrive le leggi sia da esemplari manoscritti, sia da esemplari a stampa, ma è soltanto dal terzo volume[16] in

[11] Cfr. 1532.01.01.

[12] Cfr. L. CANTINI, *op. cit*. Si deve ricordare che la raccolta del Cantini è stata esclusa da questa ricerca perché non risponde al requisito dell'autonomia dell'edizione, ma le leggi del Cantini sono state tutte confrontate: in nota alla prima edizione di ogni legge, è indicato il confronto con le eventuali differenze. Il confronto con la raccolta del Cantini è importante per integrare la data di emanazione, quando manca nel documento presente nel *corpus* ed è da lui ricostruita sempre con la formula: "senza data di giorno, ma certamente del …".

[13] Per colmare la lacuna riportiamo l'elenco delle leggi dell'anno 1532 contenute nel vol. I del Cantini: *Ordinazioni fatte dalla Repubblica fiorentina col duca Alessandro dei Medici dichiarato capo della medesima. Del 27 aprile 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 5 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 1v-7r); *Riforma della Ruota fiorentina del 14 maggio 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 38 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 7r-9v); *Altre ordinazioni sopra la Ruota del 14 maggio 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 48 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 9v-13v); *Leggi sopra le condennazioni criminali del 21 giugno 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 57 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 21v-22r); *Legge sopra la decima del 14 maggio 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.,* vol. I, p. 59 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 13v-14v); *Ordine riguardante la decima del 25 ottobre 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 68 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 40r-40v); *Bando sopra la decima del 20 novembre 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 69; *Legge sopra la decima del 20 novembre 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 70; *Legge che proibisce la pastura dei bestiami pecorini nel territorio di Prato del 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 77; *Legge sopra l'incompetenza del foro del 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 79; *Legge sopra la decima del 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit*., vol. I, p. 81.

[14] Cfr. più avanti G. BERTOLI, *Sulla stampa di leggi e bandi a Firenze nel Cinquecento.*

[15] Per una più dettagliata esposizione dei criteri che hanno informato il progetto *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana,* da cui ha origine questa ricerca, cfr. E. SPAGNESI, *Introduzione* a *BEGA*, *op. cit*., vol. I, pp. VII-L.

[16] Ad es. nella raccolta del Cantini per gli anni 1568-1571, dal vol. III al vol. VIII, su 139 leggi, 48 sono trascritte da esemplari manoscritti e 91 da esemplari a stampa.

poi che ne dà conto con varie formule, ad esempio "Estratto da un esemplare stampato a Firenze nel 1556 appresso i Giunti"[17], oppure "Estratta dal registro delle deliberazioni pubbliche del Senato che si conserva nell'archivio del Magistrato Supremo"[18], oppure "Estratta dall'Archivio del Fisco"[19], oppure "Estratta da un originale presso il sig. marchese Giugni"[20]. È un rescritto di Ludovico I di Borbone re d'Etruria del 7 giugno 1802, premesso al terzo volume, e poi a tutti gli altri, che impone al Cantini di "indicare a ciascuna legge da quale archivio e donde l'abbia desunta, et acquistata affinché possa chiunque abbia interesse riscontrarne l'originale".

Un'importante legge di Alessandro è la *Riforma della Ruota fiorentina del dì 14 maggio 1532 ab Inc.*[21] che, come è spiegato al par. 2 della legge, nasceva dalla necessità di migliorare il giudizio d'appello, dal momento che i sei giudici della Ruota e Consiglio di giustizia[22] decidevano sia la prima istanza sia l'appello con la conseguenza che "volendo ciascheduno mantenersi nella sua prima sententia" la "iustitia" non sortiva "il debito suo". La riforma divide il territorio in quattro quartieri (Santo Spirito, Santa Croce, San Giovanni e Santa Maria Novella)[23] e separa la competenza dei sei giudici: quattro furono destinati ai quattro quartieri della città per giudicare in prima istanza, gli altri due furono destinati al primo appello delle sentenze dei quartieri e degli Ufficiali di mercanzia e dell'Arte della lana, ciascuno per due quartieri. I giudici dovevano scrivere i motivi delle loro sentenze, che insieme agli esami che si facevano ai testimoni, dovevano essere inviati al Proconsolo[24].

[17] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. III, p. 7.

[18] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. III, p. 53. Il Magistrato Supremo fu istituito nel 1532, ma le filze delle Deliberazioni pubbliche in ASF cominciano dal 1549.

[19] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. III, p. 76.

[20] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. III, p. 286.

[21] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 38.

[22] Il magistrato della Ruota o Consiglio di giustizia fu istituito il 21 ottobre 1502, ed è dalla riforma del 14 maggio 1532 che prende il nome di Ruota fiorentina.

[23] Il contado e il distretto furono anch'essi divisi in quartieri, assegnando il di là d'Arno a quelli di Santo Spirito e Santa Croce, e il di quà d'Arno a quelli di San Giovanni e Santa Maria Novella.

[24] Una seconda riforma della Ruota fiorentina fu emanata da Cosimo I il 31 maggio 1542. Con questa riforma i giudici dei quartieri furono ridotti a due: uno per Santo Spirito e Santa Croce, l'altro per San Giovanni e Santa Maria Novella. Questi erano anche "cognitori" e "decisori" delle cause in primo appello dalle sentenze dei tribunali provinciali, però ciascuno per i suoi quartieri. Queste formavano le cause in primo appello del contado e del distretto. Un altro

Un segno del cambiamento istituzionale di Firenze è anche la *Legge et deliberatione dell'illust. Et eccel. S. il signor duca di Fiorenza, e sua magnifici Luogotenente, et Consiglieri. Sopra le monete fatta il dì 5 di marzo MDXXXIIII*[25] (ma 1535 secondo lo stile comune), che ordina ai signori di Zecca di curare "che la nuova moneta si facci, et stampi più difficile a tosarla sia possibile, et il segno di detta moneta nuova sia quello, et in quel modo che per … sarà dichiarato". È noto che gli stampi della nuova moneta furono ad opera di Benvenuto Cellini con la testa del duca Alessandro da una banda e dall'altra San Cosma e San Damiano, i santi protettori dei Medici, sostituendo per sempre la moneta repubblicana che aveva il giglio fiorentino da una banda e dall'altra San Giovanni Battista, il patrono di Firenze[26].

Nei primi anni del regno le leggi a stampa di Alessandro attestano il suo interessamento ai problemi dello stato e la volontà di radicare il principato attraverso le riforme istituzionali e quelle fiscali relative alla decima. Appartiene agli anni successivi la "politica tirannica"[27] di Alessandro, quando usò il potere assoluto a servizio delle passioni personali compiendo ogni sorta di violenze contro gli avversari politici e contro cittadini comuni, che provocarono il moltiplicarsi degli oppositori politici e la conseguente nascita di un forte gruppo di fuorusciti. Probabilmente la già citata *Provvisione contro a ribelli* del 14 dicembre 1529 fu richiamata in vigore attraverso l'edizione anche da Alessandro, che certamente usò la confisca dei beni dei ribelli anche per interesse personale. Infatti, come scrive M. Rastrelli, il primo duca di Firenze non si preoccupava dell'aumento dei nemici di casa Medici e del grande numero di fuorusciti perché ricavava da queste vicende un "incredibile guadagno: poiché procedeva aspramente contro a' beni de' ribelli incorporandone quanti poteva nelle proprie rendite"[28]. Nella

giudice doveva conoscere e decidere i primi appelli interposti dalle sentenze dei giudici dei quartieri, e degli Ufficiali di mercanzia e dell'Arte della lana. Questo era il primo appello della città. Gli altri tre giudicavano in secondo appello. Questo sistema seguitò fino all'abolizione della Ruota fiorentina, avvenuta nel 1772.

[25] Cfr. 1535.01.01-02. Manca l'edizione coeva all'emanazione, le edizioni presenti nelle raccolte dell'ASF sono stampate da Cosimo I nel 1561 e da Francesco I nel 1575.

[26] Cfr. M. CIPOLLA, *La moneta a Firenze nel Cinquecento*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 16.

[27] Cfr. F. DIAZ, *op. cit.*, p. 37.

[28] Cfr. M. RASTRELLI, *Storia d'Alessandro de' Medici primo duca di Firenze*, Firenze, Antonio Benucci, 1781, vol. II, p. 41.

politica tirannica di Alessandro va inserita la legge intitolata *Provvisione dell'illust. et eccel. S. duca di Fiorenza et per S. ecc. ill. fatta per li mag. Consiglieri in favore di chi ammazza sbanditi pubblicata sotto dì 30 luglio 1535*[29], che arriva a promettere di cancellare la pena capitale per il bandito che uccide un altro bandito: l'impunità del bandito sarebbe giustificata dal fatto che, uccidendo un nemico dello stato, egli diventa un amico dello stesso[30]. La provvisione è presente nelle raccolte dell'Archivio in quattro edizioni, ma nessuna è coeva all'emanazione: due sono stampate durante il regno di Cosimo I e due durante quello di Ferdinando II, ma per quest'ultimo il richiamarla in osservanza, a un secolo di distanza, quando il principato era oramai consolidato, significa colpire i reati comuni, in aumento a causa della crisi economica che stava attraversando il granducato, e non gli oppositori politici, come aveva significato per i predecessori.

2. COSIMO I

Le leggi nelle raccolte dell'Archivio emanate da Cosimo I durante i trentasette anni del suo regno (9 gennaio 1537-21 aprile 1574) sono 424, le edizioni sono 1025. Dall'esame dell'Indice per data di stampa le 1025 edizioni sono così ripartite: 517 sono quelle stampate durante il regno di Cosimo I, 322 durante il regno di Francesco I, 42 durante il regno di Ferdinando I, 76 durante il regno di Cosimo II, 53 durante il regno di Ferdinando II, 27 durante il regno di Cosimo III e 3 durante il regno di Gian Gastone. Da questi dati emerge che il numero delle edizioni delle leggi di Cosimo I dopo la sua morte è superiore al numero di quelle stampate durante gli anni del suo governo perché le leggi a stampa di Cosimo I nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze non sempre sono nell'edizione coeva all'emanazione[31]. La man-

[29] Cfr. 1535.02.01-04. Le edizioni sono stampate nel 1567, nel 1571 e due volte nel 1632.

[30] È interessante il commento di Cantini secondo il quale chi era "bandito" dallo stato per un delitto capitale o per interesse dello stato era un nemico dello stato e pertanto poteva essere ucciso, come per diritto di guerra si può uccidere il nemico: cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 110.

[31] Ad es. su 7 leggi emanate nel 1545 solo 2 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 13 leggi emanate nel 1547 solo 4 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 16 leggi emanate nel 1550 solo 6 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 21 leggi emanate nel 1561 solo

canza delle edizioni più antiche è da ricercare nella difficoltà per il passato di conservare gli atti legislativi, e soprattutto nella minore produzione di leggi, bandi e altri provvedimenti legislativi a stampa durante i primi anni del principato. Si deve ricordare che Cosimo I aveva istituito nel 1547 la Stamperia Ducale, affidandola a Lorenzo Torrentino[32], per dare vita ad una stamperia di prestigio, all'altezza di quella di altri principi italiani, impresa che, come dice Maracchi Biagiarelli, riuscì "anche se la durata era stata breve [fino alla morte del Torrentino] e l'operazione finanziaria non era stata felice"[33]. Basta ricordare che dalla Stamperia del Torrentino uscirono opere tra le più significative della cultura del tempo come le *Vite* del Vasari e la *Storia d'Italia* del Guicciardini, a conferma che la stampa di leggi e bandi non costituiva la produzione principale della Stamperia, e che il privilegio di "stampatore ducale" concesso a Lorenzo Torrentino non significava stampatore di leggi, bandi, ordini, provvisioni e altri provvedimenti legislativi, come potrebbe far pensare quella denominazione e come sarà per il Marescotti dopo Cosimo I[34]. Molte leggi emanate da Cosimo I tra il 1547 e il 1563, anno della morte del Torrentino, sono stampate anche dai Giunti. Ripetendo la considerazione già fatta, che la fortuna editoriale di una legge è legata alla validità nel tempo della legge stessa perché farla stampare significa confermarne la validità, a proposito delle edizioni delle leggi di Cosimo I stampate dai successori si possono fare due riflessioni: la prima che la quasi totalità di

16 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 12 leggi emanate nel 1565 solo 8 hanno l'edizione coeva all'emanazione, fino ad arrivare al 1572 quando su 20 leggi le edizioni coeve all'emanazione sono 17 e nel 1573 su 14 leggi le edizioni coeve sono 13. Nei primi venti anni del regno di Cosimo I su un totale di 169 leggi, soltanto 57 hanno l'edizione stampata nello stesso anno dell'emanazione.

[32] La prima legge stampata da Lorenzo Torrentino, presente nelle raccolte dell'Archivio e della BNCF è la *Deliberatione fatta per lo illustris. et eccellen. S. duca di Firenze … sopra le cose di Pisa*, del 20 dicembre 1547 e stampata nel 1547. Le date della deliberazione attestano il rispetto da parte del Torrentino della clausola contrattuale, che gli imponeva di allestire la Stamperia Ducale entro otto mesi dalla data del contratto stipulato il 5 aprile 1547.

[33] Cfr. B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea*, cit., p. 314.

[34] Giorgio Marescotti, lo stampatore di tante leggi di Cosimo I, aveva rivolto più d'una supplica al duca per ottenere il privilegio che era stato concesso al Torrentino, ma soltanto nel 1585 ottenne da Francesco I un privilegio limitato alla stampa di leggi e bandi.

quelle leggi è stata rispettata da Francesco I per continuare l'opera già iniziata con la reggenza, la seconda che importanti leggi di Cosimo I sono state rispettate a distanza di secoli da tutti i principi di casa Medici[35].

Cosimo I è eletto capo del governo di Firenze il 9 gennaio 1536 (ma 1537 seguendo lo stile comune): per il primo anno del suo governo le leggi a stampa nelle raccolte dell'Archivio di Stato e della Biblioteca Nazionale di Firenze mancano totalmente, mentre Cantini trascrive dieci leggi[36].

Gli storici concordano nel considerare Cosimo I il fondatore dell'unificazione dello stato della Toscana, che fu realizzata principalmente attraverso le riforme istituzionali, ma anche attraverso leggi dal contenuto più vario. Ad esempio la *Provvisione vinta et ottenuta sotto dì X d'ottobre MDXLV*

[35] Ad es. cfr. la legge di riforma istituzionale intitolata *Legge fatta per l'illustriss. et eccellentiss. S. il sig. Duca di Fiorenza. Sopra l'unione de' magistrati de Capitani di parte e degli Officiali di torre* del 17 settembre 1549, stampata nel 1549, nel 1576, nel 1624, nel 1710 e nel 1736; la legge sull'edilizia intitolata *Legge dell'ill. et eccell. S. duca di Fiorenza. In commodo di quelli che volessino edificare per tutto il suo felice stato*, del 28 gennaio 1550/51, stampata nel 1551, nel 1561, nel 1576, nel 1576-77, nel 1617 e nel 1643; la *Legge dell'illust. et eccellentiss. S. duca di Firenze. Sopra le donationi. Publicata il dì cinque di gennaio MDLI* [1552 secondo lo stile comune] *nel Consiglio de Quarantotto*, stampata nel 1566, nel 1574, nel 1575, nel 1590, nel 1615-20 e nel 1673; la legge che istituisce l'Archivio pubblico, intitolata *Legge et provvisione attenente alla Camera, et Archivio della città di Fiorenza*, del 16 maggio 1560, stampata nel 1560, nel 1565 e nel 1576; la importante *Riforma delli statuti degli Ufficiali de pupilli, fatta il dì 20 di agosto 1565 con l'aggiunte sino al presente anno 1575. Con privilegio,* stampata nel 1575, nel 1619, nel 1633, nel 1661 (due volte) e nel 1694.

[36] Per colmare la lacuna riportiamo l'elenco delle leggi dell'anno 1537 contenute nel primo vol. di Cantini: *Autorità data dal Consiglio dei 48 al cardinal Cibo dell'8 gennaio 1536*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 112 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, c. 118v); *Provvisione del Consiglio dei 48 del 9 gennaio 1536 con la quale viene eletto capo del governo di Firenze Cosimo dei Medici*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 115 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 118v-119r); *Provvisioni dei deputati eletti dal Senato per convenire alcune condizioni con Cosimo dei Medici del 10 gennaio 1536*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 118 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 119r-120v); *Provvisioni del 15 gennaio 1536 con la quale si ordina una imposizione di sale*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 122 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 120v-121r); *Legge del 30 gennaio 1536 in favore dei confinati, e banditi*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 125 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 121r-122r); *Legge del 10 febbraio 1536 con la quale viene prorogata l'autorità ai Riformatori del contado*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 128 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 122r-122v); *Deliberazione del 28 febbraio 1536 con la quale si ordina un'imposizione*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 131 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 122v-123v); *Ordine per il Monte comune del 28 febbraio 1536*, cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. I, p. 133 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 123v-126r); *Ordine con il quale viene liberato il contado dalle tasse dei cavalli del 28 febbraio 1536*, cfr.

nel Consiglio de' XXXXVIII della città di Firenze[37] dispone che le spese di alloggiamento e di mantenimento delle truppe che attraversano il territorio del dominio non siano più a carico delle sole comunità dove si fermano, ma a carico di tutto lo stato. Il magistrato dei Cinque Conservatori del contado deve prendere nota delle spese sostenute dalle singole comunità in modo da ripartirle in tutto il dominio. Analogamente la *Legge fatta per l'illustrissimo, et eccellentissimo sig. il signor duca di Fiorenza sopra la gabella delle bestie muline, cavalline et asinine. Et passata ne' XLVIII il dì 23 luglio 1549*[38] promuove l'unificazione dello stato, ordinando che la gabella delle bestie "dal piè tondo" (come erano chiamate complessivamente), pagata fino ad allora soltanto da Firenze e suo contado per fare fronte ai danni causati dall'Arno, divenga un'esazione universale per la conservazione e manutenzione degli argini dei fiumi di tutto lo stato. La *Legge prima dello illustrissimo, et eccellentissimo signore, il signor duca di Fiorenza, sopra la gabella delle farine passata nel suo Consiglio de' XXXXVIII el dì VII d'ottobre MDLII*[39] impone una gabella straordinaria sul grano per fare fronte alle spese della guerra contro Siena. La gabella doveva durare tre anni, in realtà non fu mai revocata e da allora costituì una delle entrate più importanti dello stato. Un'attenuazione a questa nuova imposizione è contenuta nella legge quando, rilevando che "tal sorte di gabella, o vero di gravezza toccherà universalmente così a poveri, come a meglio stanti", dispone che, durante i tre anni dell'imposizione straordinaria, sia annullata per i più bisognosi la gravezza delle teste "consueta riscuotersi in tutto lo stato"[40].

Le leggi emanate da Cosimo I durante il suo regno riguardano una molteplicità di materie: giustizia, milizia, edilizia, ordine pubblico, medicina,

L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 140 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 126r-127r); *Deliberazione in favore dei debitori dello stato del 28 febbraio 1536*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 143; *Editto del 16 ottobre 1537 col quale si notifica al pubblico il diploma di Carlo V a favore del duca Cosimo*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 145.

[37] Cfr. 1545.05.01-03. Le edizioni successive alla prima, coeva all'emanazione, sono stampate con il titolo *Provvisione circa il pagare le spese fatte in un luogo a soldati fanterie e gente d'arme et al commessario quando occorre che vadino di luogo in luogo.* Le edizioni sono del 1575-77 e del 1584.

[38] Cfr. 1549.05.01.

[39] Cfr. 1552.14.01-05. Le edizioni sono stampate nel 1552 (due volte), nel 1575-77, nel 1613 e nel 1683-88.

[40] Si tratta dell'estimo delle teste, l'imposta personale che dovevano pagare tutti gli abitanti del contado non coltivatori, dai 15 ai 60 anni, nella misura di una lira l'anno a testa per i braccianti, di due lire per i mercanti e gli artigiani: cfr. F. DIAZ, *op. cit.*, pp. 150-151.

ripopolamento del territorio di Pisa, caccia e pesca, annona, fisco. Saranno esaminate soltanto le leggi di Cosimo I in materia di ordine pubblico (ribelli, armi, divieto di riunione, meretrici, zingari, gioco) e quelle in materia di reati. Le leggi contro i ribelli e quelle sulla proibizione delle armi vanno considerate in modo diverso secondo che siano emanate durante il primo ventennio del regno di Cosimo I, oppure che siano emanate (o richiamate in vigore attraverso le edizioni) negli anni successivi. Durante i primi venti anni di regno quelle leggi hanno lo scopo di colpire gli avversari politici dal momento che il principato era ancora minacciato dai sostenitori della repubblica, nel secondo ventennio le ristampe delle stesse leggi (o nuove leggi) perseguono lo scopo di mantenere la quiete pubblica contro i delitti comuni dal momento che il principato è oramai consolidato. Così il *Bando sopra i banditi. Pubblicato adì 16 marzo 1537*[41] (ma 1538 secondo lo stile comune) promette il premio del "cancellamento" della pena capitale al bandito che uccide un altro bandito[42] e proibisce di dare ricetto ai banditi giustificando la proibizione con l'esigenza della sicurezza dei cittadini, in realtà per combattere i fuorusciti dell'esercito di Filippo Strozzi che dopo la battaglia di Montemurlo si erano "dati alla campagna"[43]. Il *Bando contro a banditi. Publicato adì 8 d'agosto 1539*[44], ripete le proibizioni del bando precedente e il fatto che sia stato emanato a così breve distanza fa pensare che quello del 16 marzo 1538 non fosse stato osservato se "alcuni banditi della vita, et rebelli del comune di Fiorenza si trasferiscono presso, et quasi sul confino del dominio di sua eccellentia. Et alcuni si trasferiscono dentro al dominio predetto, et in su quello dimorano, et sono raccettati, ausiliati, et subsidiati da loro amici e parenti". Il bando impone alle comunità, città, terre e castelli di ammazzare, arrestare e perseguitare in qualunque modo i banditi. L'ordine poi di suonare la campana a martello nelle campagne per convocare il popolo e armarlo contro i banditi infor-

[41] Cfr. 1538.02.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1573-90 e nel 1577.

[42] Cfr. sopra la nota alla provvisione del 30 luglio 1535 sotto Alessandro, primo duca di Firenze.

[43] Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 164: "molti soldati i quali componevano l'esercito dello Strozzi dopo la battaglia di Monte Murlo non potendo tornare alle loro case per essere ribelli, si sparsero per le campagne toscane, e commessero uccisioni, rapine, assassinamenti, e qualunque altra violenza".

[44] Cfr. 1539.02.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1577 e nel 1585.

ma che Cosimo I temeva ancora le reazioni dei fuoriusciti. Si deve ripetere quanto detto a proposito della *Provvisione contro a ribelli. Fatta sotto dì 14 dicembre 1529*[45] sulla confisca dei beni, usata già dai tempi della Repubblica fiorentina come strumento di lotta politica per distruggere gli avversari attraverso l'eliminazione del loro patrimonio. L'incorporazione dei beni dei ribelli, il riscontro degli inventari, la nullità dei contratti simulati, la vendita e l'incanto dei beni dei ribelli sono argomenti trattati anche nella *Legge fatta per l'illustriss. et eccellentiss. S. il sig. duca di Fiorenza. Sopra l'unione dei magistrati de Capitani di parte e delli Officiali di torre. Passata ne' XLVIII il dì XVIII di settembre MDXLIX*[46]. La legge sopprime la magistratura degli Ufficiali di torre, di epoca repubblicana, e li sostituisce con il magistrato degli Ufficiali dei fiumi e dei Capitani di parte. Gli Ufficiali dei fiumi hanno competenza in materia di mantenimento degli alvei, delle sponde e degli argini dei fiumi di tutto il dominio, mentre il magistrato dei Capitani di parte ha la giurisdizione del criminale nelle cause di confiscazione, incorporazione e scorporazione dei beni dei ribelli; le disposizioni relative ripetono, ampliano e precisano quelle già contenute nella provvisione contro i ribelli del 1529. Nel 1564 Cosimo conferma la provvisione del 1529 con la legge intitolata appunto *Confirmatione et approvatione della legge del 1529 circa i ribelli*[47] del 7 maggio 1564 che richiama anche la legge sull'unione dei Capitani di parte e degli Ufficiali di torre circa la cognizione delle cause in frode al Fisco "avvertendo similmente alla legge fatta sotto l'anno 1549 … sopra l'unione de duoi magistrati Capitani di parte et Ufitiali di torre, per la quale tra l'altre cose si dispone che delle cessioni di ragioni alienationi di beni, o altri contratti simulati o finti in fraude del Fisco … li prefati Capitani per vigore dell'unione ne sieno cognitori e dalle loro sententie si possa appellare, et havere ricorso dove si pretenda fraude, o simulationi alli spettabili Otto di balìa della città di Firenze".

Tra le leggi volte a consolidare il principato è importante la famosa legge sul reato di lesa maestà intitolata *Legge dell'illustriss. et eccellentiss. S. il*

[45] Cfr. sopra quanto scritto a proposito della *Provvisione contro a ribelli* del 1529 sotto Alessandro, primo duca di Firenze.

[46] Cfr. 1549.10.01-06. Le edizioni sono stampate nel 1549, nel 1560, nel 1576, nel 1624, nel 1710 e nel 1736.

[47] Cfr. 1564.06.01-02. Sono due edizioni del 1575: una stampata dal Marescotti e una dai Giunti.

S. duca di Fiorenza. Fatta il dì XI di marzo 1548 [1549 secondo lo stile comune] *contro a quelli che machinassero avverso la persona, o stato di S.E. o de sua illustrissima figliuoli, o descendenti*[48], voluta e sottoscritta da Iacopo Polverini[49] e perciò nota come "lex polverina". Questa severissima legge, come ha già rilevato Furio Diaz[50], punisce non solo il reato, ma addirittura l'intenzione di commetterlo, se coloro che cospireranno o macchineranno contro la persona del duca "s'intendino ipso facto aver commesso tale scelleratezza" ed è prevista la pena di morte non solo per i colpevoli dell'intenzione di reato, ma persino per coloro che, a conoscenza dell'intenzione di reato, non lo abbiano denunciato. Gli ascendenti e discendenti dei condannati, pur senza colpa, sono puniti con la confisca dei beni. La legge è stampata due volte da Cosimo I ed è confermata da Francesco I e da Ferdinando II con le edizioni stampate durante i loro regni.

Il *Bando dell'arme mandato adì 28 di maggio MDXXXIX*[51] che, come si legge nel prologo, vuole "provvedere alla quiete, e al benessere di questa città", vieta di tenere e portare armi tanto da offesa, quanto da difesa, perché uno dei mezzi più efficaci per evitare disordini è quello di disarmare i cittadini. L'ultimo capoverso del bando esclude la proibizione di tenere e portare armi per i familiari, i servitori e i soldati stipendiati del granduca; l'esclusione è ripetuta in tutti i bandi sulle armi[52] emanati da Cosimo I. Il bando è presente nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale soltanto nelle edizioni del 1576 e 1577, durante gli anni del regno di Francesco I. Il *Bando sopra*

[48] Cfr. 1549.03.01-04. Le edizioni sono stampate nel 1549, nel 1571, nel 1575-76 e nel 1627. Nelle raccolte dell'Archivio si trova anche un'edizione stampata da Andrea Bonducci nel 1763 durante il principato dei Lorena (ASF, *Regia Consulta* 1.49). Contiene anche la *Legge … perseguitrice degli homicidiarij. Fatta il dì XI marzo 1548* (1549 secondo lo stile comune), che promette l'impunità al bandito che ammazza un altro bandito. L'edizione del 1627 contiene la *Provvisione per li molto magnifici S. Luogotenente, et Consiglieri delle confiscazioni in caso di ribellione, pubblicata d'ottobre 1565. Con un'altra provvisione, che i beni de delinquenti sieno obbligati al Fisco immediate commesso il malefizio, publicata a dì 5 marzo 1565* (1566 secondo lo stile comune).

[49] Iacopo Polverini, già Auditore delle riformagioni dal 1537, fu nominato anche Auditore fiscale nel 1543 (quando fu istituita questa magistratura), carica che ricoprì fino al 1556. L'Auditore fiscale aveva competenza in materia fiscale, ma, in quanto tutore degli interessi fiscali dello stato, aveva un'ampia competenza anche in materia penale.

[50] Cfr. F. Diaz, *op. cit.*, p. 107.

[51] Cfr. 1539.01.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1576 e nel 1577.

[52] Cfr. 1547.04.01-04, 1548.01.01-04, 1549.08.01-03, 1551.05.01-03, 1552.01-03, 1554.04.01-02, 1555.04.01-02 e 1564.11.01-03.

il non portare armi, bandito il dì 2 di gennaio 1551[53] (ma 1552 seguendo lo stile comune) che vieta le armi "acute", ovvero pugnali, coltelli, spade, bastoni e sassi, è particolarmente interessante nella parte dove dispone che i medici che cureranno le ferite siano obbligati a riferire al tribunale criminale il nome del ferito, la quantità, e qualità delle ferite e percosse, sotto pena dell'arbitrio: la denuncia permetterà di scoprire più facilmente il delitto e di assicurare il delinquente (o l'avversario politico) alla giustizia. Il bando si trova nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale soltanto in edizioni stampate durante i regni di Francesco I e di Ferdinando II.

La "malitia degli huomini" è la causa del *Bando del non portare forbicine. Publicato adì 27 aprile 1562*[54], che proibisce le forbicine fuori di misura, portate e usate come armi che oggi diremmo improprie. Il *Bando che i servitori non portino l'arme se non con i loro padroni*[55], proibisce ai servitori di "signori, cortigiani, et gentiluomini, et cittadini privati" di andare fuori la notte con qualunque tipo di arma (dalle ore due in là durante l'estate, dalle ore quattro in là durante l'inverno) a causa dei frequenti disordini verificatisi durante la notte.

La *Deliberazione dello illustrissimo et eccellentissimo signore il signor duca di Fiorenza sopra li sindachi dei malefici della città di Firenze fatta il dì XIII di febbraio MDL*[56] (ma 1551 seguendo lo stile comune) attribuisce ai "sindachi" dei malefici il compito di denunciare all'autorità giudiziaria (il magistrato degli Otto di guardia e balìa) i delitti commessi nella "sindacheria" a loro assegnata. Questa severissima legge emanata per colpire gli avversari politici è di particolare interesse perché divide la città di Firenze in 50 "sindacherie" e specifica, in ordine topografico, le strade comprese in ciascuna di esse. La *Deliberazione*, come dice Piero Fiorelli, è "il più antico stradario a stampa, implicito in una legge di polizia"[57]. L'estensore e sottoscrittore della legge è Giovanni Maria Cecchi, famoso commediografo fiorentino del Cinquecento, che esercitò con successo la professione di notaio dal 1542 al 1577 e ricoprì l'ufficio di proconsole notaio dei pelliciai e quello di can-

[53] Cfr. 1552.01.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1576-77, nel 1577-79 e nel 1622.

[54] Cfr. 1562.10.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1578-79, nel 1578-81 e nel 1617.

[55] Cfr. 1563.12.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1577-79, nel 1578-79 e nel 1612.

[56] Cfr. 1551.02.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1551, nel 1575 e nel 1578-79.

[57] Cfr. P. Fiorelli, *Odonomastica fiorentina parlata*, in "Rivista italiana di onomastica", 6, 2000, p. 23.

celliere dei maestri dei contratti[58]. La deliberazione è presente nelle raccolte dell'Archivio in un'edizione contemporanea all'emanazione, senza il nome dello stampatore, ma riconoscibile dallo stemma e dalla composizione del testo per edizione del Torrentino. Le altre due edizioni sono stampate durante il regno di Francesco I.

Il *Bando che non si faccino ragunate, né si corra alle quistioni. Publicato adì 13 di novembre 1553*[59] che vieta a qualsiasi persona, anche ecclesiastica, di "correre dove si facessino tali risse, o quistioni, per fare adunate, o tumulto" sotto pena delle forche e della confisca dei beni, fu emanato da Cosimo I per colpire gli avversari politici, perché, come dice Cantini[60] "funeste poteano essere per Cosimo I le conseguenze dei tumulti popolari sul principio del suo governo. Egli avea nella città e nello stato un partito contrario assai numeroso e potente, che sempre vegliava a tutti i movimenti per sbalzarlo dal trono".

La *Legge et nuova provvisione dell'illustriss. et eccellentiss. S. duca di Fiorenza N.S. contro li sicarij, et qualunque per danari, o per amicitia a requisitione d'altri offenderà il proximo, passata nel suo magnifico Senato de' 48 sotto dì 18 di giugno 1556*[61] punisce con pene severe i sicari, perché sono "una mala spezie di persone, le quali, o sotto color d'amicizia o per danari vituperosamente, e a sangue freddo, e con viltà a stanza d'altri offendono, o cercon d'offendere gli huomini senza timore della giustizia", perciò la loro colpevolezza, non essendo accecati da alcuna passione violenta, merita una pena maggiore (equivale al delitto premeditato). La pena è la galera, ma, considerata la gravità dell'offesa, il sicario può essere punito con la morte. Se "simili scellerati" sono scoperti prima di avere commesso il delitto saranno ugualmente puniti con quattro tratti di fune in pubblico e con pena pecuniaria o confino ad arbitrio del magistrato. Il mandante è punito con il doppio di tutte le pene, mentre saranno premiati i delatori, "quelli, che in qualunque modo aiuteranno a scoprire tal peste", con il quarto di tutte le pene pecuniarie. Se la delazione sarà fatta prima che sia commesso il delitto da chi "fussi il macchinatore, o disegnato esecutore", gli sarà perdonato non solo il delitto, ma

[58] Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXIII, s.v., p. 263.
[59] Cfr. 1553.04.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1575 e nel 1578-79.
[60] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. II, p. 329.
[61] Cfr. 1556.05.01-05. Le edizioni sono stampate nel 1556, 1574, 1590, 1617 e 1665.

anche "ogni pena in che fussi incorso et abbia effettivamente il quarto di tutte le pene pecuniarie, et li sia tenuto segretissimo".

Nel secondo ventennio di regno la situazione politica di Cosimo I è cambiata: nel 1557 ottiene da parte di Filippo II il possesso di Siena, consacrato poi sul piano internazionale con la pace di Chateau Cambresis del 1559. Da quest'anno Cosimo I sarà "duca di Firenze e Siena"[62], in quanto Siena fu tenuta come stato indipendente, e con questo titolo sono emanate le leggi dal 1559 fino al 1569, quando Cosimo I otterrà il titolo di "gran duca di Toscana". Le leggi sopra i banditi e sopra la proibizione delle armi, emanate o ristampate in questi anni, sono perciò a difesa della quiete pubblica e contro i delitti comuni. Il diverso atteggiamento di Cosimo I nei confronti dei banditi si rileva anche dai provvedimenti di grazia per coloro che lo "serviranno nelle sue galere". Con la *Provvisione e gratia alli banditi confinati e condennati dello stato di S. ecc. illustrissima che la serviranno nelle sua galere*[63] del 1° aprile 1564, Cosimo I offre la grazia ai condannati a morte che si costituiscano entro un dato termine e vadano a servire sulle galere come "remiere et vogatore". In realtà la provvisione è dettata dalla necessità di armare una flotta contro le incursioni di "infedeli, et altri corsari" nel mare Mediterraneo. Nel servizio sulle galere è stabilita anche la possibilità di "scambio": il condannato può scambiarsi con uno schiavo perpetuo ovvero con "un uomo di buona voglia per detto tempo che sia abile a tale servizio". Nel mese di aprile del 1564 ci sono tre provvedimenti sopra i condannati al servizio sulle galere e i loro scambi[64], tutti e tre in edizione coeva all'emanazione. Tra il 1565 e il 1573 Cosimo I emana ancora sei bandi relativi al servizio sulle galere[65].

Tra i bandi destinati a garantire la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini si deve menzionare il *Bando sopra i zingani e zingane. Mandato adì 3*

[62] Il titolo di duca di Firenze e Siena compare anche in leggi stampate dopo il 1559, ma emanate prima di quella data. Cfr. ad esempio la *Legge … In commodo di quelli che volessino edificare per tutto il suo felicissimo stato,* del 18 gennaio 1550/51, che nella prima edizione del 1551 è la legge del «S. duca di Firenze», nelle edizioni successive (1561, 1577, 1643) diventa la legge del «S. duca di Fiorenza e Siena», mentre le edizioni 1576 e 1617 mantengono la dizione originaria.

[63] Cfr. 1564.04.01.

[64] Cfr. 1564.03.01, 1564.04.01 e 1564.05.01-03.

[65] Cfr. 1565.01.01, 1565.04.01, 1566.09.01, 1573.01.01, 1573.02.01 e 1573.04.01.

novembre 1547[66], che ordina l'allontanamento, o, più precisamente, lo "sgombro" dal dominio di zingari e zingare a causa dei danni da loro provocati. La pena per chi non obbedirà è di esser fatti "prigioni" e mandati in galera. La *Legge sopra le habitationi delle meretrici, che fussero vicine ai monasteri di monache, della città di Firenze*[67], del 29 luglio 1561 ordina alle meretrici di "havere disgombrato e dishabitato" dalle abitazioni poste entro le cento braccia vicino ai monasteri sotto pena di lire "200 piccioli". La legge, come dice il prologo, vuole preservare le religiose nella vita monastica senza la "mala vicinanza" e lo "scandaloso esempio di meretrici e femmine impudiche". Le edizioni di questo bando sono stampate durante i regni di Cosimo I, di Francesco I, di Ferdinando II e di Cosimo III. Il *Bando sopra il giuoco della palla al maglio. Publicato adì 17 di maggio 1561*[68], proibisce il gioco nelle strade della città perché i cittadini vi possano circolare liberamente e senza pericoli. La pena è di dieci scudi d'oro per ciascun giocatore e ciascuna volta, o due tratti di fune in pubblico per chi non possa pagare; per i minori di sedici anni in giù la pena è di venticinque staffilate da darsi dentro al Bargello per i figli dei cittadini e alla colonna del mercato per i figli degli artigiani e dei plebei. Le edizioni della legge sono stampate tutte e due durante il regno di Francesco I.

Le leggi sui reati rientrano a pieno titolo nella politica per l'unificazione dello stato perché non può esserci uno stato unito senza leggi che riconoscono e puniscono i reati nello stesso modo in ogni sua parte. La *Legge di sua eccellenza illustrissima, del modo di punire i maleficij gravi nel suo dominio*[69], del 9 febbraio 1542/43 stabilisce che i malefici gravi siano puniti con la stessa pena in tutto il dominio e che i tribunali delle varie terre applichino le norme della legge fiorentina invece di quella degli statuti locali, che contemplavano una disparità di trattamento secondo lo stato sociale dell'offeso e dell'offensore e davano ampia discrezionalità al giudice. È indicativo che, dopo la morte di Cosimo I, la legge sia stampata con il titolo *Legge sopra gli stupri, violentie, incesti, sacrilegii, coiti nefarii, assassinamenti et furti*[70]: ad

[66] Cfr. 1547.11.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1574-75 e nel 1578-79.
[67] Cfr. 1561.09.01-04. Le edizioni sono stampate nel 1561, nel 1575, nel 1638 e nel 1673.
[68] Cfr. 1561.05.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1577 e nel 1578-79.
[69] Cfr. 1543.02.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1568 e nel 1571.
[70] Cfr. 1543.02.03-04. Le edizioni sono stampate nel 1576 e nel 1613.

unificazione avvenuta è scomparso nel titolo il riferimento al modo di punire e al dominio. Nelle raccolte dell'Archivio ci sono quattro edizioni: due stampate negli ultimi anni del regno di Cosimo I, una negli anni di Francesco I e una in quelli di Cosimo II.

Dall'esame delle leggi di tutti i principi di casa Medici in materia di furti si ricava che questo reato doveva essere molto frequente durante il regno del penultimo Medici, perchè Cosimo III, oltre alla legge generale intitolata *Nuova ordinazione in materia di furti*[71], del 9 settembre 1681, che regola in modo puntuale la fattispecie del reato, definendo il furto semplice, il furto con circostanze aggravanti, il furto sacrilego, il furto nei palazzi o giardini di S.A., il furto con violenza (con pene secondo la gravità del reato che prevedono anche la pena di morte), emana una serie di bandi (20) per trovare i colpevoli di un determinato furto attraverso la denuncia dei delinquenti. Le leggi di Cosimo I regolano la fattispecie del reato in modo generale[72], anche quando si riferiscono a furti specifici come il furto dei legnami[73], mentre i bandi di Cosimo III cercano gli autori dei furti commessi in case, botteghe, chiese e uffici di magistrature, con la promessa di impunità e di un premio in denaro per chi ha commesso il furto se denuncerà se stesso e i complici del reato, entro un termine preciso dalla pubblicazione del bando. Questi bandi hanno varie intitolazioni: *Bando per il quale si concede l'impunità a chi revela il furto seguito*[74], oppure *Bando d'impunità e perdono*[75], il più delle volte *Bando per l'impunità e premio*[76]. Un esempio è il *Bando d'impunità e premio di scudi cento, con la remissione d'un bandito di forca a chi revelerà il furto seguito nella bottega d'Arte di seta de' Giusti e Cartei nella città di Firenze la notte de' 2 maggio 1680*[77], emanato il 13 maggio 1680, che vuole punire "condegnamente" le persone, ancora ignote, che hanno commesso il furto della drapperia nella bottega suddetta per il valo-

[71] Cfr. 1681.18.01-05. Le edizioni sono stampate nel 1681 (tre volte), nel 1687 e nel 1723.
[72] Ad es. cfr. 1543.02.01.
[73] Ad es. cfr. 1551.11.01.
[74] Ad es. cfr. 1671.24.01.
[75] Ad es. cfr. 1706.02.01.
[76] Ad es. cfr. 1693.26.01, 1711.03.01 e 1724.01.01. In realtà due bandi, con il titolo *Bando d'impunità e premio*, si riferiscono in generale ai furti commessi nelle strade o di notte: cfr. 1718.12.01 e 1721.24.01.
[77] Cfr. 1680.06.01.

re di mille scudi, definito nel prologo un "grave eccesso". L'impunità e il totale perdono sono promessi a chi, intervenuto nel furto, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bando deponga "per primo" la verità tanto contro se stesso quanto contro gli altri complici e partecipi al delitto, al fine di procedere contro questi ultimi. La clausola temporale di essere il primo a fare la denuncia per ottenere l'impunità fa pensare che sia più facile assicurare alla giustizia tutti i colpevoli. Il premio di 100 scudi e la facoltà di "rimettere un condannato"[78] alla forca, garantendo l'anonimato, sono promessi invece a chi, pur non avendo avuto parte nel furto, ne dia notizia al magistrato dei signori Otto di guardia e balìa.

Il *Bando dell'illustrissimo et eccellentissimo S. duca di Firenze et delli suoi mag. Consiglieri. Sopra la bestemmia*[79], dell'8 luglio 1542, che contiene anche la *Legge sopra la sodomia*, deve essere osservato in tutto il dominio, annullando ogni altra legge, consuetudine o statuto che disponga in modo diverso o contrario. Il vizio della bestemmia è considerato un delitto grave ed è punito con pene severissime, che variano secondo la reiterazione del delitto. La bestemmia è punita la prima volta con pena pecuniaria e con la perforazione della lingua, la seconda volta con pena pecuniaria accresciuta e con l'amputazione della lingua. La terza e quarta volta che il reo incorresse in tale vizio deve essere condannato, oltre che alla pena pecuniaria nuovamente accresciuta, ad essere "scopato in su un asino per luoghi pubblici" e confinato per due anni in "galea"; il giudice può anche condannarlo a morte. Similmente per la sodomia, altro delitto grave, le pene variano secondo la reiterazione del reato, l'età e lo stato sociale dei colpevoli. Il giudice, se considera i colpevoli incorreggibili, può condannarli subito "al fuoco". La legge è confermata attraverso le edizioni da Francesco I, da Ferdinando I, da Cosimo II e da Cosimo III.

Al fine di prevenire furti, violenze e altri atti illeciti nei monasteri di monache, che erano diventati più esposti ai malviventi a causa dei danni provocati dall'alluvione del mese di settembre del 1557, il *Bando et deliberatione dell'ill. et ecc. S. duca di Fiorenza, et suo ducal dominio fatta adì 13 d'ottobre 1557*[80] ordi-

[78] L'espressione «rimettere un condannato» equivale a condonare la pena derivante da una condanna per un reato o il reato stesso.

[79] Cfr. 1542.02.01-06. Le edizioni sono del 1566, 1573, 1577-79, 1590, 1617 e 1676.

[80] Cfr. 1557 04.01-04. Le edizioni sono del 1561, 1571, 1574 e 1638.

na che chiunque vada in tali monasteri debba avere la licenza dell'arcivescovo o del suo vicario; la pena gravissima per chi commette "cose inhoneste e sacrileghe" è la morte e la confisca dei beni. La *Legge dell'ill. et eccell. S. duca di Fiorenza et Siena, contro a quelli che useranno forza, et violenza a femina, o maschio per desiderio carnale bandita adì di dicembre MDLVIII*[81] stabilisce pene fino alla pena capitale. La legge è estesa a tutto il dominio e annulla qualsiasi altra legge, statuto, uso, consuetudine e ogni altro provvedimento che disponga in modo diverso. Questa legge continua ad essere in vigore attraverso le edizioni ancora durante il regno di Cosimo III.

L'usura, pur non rientrando tra i delitti gravi, è punita con pene severissime, e le leggi che la regolano sono estese a tutto il dominio. La *Legge fatta per l'illustriss. et eccellentiss. S. il S. duca di Fiorenza et sua mag. Consiglieri, sopra gli scrocchi et altri contratti illeciti*[82], del 14 aprile 1545, stabilisce che la cognizione, dichiarazione, e decisione di scrocchi, "barocoli"[83], ritrangoli e altri simili contratti illeciti appartenga per l'avvenire esclusivamente alla magistratura dei signori Otto di guardia e balìa della città di Firenze. La successiva *Deliberatione dell'illustrissimo et eccellentiss. sig. duca di Fiorenza et sua magnifici Consiglieri. Sopra la cognitione de contratti illeciti*[84] del 21 febbraio 1550/51 attribuisce la cognizione dei contratti illeciti a tutti i rettori dello stato che esercitano le principali giurisdizioni del criminale. Le pene variano secondo la recidività nel reato: la prima volta la pena è pecuniaria, la seconda volta alla pena pecuniaria accresciuta si aggiunge la condanna a due anni di confino in Pisa (o altrove, se il condannato è di Pisa), la terza volta il confino è di tre anni nelle Stinche e dopo la terza volta il magistrato può condannare alla pena di morte.

Le leggi emanate da Cosimo I per proteggere la proprietà fondiaria dai danni commessi per negligenza o per dolo sono le leggi che puniscono il reato di "danno dato". Il *Bando sopra i legnami tagliati e rubati. Publicato il dì 15 dicembre 1551*[85] proibisce di tagliare e rubare legnami nei

[81] Cfr. 1558.07.01-06. Le edizioni sono del 1561, 1571, 1575-76, 1580, 1617 e 1673.

[82] Cfr. 1545.02.01.05. Le edizioni sono del 1545, 1566, 1574, 1592 e 1612.

[83] Cfr. N. Tommaseo e B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Società Tipografica Editrice Pomba, 1865-1879, 4 voll., 7 tomi; "baroccolo" è definito come diminutivo di "barocco": "sorte di guadagno illecito" (spiegando che "forse viene da baro che vale barattiere").

[84] Cfr. 1551.03.01-05. Le edizioni sono del 1566, 1574, 1574-75, 1613 e 1616.

[85] Cfr. 1551.11.01-02. Le edizioni sono del 1590 e 1615.

beni altrui, sotto pena di scudi 25 e di due tratti di fune. Alla pena pecuniaria è obbligato non solo il "dannaiolo", ma anche il capo di casa per tutta la famiglia, con la facoltà di poter commutare la pena pecuniaria in altre corporali afflittive[86]. Il bando è presente nelle raccolte dell'Archivio soltanto in edizioni stampate durante i regni di Ferdinando I e di Cosimo II. Il *Bando dell'illustrissimo et eccellentiss. S. duca di Fiorenza et di Siena sopra i danni dati e sua pena publicato il dì 20 d'agosto 1555*[87], emanato per soddisfare le frequenti denunce dei proprietari sui danni arrecati nei loro possedimenti, aumenta la severità delle pene. Dopo aver proibito di far danno in qualsiasi possessione, orto o bene di qualunque persona a uve o altri frutti, il bando stabilisce la pena di due tratti di fune in pubblico e scudi 10 "d'oro in oro"; alla pena pecuniaria sono tenuti il padre per il figlio, il fratello per il fratello, se vivono insieme, il maestro per il garzone e il padrone di casa per tutta la famiglia. La legge è ancora in osservanza, attraverso l'edizione, durante il regno di Cosimo III. Queste due leggi di Cosimo I sul danno dato sono recepite da Cosimo III nella *Ordinazione universale sopra il danno dato. Ottenuta nel Supremo Magistrato il dì 7 settembre 1688*[88], che è una raccolta di tutte le leggi in vigore sopra il danno dato. L'ordinazione amplia la portata del reato considerando il danno alle viti, ai frutti e ai prodotti della terra un danno contro la comunità: il danno dato è punito anche se di poco valore "essendo il fine della presente ordinazione non tanto l'ovviare al danno dei proprii padroni, quanto il rendere sicure le coltivazioni, e dar animo al loro accrescimento per publico benefizio".

La *Legge sopra la cognitione et prescritione de malefitii. Fermata il dì XXII di settembre MDLXII*[89] stabilisce che la prescrizione dei reati sia a misura

[86] È interessante il commento di Cantini alla legge: "Senza i diritti di proprietà niuna società potrebbe sussistere … La distinzione del *mio* e del *tuo* vi è sempre stata da che esiste la società". Cantini dà del visionario a chi pensa alla possibilità di una universale comunione dei beni tra gli uomini; cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. II, p. 247.

[87] Cfr. 1555.02.01-05. L'edizione contemporanea all'emanazione manca; la prima edizione nelle raccolte dell'Archivio è stampata nel 1565, quando Cosimo I si poteva fregiare del titolo di duca di Firenze e Siena. Le altre edizioni sono del 1574-79, 1577-79, 1615 e 1673.

[88] Cfr. 1688.13.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1688 (due volte) e nel 1695-97.

[89] Cfr. 1562.10.01-09. Le edizioni sono stampate nel 1562 (due volte), 1567, 1573, 1577, 1591-93, 1613, 1617 e 1681.

della gravità degli stessi: i delitti gravi ("homicidij, robarie, furti, falsità, rebellioni, tradimenti, assassinamenti, rapti di fanciulle, et violenza a maschi, o femine, et incendij") si prescrivono dentro i dieci anni dal delitto, l'usura e i contratti illeciti dentro i cinque anni dal delitto e, infine, le trasgressioni degli amministratori pubblici durante il loro ufficio si prescrivono entro un anno. Questa legge è ancora in osservanza, attraverso l'edizione, negli anni del regno di Cosimo III.

3. DA FRANCESCO I A FERDINANDO II

Lo spoglio delle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze per gli anni del governo di Francesco I (21 aprile 1574-20 ottobre 1587) ha prodotto 212 leggi, per un totale di 407 edizioni. La raccolta del Cantini riporta soltanto 147 di queste 212 leggi, mentre dal confronto con le raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, pubblicate dal Bertoli[90], risulta che queste registrano 29 edizioni non presenti in Archivio, che però ne ha 112 in più in confronto alla Biblioteca Nazionale. È stata esclusa dallo spoglio soltanto una legge, l'*Editto delle prohibizioni dell'ingresso delle meretrici. In alcune chiese, ed altri luoghi pij della città, et diocesi di Firenze* del 9 settembre 1577[91], in quanto è un editto arcivescovile, emanato da Alessandro dei Medici, arcivescovo di Firenze.

Per gli anni del governo di Ferdinando I (20 ottobre 1587-7 febbraio 1609) le leggi ottenute dallo spoglio sono 274, per un totale di 400 edizioni. Soltanto 178 delle 274 leggi sono contenute nella raccolta del Cantini. Per quanto riguarda il confronto con le raccolte della Biblioteca Nazionale, queste hanno 25 edizioni che non esistono nelle raccolte dell'Archivio, ma quest'ultime hanno ben 184 edizioni in più rispetto alla Biblioteca Nazionale. Sono state escluse dallo spoglio due leggi, in quanto non emanate dal governo granducale: l'*Editto per le congregazioni de curati della città et diocesi aretina* del 15 novembre 1594[92], emanato e sottoscrit-

[90] Cfr. G. BERTOLI, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit. e *Appendice*, cit.

[91] Ne esistono due edizioni: In Firenze, appresso i Giunti, s.a., cc. [2] (cfr. ASF, *Regia Consulta* 9.151bis, *Legisl.I* 46.79 e *Legisl.I* 61.6bis) e In Firenze, appresso Giorgio Marescotti, s.a., cc. [2] (cfr. ASF, *Legisl.I* 104.31).

[92] In Firenze, nella stamperia di Michelagnolo Sermartelli, 1594, foglio volante (cfr. ASF, *Legisl.I* 4.87v).

to da Pietro Usimbardi vescovo di Arezzo, e la *Rinnovatione delle bandite di caccie, pescagioni, et uccellagioni dello stato di Bracciano* del 20 settembre 1596[93], emanata da Virginio Orsini, duca di Bracciano[94].

Per gli anni del governo di Cosimo II (7 febbraio 1609-28 febbraio 1621) lo spoglio ha fruttato 132 leggi, per un totale di 175 edizioni. La raccolta del Cantini contiene 60 delle 132 leggi; la Biblioteca Nazionale ha 8 edizioni non presenti nelle raccolte dell'Archivio, che invece possiede 89 edizioni non presenti nella Biblioteca Nazionale.

Infine, per gli anni di governo di Ferdinando II (28 febbraio 1621-28 maggio 1670) le leggi sono 743, per un totale di 843 edizioni; la raccolta del Cantini riporta solo 202 leggi. La Biblioteca Nazionale ha 66 edizioni non presenti nelle raccolte dell'Archivio, che invece possiede 566 edizioni non presenti nella Biblioteca Nazionale.

Da questi dati emerge che dai primi anni del '600 la raccolta del Cantini è meno ricca di quanto non lo sia per il XVI secolo. D'altra parte è anche da sottolineare il fatto che il Cantini registra molte leggi che non sono presenti né nelle raccolte dell'Archivio né in quelle della Biblioteca Nazionale. Il confronto tra la raccolta del Cantini e quelle dell'Archivio ha evidenziato alcuni errori di datazione del Cantini: si veda, ad esempio, il *Bando che non si possa far debbi, né bruciare, né tagliare sorte alcune di legname per tutto il contorno di Livorno, fino alli confini di Piombino*[95]. Il bando, che il Cantini attribuisce al 1633, è in realtà emanato e stampato nel 1604, e ristampato nel 1633. Probabilmente il Cantini non ha visto l'edizione del 1604 e per la datazione si è quindi basato sulla successiva edizione del 1633.

Dall'esame dei dati suindicati nascono due osservazioni: 1) la produzione legislativa di Cosimo II è molto inferiore a quella di Francesco I, a fronte di un numero di anni di governo pressoché uguale; 2) è molto inferiore anche il numero delle edizioni relative alle leggi emanate da Cosimo II, in confronto a quelle emanate da Francesco I. Mentre nel caso di Cosimo II e Ferdinando II ogni legge quasi sempre ha una sola edizione, contemporanea alla emanazione, le leggi di Francesco I non solo hanno

[93] In Firenze, appressso Giorgio Marescotti, s.a., foglio volante (cfr. ASF, *Legisl.I* 46.164).
[94] Figlio di Paolo Giordano Orsini e Isabella dei Medici, figlia di Cosimo I.
[95] Cfr. 1604.11. Per il termine debbio si veda sopra p. 43-44.

generalmente due edizioni contemporanee alla emanazione (una del Marescotti e una del Giunti), ma in taluni casi sono ristampate varie volte nel corso del XVII secolo e anche all'inizio del '700. Ma da un esame dell'indice per data di stampa di tutti i documenti, compresi quelli emanati da Cosimo I, emergono dei dati interessanti.

Per quanto riguarda Francesco I si nota che, nei suoi primi anni di governo, fino a tutto il 1578, le ristampe di leggi emanate dal precedente governo sono molte, anzi sono proporzionalmente in numero maggiore rispetto alle edizioni delle leggi emanate da Francesco stesso. Dal 1579 in poi, invece, le riedizioni di leggi del governo precedente sono pochissime, e lo stesso si può dire per gli anni di Ferdinando I. Sotto Cosimo II, dopo i primi anni in cui la produzione sia legislativa sia tipografica è piuttosto scarsa, si assiste ad un progressivo aumento di riedizioni di leggi dei precedenti granduchi, nel 1613, 1615, 1617 e 1619.

3.1. Francesco I

Il governo di Francesco I, divenuto granduca dopo 10 anni di apprendistato come reggente accanto a Cosimo I, è caratterizzato da alcuni tratti salienti, uno dei più importanti dei quali è l'interesse e la cura per i lavori pubblici, soprattutto quelli concernenti fiumi e strade.

Per ovviare alle frequenti inondazioni che danneggiano le terre coltivate e anche per mantenere una rete fluviale, fondamentale per i trasporti e lo sviluppo del commercio, già nel suo primo anno di governo Francesco I emana la *Provisione concernente la iurisditione, et obligho delli Ufitiali de' fiumi, et loro ministri* del 9 luglio 1574[96]. La legge ha due scopi: regolamentare le imposizioni stabilite sopra i terreni e destinate al mantenimento dei fiumi, e conservare in buono stato le rive dei fiumi. A questa legge vennero poi fatte due aggiunte, una del 13 ottobre 1576 (di cui non abbiamo una edizione autonoma, ma che è pubblicata nel 1577 insieme alla Provvisione del 9 luglio 1574) e una del 1° settembre 1577[97]. Inoltre nel 1576 viene emanato un *Bando delli spettabili Uffitiali de' fiumi della città di Fiorenza, contro quelli, che hanno occupato strade, vie,*

[96] Cfr. 1574.10.

[97] Cfr. 1577.09: ne esiste una edizione autonoma ed è ripubblicata anche nel 1577 insieme alla Provvisione del 9 luglio 1574.

fiumi, fosse, et altri beni del publico. Publicato in Fiorenza, il dì 18 di dicembre 1576[98]. E nel 1581, il 13 aprile, viene emanata la *Provvisione, et ordini concernenti la iurisditione, et obligo delli Ufitiali de' fiumi, et loro ministri, tutti in diversi tempi, et con alcune additioni rinovati, et ristampati*[99]: questa legge, che riprende quella del 9 luglio 1574 e raccoglie anche le aggiunte degli anni successivi, è considerata basilare su questa materia e rimane in vigore e quindi viene ristampata fino all'inizio del '700 (ne conosciamo ben 7 edizioni).

Negli stessi anni Francesco I si interessò anche alle strade, che erano fondamentali anch'esse per lo sviluppo dei trasporti e del commercio: il governo ne curò il rifacimento dei percorsi e il mantenimento. A questo proposito il 14 giugno 1578 il granduca emana un primo *Bando et ordinatione, che le strade publiche si mantenghino sempre in buono essere*[100], e lo rinnova con il *Bando ed ordinatione, che le strade publiche si mantenghino sempre in buon essere, publicato l'anno 1578 et rinnovato con alcune additioni l'anno 1580* [1581 secondo lo stile comune] *a dì 18 di marzo*[101]: questo testo della legge rimarrà valido e sarà ristampato più volte fino ai primi anni del XVIII secolo.

Sempre in tema di lavori pubblici, oltre a queste leggi generali, non mancano bandi legati a situazioni contingenti: ad esempio, in occasione della costruzione delle mura fortificate di Grosseto, troviamo un *Ordine, et modo di confinare i contadini a Grosseto, fatto a dì 14 di giugno 1574*[102]. La legge stabilisce che, nel caso in cui un contadino venga condannato al confino, sia mandato a Grosseto, per lavorare alla costruzione delle fortificazioni della città: il granduca ha necessità di reperire mano d'opera per terminare i lavori, e ricorre a questo sistema. Viene precisato inoltre che il lavoro verrà pagato ai confinati, così come viene pagato ai non confinati.

Data l'importanza che rivestono i lavori pubblici, frequenti sono le leggi che hanno per oggetto l'Arte dei fabbricanti, che dal 26 aprile 1583 viene unita all'Arte di Por San Piero, per divenire quindi l'Arte di Por San Piero e fabbricanti. Il *Bando e legge sopra l'osservanza de prezzi di lavori, et calcine di for-*

[98] Cfr. 1576.19: ne esistono due edizioni in Archivio e un'altra in BNCF.
[99] Cfr. 1581.09: l'Archivio ne conserva 6 edizioni, mentre in BNCF ne esiste un'altra.
[100] Cfr. 1578.09: ne esistono due edizioni in Archivio e un'altra in BNCF.
[101] Cfr. 1581.08: l'Archivio ne conserva 5 edizioni.
[102] Cfr. 1574.07.

naci dell'Arte, et università de fabricanti. Et quello debbano fare li muratori è emanato il 22 gennaio 1574/75 (1574 secondo lo stile fiorentino, ma 1575 secondo lo stile comune)[103], il 31 gennaio 1575/76[104], il 6 febbraio 1576/77[105], il 30 aprile 1578[106] e ancora il 29 aprile 1581[107] e il 19 maggio 1584[108].

Dell'Arte di Por San Piero era stata fatta anche una riforma, pubblicata il 17 marzo 1579/80[109]. In quegli anni, in seguito ad una forte crisi del commercio e dell'industria, si assiste anche ad una decadenza delle Arti, soprattutto di quella della lana. Francesco I interviene con provvedimenti che hanno come scopo la riforma delle varie Arti. Oltre alla già citata *Publicatione della riforma statuti, et ordini dell'Arte, et università di Por San Piero* del 17 marzo 1579/80, e alla *Publicatione della riforma statuti, et ordini dell'Arte, et università de linaioli* del 5 dicembre 1578[110], il 17 settembre 1580 viene emanato il *Bando della riforma dell'Arte di Por Santa Maria, del 1580* in due parti[111]. Questa riforma è la fase conclusiva di una serie di atti legislativi: infatti negli anni precedenti, dal 1575 al 1580, l'Arte della seta o di Por Santa Maria era stata al centro di una serie di provvedimenti, concernenti soprattutto la vendita di oro e argento, sia vero che falso: a cominciare dalla *Provisione sopra li drappi forestieri, et lor gabelle, con la prohibitione delli ori falsi* del 16 dicembre 1575[112], il *Bando attenente all'Arte di Porta Santa Maria, circa il vendere li ori, et arienti filati, et tirati* del 26 maggio 1576[113] e la *Provisione et nuova riforma attenente all'Arte di Porta Santa Maria concernente l'esercitio degli orefici* del 9 giugno 1576[114], la *Provisione, et nuova reformatione per conto delli ori, et arienti falsi, che si fanno con tali ori, o arienti* dell'11 ottobre 1578[115], per finire con le *Leggi, et ordini sopra la materia delli ori, et arienti falsi* del 10 settembre 1580[116].

[103] Cfr. 1575.03: l'Archivio ne possiede due edizioni, la BNCF un'altra.
[104] Cfr. 1576.01.
[105] Cfr. 1577.01.
[106] Cfr. 1578.05: l'Archivio e la BNCF hanno due diverse edizioni.
[107] Cfr. 1581.12.
[108] Cfr. 1584.02.
[109] Cfr. 1580.03.
[110] Cfr. 1578.18.
[111] Cfr. 1580.10, la prima parte, e 1580.11, la seconda parte.
[112] Cfr. 1575.19.
[113] Cfr. 1576.06.
[114] Cfr. 1576.11.
[115] Cfr. 1578.15.
[116] Cfr. 1580.09.

Vista la crisi nel commercio della lana, si cerca allora di potenziare la lavorazione della seta, anche mediante l'introduzione in Toscana della coltivazione dei gelsi: questa innovazione è uno dei pregi da ascrivere alla politica economica di Francesco I. Nel 1576 sono quindi promulgati sia un *Bando del dover piantare gelsi* del 16 giugno[117], destinato in particolare alla Valdelsa, sia una *Deliberazione sopra il prezzo de gelsi* del 27 luglio[118]. A protezione della lavorazione della seta sono poi emanati sia il *Bando che per un anno non si possa extrarre del dominio stracci, bozzoli né altre rigaglie* del 12 giugno 1577[119], che poi viene prorogato per un altro anno il 3 giugno 1578[120] e ancora il 14 agosto 1579[121], sia il *Bando per conto de tiralori, battilori, tessitori d'oro, et altri artieri sottoposti all'Arte di Por Santa Maria, che fussino andati, o che andassino per l'avvenire a lavorare fuori dello stato* del 30 aprile 1578[122]. Con quest'ultima legge si ordina agli artieri, che sono emigrati per andare a lavorare fuori dello stato, di rientrare entro un tempo stabilito; le pene previste per chi non lo farà sono severissime. Chi non si presenterà sarà sottoposto alla pena "di bando del capo et della confiscatione de beni". Inoltre "possa et sia lecito a qual si voglia persona ammazzare impune ciascuno delli sopranarrati artieri, che non comparirà in detto tempo, et tale occisore essendo bandito s'intenda rimesso", cioè sia revocato il bando contro di lui. Tutti i mezzi sono leciti per non perdere la manodopera specializzata e convincerla a tornare a lavorare nel granducato!

La situazione economica che Francesco I dovette affrontare era difficile anche per un altro problema che affliggeva la Toscana (ma anche l'Europa) in quegli anni: la carestia. I provvedimenti fatti per risolvere la mancanza di grano, grasce, castagne e olio hanno carattere sempre più vincolistico, con disposizioni minuziose e coattive.

Nel 1578 ben 9 sono le leggi che riguardano il grano: una ne proibisce l'incetta[123], due obbligano a darne la "portata", cioè a comunicare agli uffici com-

[117] Cfr. 1576.12: l'Archivio ne possiede tre edizioni, la BNCF ne ha un'altra.
[118] Cfr. 1576.14: ne abbiamo due edizioni. È ristampata anche nel 1617 insieme al *Bando del dover piantare gelsi*.
[119] Cfr. 1577.04.
[120] Cfr. 1578.07.
[121] Cfr. 1579.06.
[122] Cfr. 1578.06.
[123] Cfr. 1578.11.

petenti l'ammontare del proprio raccolto[124], e ben 6 ne proibiscono l'"estrazione", cioè l'esportazione. Di queste ultime soltanto una è generale, cioè riguarda tutto lo stato, mentre le altre sono destinate a zone di confine in cui il contrabbando poteva essere più facilmente praticato: la Valdinievole[125], Pistoia[126], Firenzuola[127], il Mugello[128] e il Valdarno Inferiore[129]. In quest'ultimo caso il bando ordina lo "sgombero" di grano, biada e castagne: il raccolto doveva essere consegnato ad un rappresentante del governo e trasportato in un luogo destinato allo scopo, ben lontano dai confini della Repubblica di Lucca, per evitare rischi di contrabbando, e il coltivatore poteva tenersi solo l'indispensabile per il sostentamento della sua famiglia.

Il bando generale sull'estrazione del grano del 28 giugno 1578[130], emanato dai Conservatori di leggi e sottoscritto da Dionisio Landini, in un esemplare ha una annotazione manoscritta in calce al testo. Si tratta di un'annotazione che pone un problema interessante, che però fino ad ora non ha trovato soluzione. Si legge dunque che "Questa stessa legge fu fatta da SS.ri Off.li di abbondanza et publicata per Gio. Maria Carli banditore in Firenze il dì 7 di lug.o 1578". Ma le leggi fin qui citate riguardanti il raccolto del grano sono tutte emanate dai Conservatori di leggi; solo dal 1580 cambia la magistratura emanante, che torna ad essere quella degli Ufficiali d'abbondanza, la magistratura preposta all'approvvigionamento dei viveri in tutto il granducato[131]: durante il governo di Cosimo I, infatti, queste leggi in un primo tempo erano emanate dagli Ufficiali d'abbondanza, che però dal 1569 sono sostituiti dai Conservatori di leggi. Quest'ultima magistratura dal 1532 aveva tra i suoi compiti la cognizione sia nelle cause dei poveri[132], sia

[124] Cfr. 1578.13, di cui in Archivio esiste una edizione, in BNCF un'altra, e 1578.20, di cui esiste una sola edizione.

[125] Cfr. 1578.22.

[126] Cfr. 1578.23.

[127] Cfr. 1578.24.

[128] Cfr. 1578.25.

[129] Cfr. 1578.10.

[130] Cfr. 1578.12: in Archivio ce ne sono tre edizioni, mentre in BNCF ce n'è un'altra.

[131] Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *Per provvedere ai popoli. Il sistema annonario nella Toscana dei Medici*, Firenze, 1990, pp. 55-62.

[132] Cfr. G. PANSINI, *I Conservatori di leggi e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il principato mediceo,* in "Studi di Storia medievale e moderna per Ernesto Sestan", vol. II, Firenze, Olschki, 1980, pp. 529-570.

contro i pubblici ufficiali che avevano compiuto reati, sia nelle violazioni di leggi contro l'usura, i contratti illeciti e il taglio dei boschi. Ora, dai bandi esaminati risulta che, per un breve periodo, dal 1569 al 1579 circa, essa ebbe anche il compito di legiferare per prevenire l'esportazione di grano e grasce. Sembra comunque strano che uno stesso bando, in uno stesso anno, sia emanato da due magistrature diverse. Si può pensare invece, più probabilmente, ad un errore di data, dal momento anche che nel 1581 abbiamo un bando sull'estrazione del grano[133], emanato dagli Ufficiali d'abbondanza e bandito da Giovanni Maria Carli il 7 luglio 1581. Negli esemplari di questa legge posseduti dall'Archivio l'ultima cifra dell'anno è manoscritta, ma è invece a stampa in quelli della Biblioteca Nazionale. I bandi sul grano in questi anni vengono riemanati annualmente: talvolta la cifra dell'anno è lasciata in bianco nella stampa, così da poter riutilizzare quella edizione anche l'anno successivo, aggiungendoci a mano l'anno. Questi bandi hanno quindi presentato talvolta problemi per determinare sia la data di emanazione sia quella di stampa. Se c'era però una data manoscritta, è stata considerata valida per l'attribuzione.

Il bando sulle portate del grano nel 1581, nel 1587 e nel 1591 è emanato in due versioni diverse, probabilmente in due date diverse[134] (diciamo probabilmente perché le date di emanazione riportano solo il mese, agosto, mentre il giorno è lasciato in bianco): una breve, di soli tre paragrafi, e una lunga che, oltre a quei primi tre paragrafi, contiene altre disposizioni più specifiche e particolareggiate, riguardanti gli obblighi dei rettori circa la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni delle portate in un libro destinato a tale scopo. È da notare, comunque, che tutte e due le versioni sono stampate in foglio volante, per essere affisse nelle strade, in modo che il popolo ne fosse informato.

Dal 1581 anche l'olio, che fino ad allora era stato oggetto di un solo provvedimento da parte di Cosimo I[135], comincia ad essere al centro dell'attenzione del granduca, il quale in quell'anno fa emanare quattro bandi che hanno

133 Cfr. 1581.15.

134 Cfr. 1581.20 e 1581.21, 1587.04 e 1587.05, 1591.17 e 1591.18.

135 Cfr. *Bando dell'ill. et eccell. sig. duca di Firenze et di Siena, che non si possa tenere otri da olio pieni, né voti come in detto bando si contiene* del 27 agosto 1569, che riguarda l'estrazione dell'olio nel contado e distretto di Pisa.

come scopo l'obbligo di darne la portata[136] per vietarne sia l'estrazione[137], sia la vendita ai romagnoli[138], sia il trasporto in zone vicine ai confini, come le cosiddette Cinque Terre del vicariato di San Miniato[139], nel Valdarno Inferiore[140]. A questo proposito è interessante l'esistenza di altri due bandi, del 1585 e 1586, destinati a Buti, nel vicariato di Vicopisano, sull'obbligo di dare le portate dell'olio[141]. Per evitare che "per respetto della convicinità de confini del Lucchese" l'olio sia estratto, ognuno deve dare a Ser Agostino Checchi "agente della Abbondantia in detto comune" la portata dell'olio che è in suo possesso. È da mettere in evidenza anche che mentre la legge sull'estrazione dell'olio è emanata dagli Ufficiali d'abbondanza, che come abbiamo visto dopo il 1580 si occupa anche dell'estrazione del grano, le altre 5 leggi sono emanate dagli Ufficiali di grascia, la magistratura che esercitava il controllo sul commercio dei viveri sia all'interno del granducato che con l'estero[142].

La difficile situazione finanziaria, provocata sia dalla crisi dell'industria sia dalle carestie che imperversarono tra la fine degli anni '70 e la fine degli anni '80, dette origine ad un gran numero di fallimenti. Per ovviare a questo problema Francesco I emana la famosa *Legge, et provisione penale contra quelli, che diverranno all'atto del fallimento, et cessatione, massime con fraude, o dolo* del 20 aprile 1582[143]. Come si vede dalle molte edizioni (ne sono conosciute ben 9) succedutesi fino alla fine del XVII secolo, era considerata una legge fondamentale sulla materia. Una delle disposizioni contenute nella legge stabiliva la prigione per chi fosse fallito.

Sempre in campo economico sono da ascrivere a Francesco I altre due importanti riforme: la prima, emanata appena diviene granduca, è il *Bando della nuova riforma del sale* del 4 ottobre 1574[144], testo fondamentale in materia, ristampato più volte fino alla fine del XVII secolo (ne conoscia-

[136] Cfr. 1581.04.
[137] Cfr. 1581.01.
[138] Cfr. 1581.02.
[139] Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montecalvoli.
[140] Cfr. 1581.03.
[141] Cfr. 1585.02 e 1586.04.
[142] Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *op. cit.*, pp. 47-55, 249-251.
[143] Cfr. 1582.05: l'Archivio ne ha ben 8 edizioni, la BNCF ne ha un'altra.
[144] Cfr. 1574.17: l'Archivio ne ha ben 7 edizioni, ma la BNCF ne ha un'altra.

mo ben 8 edizioni). Il sale, estratto dalle saline di Volterra, è monopolio di stato e costituisce una delle maggiori entrate fiscali del granducato. La legge regolamenta il pagamento della gabella del sale e la vendita del sale, ma anche la vendita del vino, sia tra privati che nelle osterie, e la conduzione dei "siti di vino e macello". La sorveglianza sul commercio del vino rientrava, infatti, nei compiti dei "Provveditori e Maestri della gabella del sale, vino e macello"[145] che, insieme ai "Riformatori della gabella del sale, vino e macello", emanavano tutte le leggi relative. Questa è la prima legge importante sul commercio del vino: prima di allora troviamo soltanto un bando del 1481 sulla vendita e il trasporto del vino[146]. La vendita del vino è oggetto di nuove disposizioni già l'anno successivo con il *Bando del modo, et come li hosti et abergatori possano comperare il vino, et come, et quando lo possano rivendere alle loro hosterie, et alberghi* del 3 gennaio 1574/75[147], il *Bando che non si possa comperare vino per rivendere, et a chi è permesso, et quanto sono obbligati li vinattieri* dell'11 ottobre 1575[148], e il *Bando di proroga di dare le portate chi avessi compero vino, e non l'havessi date* del 29 novembre 1575[149].

Del 1580 è invece il *Sommario della riforma della dogana,* pubblicato il 28 marzo di quell'anno e stampato più volte fino alla fine del XVII secolo[150]: contiene il *Sunto della riforma sotto brevità*, gli *Ordini da osservarsi per i doganieri e passaggieri* e l'elenco delle *Mercanzie, et robe prohibite estrarsi del dominio per la riforma dell'Arte della seta*.

Durante gli anni del suo governo Francesco I non dimentica il mantenimento dell'ordine pubblico e lo tutela con severe disposizioni. Vediamo, ad esempio, il *Bando della riforma degli Ufficiali d'onestà sopra le meretrici* del 3 marzo 1577/78[151], di cui abbiamo ben tre edizioni stampate nel

[145] Cfr. A.M. Pult Quaglia, *op. cit.*, pp. 226-235.
[146] Cfr. 1481.01.
[147] Cfr. 1575.01.
[148] Cfr. 1575.14: ne esistono 5 edizioni.
[149] Cfr. 1575.16: 2 edizioni in Archivio, una in BNCF.
[150] Cfr. 1580.04: su 7 edizioni, 4 contengono solo il *Sunto della riforma sotto brevità.*
[151] Cfr. 1578.02: in Archivio ne esistono 4 edizioni. G. Bertoli, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit., 418.2 registra un'altra edizione del 1640, ma in realtà questa è una riemanazione, probabilmente del 1640, di un solo paragrafo di questa legge, con il titolo *Legge concernente la prohibizione, e pena delle meretrici, che tenessino fanciulle per serve non descritte, e del giuoco. Registrata nel libro delli statuti delli spettabili SS. Offiziali d'onestà della città di Firenze a c. 18 sotto la rub. 37 compresa nella riforma dell'anno 1577* (cfr. 1640.08.01).

1577/78 e una nel 1673. La legge, oltre a definire tutti gli obblighi a cui sono sottoposte le meretrici (abitare in strade specifiche, pagare una tassa, vestirsi in un dato modo, divieto di usare cocchi e carrozze, divieto di stipulare contratti o scritte private, etc.), stabilisce anche però che chi ingiurierà o molesterà una meretrice sia condannato a una pena pecuniaria e, in certi casi, anche al confino nel carcere delle Stinche.

L'anno successivo viene colpito il gioco, con il *Bando et prohibitione de' giuochi, et biscazze* del 18 maggio 1579[152]. Ma dal divieto di giocare sono esclusi sia i gentiluomini, che giochino "senza premio", sia gli artigiani e plebei, che giochino anch'essi "senza premio", ma solo "a pallottole o piastrelle" e non in più di quattro o cinque persone.

Non manca anche un bando legato ad una situazione contingente e particolare: il *Bando contro a quelli che hanno guasto la fonte di Piazza di S. Alt. serenissima* del 28 gennaio 1580/81[153]. Si tratta della fontana del Biancone in Piazza della Signoria, che era stata inaugurata appena 5 anni prima, nel 1575. Chi sa qualcosa su chi possa avere commesso il fatto lo riveli al magistrato, sotto pena "delle forche", e della confisca dei beni. Il premio promesso a chi darà informazioni è di duecento scudi, con la facoltà di "rimettere un bandito", cioè far condonare la pena ad un bandito.

3.2. Ferdinando I

Il fenomeno del banditismo era molto aumentato negli ultimi anni di governo di Francesco I: la cattiva situazione economica e la carestia accrescevano la miseria e spingevano a saccheggiare e derubare. Non era un fenomeno solo toscano, ma anche degli stati confinanti; le zone di confine erano quindi sottoposte più frequentemente ad incursioni di banditi provenienti dagli altri stati. Alla morte di Francesco I (20 ottobre 1587) Ferdinando I eredita quindi una situazione critica sotto questo aspetto, che tenderà a peggiorare fino a culminare nel 1590-91, anno in cui si verificherà un'altra terribile carestia[154]. Ferdinando I combatte questa situazione su due fronti: da una parte una azione energica per reprimere il bandi-

[152] Cfr. 1579.02: l'Archivio ne possiede 4 edizioni, la BNCF un'altra.

[153] Cfr. 1581.05.

[154] Cfr. B. Licata, A. Vanzulli, *Grano, carestie, banditismo in Toscana ai tempi di Ferdinando I dei Medici*, in "Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I", Firenze, Olschki, 1976, pp. 343-371.

tismo, dall'altra un potenziamento della disponibilità di generi alimentari, sia vietandone l'esportazione, sia aumentandone l'importazione.

Sul fronte della lotta al banditismo interviene sia ribadendo il divieto ai banditi di ingresso nello stato, tramite il *Bando per il quale si prohibisce a banditi di qual si voglia stato, o paese stare, et praticare nelli stati di S.A.S.* del 3 gennaio 1590/91[155], sia favorendone l'arruolamento e promettendo loro, in quel caso, l'immunità. A questo proposito il granduca emana il 15 luglio 1589 il *Bando de banditi che hanno ottenuto gratia di andare alla guerra, non debbono essere offesi come banditi* [156], con cui viene graziato ogni bandito che si arruoli in una spedizione capitanata da don Pietro dei Medici, fratello del granduca, e pochi anni dopo, il 5 marzo 1593/94, il *Bando a favore di quelli banditi capitalmente delli stati di S.A.S. che anderanno alla guerra in Ungheria in servitio di sua maestà Cesarea contro il turco*[157], con il quale viene decretata una sospensione del "pregiudizio"[158] a favore di un bandito che si arruoli, finché duri la spedizione.

Emblematica di questa situazione è la vicenda di Alfonso Piccolomini[159], nobile e capo di una banda di delinquenti, che dallo Stato Pontificio faceva incursioni nella Romagna fiorentina e nel Pistoiese. Il 17 giugno 1590 entrò nel territorio Pistoiese, compiendovi razzie: il granduca il 26 giugno emanò un bando intitolato *Taglia posta a Alfonso Piccolomini*[160]. La taglia, di 20.000 scudi per chi lo catturasse vivo e di 10.000 per chi lo ammazzasse, era pagabile per "pubblici banchi" di Firenze, o Venezia o Piacenza. La reazione forte del granduca provocò una caccia all'uomo: finalmente il Piccolomini fu catturato il 2 gennaio 1591 e, dopo il processo, fu condannato a morte il 16 marzo 1591. Non si sa se l'azione del granduca abbia avuto uguale successo in un'altra vicenda che si svolse in quei mesi e che l'8 gennaio 1590 portò all'emanazione di un bando che ordinava, sotto pena della vita e della confisca dei beni, di fornire al Nunzio Apostolico notizie relative a chi desse asilo ad un frate di S. Spirito, Andrea Cariteo, alias de Cecchi[161].

[155] Cfr. 1591.01.
[156] Cfr. 1589.15.
[157] Cfr. 1594.02.
[158] Sanzione penale, condanna.
[159] Per la storia cfr. B. LICATA, A. VANZULLI, *op. cit.*, pp. 441-455.
[160] Cfr. 1590.08.
[161] Cfr. 1590.01.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, il granduca cerca di garantire almeno la sussistenza ai suoi sudditi, preoccupandosi che le grasce non manchino mai: appena salito al potere emana la *Provisione sopra lo sgombro levato alle terre del Vald'Arno di sotto, et la nuova terminazione, et prohibitione dell'estrazione* del 24 maggio 1588[162]. Con questa legge è abolito l'obbligo di "sgomberare" le grasce in un luogo sicuro, obbligo sancito, come abbiamo visto, nel 1578 da Francesco I per le terre del Valdarno Inferiore. Ma al suo posto il granduca ordina la "terminazione": viene definita e ben segnalata (tramite "termini" fissati nel terreno) un'area entro la quale è concesso alle persone trasportare e vendere grasce. E in esecuzione di questa legge viene pubblicata, nel giugno 1588, la *Terminazione fatta dal mag.co et eccell. M. Iacopo Dani secretario et Auditore di sua Alt. S. per conto dell'estrazione*[163], che contiene un lungo elenco di tutti i termini piantati nel Valdarno Inferiore e nella pianura Pisana. Nel testo si accenna anche ai termini che nel mese di gennaio precedente furono posti, con lo stesso scopo, da Giovanni Battista Gianfigliazzi, Provveditore della grascia, nel vicariato di Pescia e nella Valdinievole, ma non è stata trovata la legge corrispondente.

In questi anni, fino al 1592, cioè fino alla fine della grande carestia, vengono emanati quasi annualmente i bandi sull'obbligo di dare le portate del grano, e sul divieto di estrarre grano e grasce. A questo proposito è particolarmente interessante la *Provisione universale e perpetua sopra l'estrazione de grani, biade, et grasce di tutto lo stato* emanata il 28 giugno 1591[164], cioè nel pieno della carestia. Colpisce la severità delle pene: chi estrarrà non solo grasce, ma anche seta o "foglia di gelsi o mori" sarà condannato alla galera a vita, alla perdita delle robe estratte e alla confisca di tutti i suoi beni. Ma "oltre a tutte le soprascritte pene detti delinquenti possino essere condennati in pena arbitraria fino alla forca inclusivamente". E soprattutto, rispetto alle leggi simili precedenti, è aggiunto un paragrafo in cui si stabilisce che coloro che estrarranno le merci per via di mare abbiano la "pena della vita", anzi possano essere ammazzati impunemente e chi li ammazza guadagni lo stesso premio di chi ammazza banditi. È da notare anche che questa legge, come anche quelle citate prece-

[162] Cfr. 1588.07.
[163] Cfr. 1588.10.
[164] Cfr. 1591.15: ne esistono 5 edizioni, l'Archivio ne ha tre, la BNCF altre due.

dentemente sullo sgombero e sulla terminazione, sono emanate dal Magistrato Supremo, a differenza delle altre simili precedenti, emanate dagli Ufficiali d'abbondanza.

La situazione in quegli anni di carestia doveva essere veramente grave, e grande il timore che le grasce, necessarie per il sostentamento del popolo, fossero esportate, soprattutto nei luoghi di confine. E quindi ecco che certi luoghi vengono colpiti da leggi particolari: curioso è il caso di Vernio, per cui viene emanato il *Bando che li forestieri e vagabondi non possino venire nelli stati di S.A.S. né quelli di Vernio, et che li forestieri, che vi stanno otiosi, ne debbino uscire, con la nota delli luoghi sottoposti allo sgombro* del 25 settembre 1591[165]. Con lo scopo di evitare l'estrazione delle grasce, si giunge addirittura a proibire l'ingresso nello stato agli abitanti di Vernio, che evidentemente erano sospettati di praticare il contrabbando. Sia l'anno precedente, il 24 settembre 1590[166], sia l'anno successivo, nel luglio 1592[167], è emanato un *Bando delle prohibitioni delli sudditi o habitatori del stato de signori, o conti di Vernio*, che ha lo stesso contenuto.

Una delle cose di cui si temeva e vietava l'estrazione, come abbiamo visto, era la seta, che, perdurando la crisi della lana, rappresentava una fonte di guadagno importante nel commercio del granducato. In questa ottica il granduca dà un forte impulso alla coltivazione dei gelsi, auspicandone la propagazione in tutta la Toscana. Cominciando dal *Bando de gelsi da piantarsi da Firenze a Pisa, et da Firenze a Pistoia* del 13 aprile 1590[168], la legislazione da lui promossa su questo argomento arriva fino al suo penultimo anno di governo, con il *Bando per conto de gelsi o mori da piantarsi. Contenente tutti gli altri bandi, e ordini sopra di ciò fatti sino a oggi* del 29 gennaio 1607/08[169]. Ma negli anni intermedi troviamo altre tre leggi sulla materia: il *Bando sopra la conservatione de gelsi posti e da porsi d'ordine di S.A.S. nelli stati di quella* del 4 gennaio 1590/91[170], il *Bando contro quelli che rubano foglia di mori* del 30 aprile 1597[171] e il *Bando contro chi darà danno a gelsi, et altri*

[165] Cfr. 1591.21.
[166] Cfr. 1590.14.
[167] Cfr. 1592.12.
[168] Cfr. 1590.05.
[169] Cfr. 1608.02.
[170] Cfr. 1591.02.
[171] Cfr. 1597.02: in Archivio ce ne sono due edizioni, in BNCF un'altra.

alberi dell'11 luglio 1601[172], per non parlare di una lettera circolare del 6 marzo 1595/96[173] con cui gli Ufficiali dei fiumi ordinano di piantare gelsi nelle ripe e nelle carbonaie[174].

Il granduca si interessa anche alle Arti, ad esempio all'Arte della seta o di Por Santa Maria, di cui promuove una nuova riforma, che viene pubblicata il 28 gennaio 1588/89[175]. E per aiutare i lavoratori dell'Arte della lana decide di vietare l'introduzione nel granducato dei panni di lana provenienti dagli altri stati: in due anni, 1606 e 1607, sono promulgate ben quattro leggi su questa materia. Si vedano, infatti, il *Bando sopra la prohibitione et revocatione del potersi condurre, e tenere panni forestieri nella Valdichiana, et altri luoghi del dominio fiorentino* del 2 gennaio 1605/06[176] e gli *Ordini da osservarsi per li panni forestieri* del 14 luglio 1606[177], e l'anno successivo la *Nuova notificazione della proibizione de' panni forestieri nella città, et dominio fiorentino. Con dichiarazione che siano comprese le saie di Lombardia, et altre provincie* del 12 febbraio 1606/07 (legge che verrà richiamata in vigore per tutto il XVII secolo[178]), e ancora una *Nuova notificazione della prohibitione de panni forestieri. Et ordine, e modo di transportare i lavorati nel dominio fiorentino* del 3 novembre 1607[179].

In campo economico Ferdinando I non dimentica l'importanza del sale, che costituisce sempre una delle maggiori rendite del granducato, e ne favorisce sia la lavorazione, sia il commercio, vietando l'importazione del sale forestiero. A questo proposito si veda il *Bando sopra la proibitione del sale et salina forestiera* del 20 agosto 1588[180], che viene richiamato alla memoria il 14 dicembre 1590 con il *Bando sopra la proibitione del sale forestiero*[181], per non dimenticare poi che anche il *Bando sopra il sale delle sardel-*

[172] Cfr. 1601.05.
[173] Cfr. 1596.05.
[174] Il termine, dal significato originario di «fossa scavata per prepararvi il carbone», passa al significato generico di fossa.
[175] Cfr. 1589.02: 3 edizioni. Tutte e tre le edizioni contengono solo la seconda parte della riforma.
[176] Cfr. 1606.01.
[177] Cfr. 1606.12.
[178] Cfr. 1607.02: in Archivio ne sono conservate 4 edizioni, ma in BNCF ce n'è un'altra.
[179] Cfr. 1607.08.
[180] Cfr. 1588.14.
[181] Cfr. 1590.17.

le, acciughe, tonnina, sorra, et altri salumi del 23 febbraio 1594/95[182] ha lo scopo di vietare lo smercio del sale eventualmente residuo dai barili importati dall'estero e contenenti tali cibi sotto sale. Un tale smercio avrebbe infatti frodato la gabella che doveva essere pagata sul sale prodotto nel granducato, ed ecco che allora si corre ai ripari, prevenendo ogni tipo di frode. Viene da pensare che, se il legislatore sente la necessità di prevenire una tale eventualità, questo accade perché qualcuno aveva effettivamente trovato questo mezzo per frodare la gabella del sale. Ed a questo proposito è interessante il fatto che un bando quasi identico sarà emanato di nuovo circa un secolo e mezzo dopo da Gian Gastone: è del 24 marzo 1732/33[183] il bando che proibisce ai pizzicagnoli e altri bottegai di usare il sale che avanza nei bariglioni di "sardelle, tonnine, sorre, sermoni, acciughe, e altri simili salumi".

Ma la legge più importante emanata da Ferdinando I a favore del sale è in realtà l'*Ordinazione sopra le boscaglie di Volterra per servitio delle saline, et moie* del 19 novembre 1591[184]. Per la lavorazione del sale, estratto dalle miniere intorno a Volterra, è necessario il fuoco, e quindi non deve mai mancare il legname per alimentarlo: questa legge riserva il taglio dei boschi nella comunità di Volterra per l'uso delle saline, elencando i confini di tali boschi in modo molto particolareggiato.

Riguardo al taglio dei boschi bisogna ricordare un'altra legge generale fondamentale, emanata da Ferdinando I ma rimasta in vigore per tutto il XVII secolo: il *Bando prohibente il poter tagliare quercie, istie, cerri, farnie, porrine di castagne, et ordinatione se n'allevi* del 17 ottobre 1597[185]. Il legname era necessario, oltre che per la lavorazione del sale, come abbiamo appena visto, anche per altri scopi: a questo proposito bisogna ricordare, per esempio, il legname dei boschi delle Cerbaie, per il quale il granduca fa emanare due bandi nel 1592[186] e che era riservato, dietro richiesta dell'Arsenale di Pisa, per la costruzione delle navi granduca-

[182] Cfr. 1595.01.
[183] Cfr. 1733.04.
[184] Cfr. 1591.26.
[185] Cfr. 1597.07: l'Archivio ne ha 6 edizioni, a cui se ne aggiunge un'altra della BNCF.
[186] Cfr. *Capitoli, et ordini fatti di commissione di sua Altezza per conservatione et accrescimento delle Cerbaie di Fucecchio* del 6 novembre 1592 (1592.17) e *Aggiunta alli capitoli, et ordini fatti di commissione di S.A.S. per conservatione, et accrescimento delle Cerbaie*, successiva al 6 novembre 1592 (1592.18).

li[187]. La legge del 1597 ha lo scopo di regolamentare il taglio del legname, soprattutto per quanto riguarda gli alberi cosiddetti ghiandiferi, che erano utili anche per l'allevamento del bestiame.

Dopo pochi giorni, il 22 ottobre 1597, viene promulgata un'altra legge importante, che regola i rapporti tra proprietari di terre e coloni, relativamente al contado: il *Bando sopra le licentie da darsi a lavoratori*[188], che l'anno dopo, il 4 luglio 1598[189], verrà esteso a tutto il dominio. Il bando, che è ristampato più volte per tutto il XVII secolo, stabilisce una normativa riguardo alla disdetta che il proprietario dà al lavoratore, fissandone i tempi, che per tradizione tendevano ad essere molto più lunghi: il padrone licenzierà il contadino a gennaio, e quest'ultimo lascerà il podere entro il 15 dell'agosto successivo.

Durante il suo governo Ferdinando I si interessa anche della tutela degli atti pubblici e dei documenti con due provvedimenti molto interessanti. Il 28 giugno 1588 emana il *Bando che non si possa tenere, vendere, o allegare decisioni, che sieno stampate, o fatte stampare per M. Girolamo Magonio da Orvieto sotto nome di Decisioni fiorentine*[190]. Girolamo Magonio, dopo essere stato giudice a Siena, il primo settembre 1581 fu eletto Auditore della Ruota fiorentina[191], ma nel 1588 passò al servizio del papa e divenne Auditore generale a Bologna. In quell'anno pubblicò a Venezia un volume di decisioni della Ruota fiorentina[192], la prima raccolta di questo genere di documenti della Ruota. Con il bando il granduca proibisce che quelle decisioni vengano sia commercializzate, sia allegate in una causa, perché la loro pubblicazione non è stata sottoposta alla sua approvazione, e quindi sono sospette di alterazioni e falsità. L'opera del Magonio, che fuori del granducato ebbe un indubbio successo (quattro ristampe a Venezia nel

[187] Cfr. L. PAPINI, *Le Cerbaie nella legislazione medicea*, in "Erba d'Arno", 55, 1994, pp. 41-45.

[188] Cfr. 1597.08: ne abbiamo 5 edizioni in Archivio, e altre 2 in BNCF.

[189] Non ho trovato una edizione autonoma di questo bando, che però è stampato insieme a quello del 22 ottobre 1597.

[190] Cfr. 1588.09.

[191] Cfr. E. FASANO GUARINI, *I giudici della Rota di Firenze sotto il governo mediceo*, in "Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736)", Faenza, 1989, p. 112.

[192] Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XII, p. 399; E. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in "Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500", vol. I, Firenze, 1983, pp. 233-234.

1588, 1605, 1612 e 1619 e una a Francoforte nel 1600), fu proibita in Toscana almeno fino alla fine del '600, perché nel 1681 risulta in circolazione, secondo quanto scrive il Savelli nella sua *Pratica universale*[193].

L'altro provvedimento con cui Ferdinando I ribadisce un vincolo alla commercializzazione di determinati documenti è il bando con cui si vieta che "nissuno pizzicagnolo, saponaio, cartolaio, e bottegaio possa per l'avvenire comprare scritture di sorte alcuna, se prima non saranno state viste da M. Antonio di Oratio San Galli" del 29 maggio 1606[194]. Antonio da Sangallo, nipote di Antonio da Sangallo il giovane, nel 1605 era divenuto archivista all'Ufficio delle suppliche: con questo bando gli è affidato il compito di impedire la dispersione di documenti importanti e quindi di interi archivi privati, eventualmente acquistando quelle carte che a suo giudizio fossero meritevoli. Su questa figura e su alcune vicende che la riguardano si veda l'articolo di B. Maracchi Biagiarelli, *Antonio d'Orazio d'Antonio da Sangallo (1551-1636), bibliofilo*[195]. Il testo manoscritto del bando, che riportava la data della emanazione (mancante nel testo a stampa), era conservato in una filza degli Atti criminali relativi agli Otto di guardia e balìa che è stata alluvionata e quindi è mancante, ma è citata dalla Maracchi Biagiarelli. È una legge importante perché rivela la preoccupazione del granduca riguardo alla possibile dispersione delle scritture antiche, e richiama la *Nuova provisione dell'Archivio pubblico fiorentino*, emanata da Francesco I il 22 febbraio 1585/86[196], che vietava, tra le altre cose, di "alienare, vendere, contrattare, comprare, scritture pubbliche". In seguito a questo bando il Sangallo qualche anno dopo indirizzò un memoriale al granduca, esprimendo il timore che venissero venduti e dispersi documenti provenienti dal convento delle monache di Sant'Ambrogio; fu disposta una ispezione in seguito alla quale l'Auditore Niccolò Dell'Antella concluse che i documenti non erano poi così importanti, e quindi potevano essere venduti.

Un altro tema ricorrente nelle leggi emanate da Ferdinando I durante tutto il suo governo è la circolazione delle monete forestiere: il granduca

193 Cfr. M. SAVELLI, *Pratica universale*, Firenze, Giuseppe Cocchini, Stamperia della Stella, 1665.
194 Cfr. 1606.08: il bando non ha titolo.
195 "La Bibliofilia", 59/2-3, 1957, pp. 147-154.
196 Cfr. 1586.03.

vuole regolamentare la loro introduzione, per evitare che ne siano importate di bassa lega, e quindi stabilisce quali sono le monete estere che possono essere spese nel granducato e ne definisce la loro valuta ufficiale. I provvedimenti presi hanno carattere sia generale, cioè validi per tutto il granducato, sia particolare, cioè destinati a particolari zone, in genere quelle di confine, dove ogni tipo di contrabbando era più facile. Tra le leggi generali si deve ricordare la *Provvisione sopra la valuta delle monete forestiere nella città di Fiorenza, et tutte le città, et terre del dominio fiorentino* dell'11 aprile 1589[197], valevole per un anno, che sarà prorogata sia l'anno successivo con la *Proroga fatta a beneplacito di S.A.S. sopra la valutatione delle monete forestiere et insieme la dichiaratione et valutatione d'alcune monete battute nella Zecca di Bologna* del 6 aprile 1590[198], sia quello dopo ancora con la *Provisione sopra la valuta delle monete, et quattrini neri forestieri* del 1° marzo 1590/91[199]. Negli anni successivi non bisogna dimenticare il *Bando sopra il non potersi spendere quattrini forestieri*, emanato il 9 dicembre 1600[200] e poi di nuovo l'11 dicembre 1603[201], per non parlare poi di un decreto sulla valuta delle monete lucchesi del 30 giugno 1607[202] e una deliberazione circa il giusto peso degli zecchini veneziani e degli ungheri del 10 gennaio 1608/09[203], uno degli ultimi provvedimenti emanati da Ferdinando.

Quanto ai bandi destinati a luoghi particolari, appena divenuto granduca nel 1588 Ferdinando I pensa sia a Pisa, con la *Provvisione sopra la valuta delle monete forestiere che si danno, et ricevano circa il contrattare, et altro nella città di Pisa, et luoghi convicini* del 15 marzo 1587/88[204], sia a Pescia, alla Valdinievole e ad Altopascio con un bando simile emanato il 16 aprile 1588[205]. E l'anno successivo ecco la *Provisione sopra la valuta delle monete forestiere nelle terre della Romagna di S. Alt. S. et di là dall'alpe* del 31 gennaio 1588/89[206].

[197] Cfr. 1589.08.
[198] Cfr. 1590.04.
[199] Cfr. 1591.04.
[200] Cfr. 1600.06.
[201] Cfr. 1603.02.
[202] Cfr. 1607.03.
[203] Cfr. 1609.01.
[204] Cfr. 1588.04.
[205] Cfr. 1588.06.
[206] Cfr. 1589.03.

Nel 1588, come si è visto, Ferdinando I si interessa a Pisa, ma non con quel solo bando: il 21 giugno emana un provvedimento a favore dello Studio di Pisa, il *Bando che non si possa andare a studiare fuori delli stati di S.A.S. ma che ciascuno suddito di quella vadia a Pisa per udir i lettori di detto Studio*[207], ma soprattutto l'8 luglio, con la *Provisione della fiera da farsi nella città di Pisa dua volte l'anno con sue franchigie, et essentioni*[208], concede di nuovo a Pisa le fiere che Francesco I aveva vietato appena divenuto granduca, il 9 novembre 1574[209]. Ferdinando I vuole promuovere lo sviluppo del commercio a Pisa, e in questa direzione si muove, creando sia una nuova Zecca sia altre fiere, le "fiere dei cambi". Riguardo alla Zecca viene emanata la *Provvisione et ordine di S.A.S. ... sotto dì 21 di luglio 1595 sopra la nuova Zecca eretta nella città di Pisa per battere scudi d'oro o scempi, o doppi, ducatoni, et talleri*[210], mentre per le fiere bisogna ricordare la *Provisione sopra le fiere de cambi erette da sua Altezza serenissima nella città di Pisa* del 26 maggio 1596[211], i *Capitoli delle fiere de cambi di Pisa* del 13 maggio 1597[212], e un bando sopra le procure nelle fiere dei cambi del 2 marzo 1605/06[213]. Viene stabilito che, oltre alle due fiere "di mercanzia", si facciano in Pisa 4 volte l'anno delle fiere dove si possa "far negotj di cambi per li nostri sudditi, et qualsivoglia forestieri".

Inoltre, il granduca favorisce l'immigrazione nella città di Pisa, così come in quella di Livorno, con due provvedimenti: *Habilità, privilegii, et esentioni, che il serenissimo gran duca di Toscana concede a quelli, che verranno nel presente anno 1590 et 1591 ad abitare con le loro famiglie nella città di Pisa* dell'8 novembre 1590[214] ed *Esentioni concesse da S.A.S. a quelli che di presente non habitano li stati sua, quali verranno ad abitare Pisa o Livorno* del 30 marzo 1591[215]. Sono gli anni in cui infuria la terribile carestia, come abbiamo già visto: lo scopo di Ferdinando è favorire chi intende stabilirsi nelle città di Pisa e Livorno per lavorare e commerciare, scoraggiando però chi vi si volesse trasferire,

[207] Cfr. 1588.08.
[208] Cfr. 1588.11.
[209] Cfr. 1574.19.
[210] Cfr. 1595.08.
[211] Cfr. 1596.06.
[212] Cfr. 1597.03.
[213] Cfr. 1606.04.
[214] Cfr. 1590.16.
[215] Cfr. 1591.07.

spinto dalla fame, "solamente per sfamarsi il presente anno". Così recita espressamente il primo bando, che perciò stabilisce che chi vuole godere delle previste esenzioni depositi presso il Monte di pietà di Pisa trecento scudi, oppure investa tale somma comprando beni stabili nella città di Pisa. Chi avesse adempito a tali obblighi, avrebbe potuto beneficiare di privilegi non indifferenti: ad esempio, chi è pescatore potrà vendere il pesce al prezzo che gli parrà, senza pagare alcuna tassa agli Ufficiali di grascia. Ma soprattutto è stabilito che non potranno essere inquisiti né puniti per alcun precedente delitto (escluso l'omicidio e la ribellione) commesso all'estero, e neppure potranno essere "molestati" né "convenuti" per debiti. Il secondo bando aggiunge che chi andrà a lavorare a Pisa potrà introdurvi arnesi e mobili senza dover pagare alcuna gabella.

Nelle raccolte della Biblioteca Nazionale esiste un bando gemello a quello dell'8 novembre 1590[216] (stessa data di emanazione, stesso titolo, oltre che stessa magistratura emanante e stesso sottoscrittore) destinato alla "terra e porto" di Livorno. Lo sviluppo di Livorno, avviato da Francesco I negli anni 1575-77, in realtà langue fino al 1590: in quell'anno conosce un notevole impulso, in seguito a circostanze eccezionali favorevoli. In quell'anno di terribile carestia Livorno diviene il più importante centro di smercio del grano nel Mediterraneo occidentale: il grano, che arrivava nel porto sia dal Nord Europa che dal Nord Africa, veniva poi smistato e avviato negli stati italiani ed europei che ne facevano richiesta. Livorno viene ad avere dunque un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento di molti stati italiani ed europei, e lo sviluppo del commercio favorisce anche l'ingrandimento della città e accresce la sua importanza. Inoltre, tra il 1590 e il 1591 Ferdinando I concede a Livorno, come abbiamo visto, privilegi particolari, che verranno ampliati il 12 febbraio 1591/92[217] con la *Deliberatione ... sopra l'essentioni, et privilegij di nuovo concessi a tutti quelli che andranno ad habitare, et habitassino nella terra di Livorno, et suo capitaneato*: tra i benefici aggiunti c'è, ad esempio, una facilitazione prevista per i marinai che, se compreranno casa a Livorno, potranno pagarla sborsando subito solo un terzo del prezzo e poi a rate, in 6 o 7 anni.

[216] Cfr. G. Bertoli, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit., 563.1.

[217] Cfr. 1592.01: in Archivio ne esistono 2 edizioni, in BNCF altre 2.

Ma soprattutto, il 30 luglio 1591, vengono emanati i *Privilegi de' mercanti levantini et ponentini*, che insieme alla *Ampliatione de' privilegi di mercanti levantini et ponentini* del 10 giugno 1593 costituiscono le cosiddette "livornine"[218]. Il granduca concede a mercanti di qualsiasi nazione, anche "Ebrei, Turchi, Mori", di abitare e lavorare a Livorno per 25 anni, beneficiando di molte esenzioni e soprattutto liberi di esercitare la propria religione: per la colonia ebraica è prevista anche una giurisdizione, sia civile che criminale, separata. Curiosamente queste due leggi, pur così importanti, sono circolate solo manoscritte per tutto il '700: infatti non ne esiste esemplare a stampa né nelle raccolte dell'Archivio né in quelle della Biblioteca Nazionale, e il Cantini pubblica solo la seconda[219], con il titolo *Privilegi che S.A.S. concede a diverse nazioni abitanti in Livorno*, precisando "estratti dal registro delle deliberazioni pubbliche che si conserva nell'archivio del Magistrato Supremo".

Ferdinando I continua ad interessarsi allo sviluppo di Livorno anche nei primi anni del '600: dopo aver emanato l'11 settembre 1603 un *Nuovo decreto, et dichiaratione intorno a privilegii, et esentioni di Livorno*[220], con cui si stabilisce che i beni immobili, se venduti a forestieri, perdano i previsti privilegi, il granduca ritiene che, in seguito all'aumento del commercio, sia divenuto necessario regolamentare la dogana, ed ecco la *Nova provisione con la nota et oblighi de ministri della dogana di Livorno* ... del 29 maggio 1604[221]. Per non dimenticare poi la *Legge del nuovo aggiunto all'antico territorio di Livorno* del 14 aprile 1606[222]: quello è un anno importante per Livorno, che assume ufficialmente il titolo di città. Grande è stato lo sviluppo nei 15 anni passati dal 1590: il compito che Ferdinando I si era prefisso, di potenziare la città, facendone un polo del commercio con l'estero, è stato raggiunto. La cartina allegata all'esemplare della legge conservato in Archivio, che riproduce, tratteggiandone i confini, il territorio di Livorno prima dell'ampliamento e quello dopo l'aggiunta, che include vaste terre alle spalle della città, ne evidenzia la crescita.

[218] Cfr. *Le «livornine» del 1591 e 1593*, a cura di L. FRATTARELLI FISCHER e P. CASTIGNOLI, Livorno, 1987.
[219] Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XIV, pp. 10-22.
[220] Cfr. 1603.01.
[221] Cfr. 1604.05.
[222] Cfr. 1606.05.

Per terminare questo *escursus* sulle leggi emanate durante il governo di Ferdinando I, non si può dimenticare il gran numero di bandi su gioco e scommesse: a giudicare da questo se ne può dedurre che entrambi dovevano essere molto praticati, troppo, e perciò il granduca sente la necessità di sottoporli a regolamento. Si scommetteva sulle "promotioni di cardinali"[223], sulla "sede vacante"[224] e sulla elezione del pontefice[225], sulla "vita e morte dei papi"[226]: evidentemente in quegli anni l'elezione sia dei cardinali che del pontefice era al centro delle scommesse! Bisogna d'altra parte ricordare che, dopo la morte di Sisto V nel 1590, si succedettero ben quattro papi in due anni. In un primo tempo il granduca tenta di stabilire un regolamento riguardo alle scommesse, soprattutto ordinando che siano nominati 20 sensali che le gestiscano e le controllino; ben presto, però, si deve essere accorto di non essere riuscito a eliminare le frodi e i disordini in quella materia, per cui, a partire dal bando del 27 dicembre 1589[227], le scommesse vengono definitivamente vietate.

Quanto al gioco, è vietato sia il gioco di carte[228], sia il gioco di dadi[229], sia il gioco "di ventura"[230], sia quello "a credenza"[231]; inoltre il granduca ribadisce il divieto di "tenere giuochi e biscazze"[232], inasprendo le pene, che oltre a quelle stabilite nelle leggi precedenti, prevedono ora per il colpevole il "dover servire alle galere di S.A.S. per forzati". E su questa materia il 21 maggio 1602 emana anche la *Innovazione della legge e prohibitione del tener giuoco e biscazze. Publicata sotto dì 18 di maggio 1579 e prohibitione del giocarsi nell'osterie a qualsivoglia sorte di giuochi*[233]. È regolato da norme partico-

[223] Cfr. 1588.02 (in Archivio esiste una edizione, in BNCF un'altra), 1589.21, 1589.24, 1590.03.

[224] Cfr. 1589.21.

[225] Cfr. 1591.08, 1592.04.

[226] Cfr. 1592.04.

[227] Cfr. 1589.24.

[228] Cfr. 1591.03 (in Archivio ne esistono ben 5 edizioni), 1596.04 (3 edizioni), 1607.06 (una edizione in Archivio, in BNCF un'altra).

[229] Cfr. 1591.03, 1594.08.

[230] Cfr. 1591.22.

[231] Cfr. 1596.04.

[232] Cfr. 1596.04.

[233] Cfr. 1602.05: in Archivio abbiamo 2 edizioni, entrambe del 1602, in BNCF un'altra sempre del 1602.

lareggiate il gioco dei tarocchi che ha luogo nell'"orto di Santa Maria Nuova", secondo un bando del 20 giugno 1606[234]: possono parteciparvi solo cittadini "statuali" (cioè iscritti tra i cittadini e perciò partecipanti al governo dello stato) e maggiori di 25 anni, possono giocare solo certi giochi, e soltanto fino "all'Ave Maria delle 24 hore". E pochi mesi dopo, il 3 febbraio 1606/07[235], vengono stabilite rigide norme per chi va ad assistere al gioco del calcio in Piazza Santa Croce: per non disturbare i giocatori, gli spettatori non solo devono stare dietro gli steccati, ma seduti sulle panche. Chi trasgredirà sarà portato in carcere, escludendo però i minori di 14 anni, che saranno soltanto allontanati; ma, se il colpevole non è "cittadino e statuale", la pena sarà maggiore, e oltre al carcere, gli saranno somministrati "tratti dua di fune da darsegli in sul luogo".

Proprio in questi anni, il 4 settembre 1606 e il 17 agosto 1607, troviamo i primi bandi di una lunga serie "per causa di peste"[236], di cui in precedenza ne conosciamo soltanto uno, del primo aprile 1589[237].

3.3. Cosimo II

La piaga della peste si riproporrà poi sempre più frequentemente negli anni di governo di Cosimo II, per culminare negli anni '30 del XVII secolo, sotto Ferdinando II. Cosimo II, divenuto granduca il 3 febbraio 1609 alla morte di Ferdinando I, si troverà quindi a dover affrontare questo problema già l'anno successivo al suo arrivo al governo: nel 1610 deve emanare due bandi, il 16 ottobre e il 23 dicembre[238], che vietano commerci e scambi con paesi sospetti di peste, per evitarne la diffusione. L'anno successivo ne troviamo addirittura cinque[239], il 15 gennaio, il 30 luglio, il 27 agosto, l'8 ottobre e il 20 dicembre, e ancora tre sia nel 1613[240] (il 26 giugno, il 21 agosto e il primo ottobre), che nel 1615[241] (il 10 gennaio, il 23 settembre e il 17 ottobre). Nel 1616 vengono emanati quattro

234 Cfr. 1606.09.
235 Cfr. 1607.01.
236 Cfr. 1606.15 e 1607.04.
237 Cfr. 1589.06.
238 Cfr. 1610.08, 1610.10.
239 Cfr. 1611.01, 1611.06, 1611.10, 1611.11, 1611.12.
240 Cfr. 1613.03, 1613.06, 1613.11.
241 Cfr. 1615.01, 1615.08, 1615.09.

bandi riguardo alla peste: il 18 marzo, il 2 aprile, il 21 maggio e il 19 ottobre[242]. Negli anni successivi c'è un calo di frequenza: dopo due bandi nel 1617[243] (il 10 maggio e il 30 settembre), troviamo un bando solo nel 1618[244] (il 14 luglio) e due nel 1619[245] (il 20 settembre e il 30 ottobre).

Sempre in tema di sanità è interessante un bando emanato da Cosimo II il 30 giugno 1616: è la *Provisione de mol. mag. sig. Uffitiali della sanità. Che li beccai mantenghino netti li scannatoi, non si possa scannare o sventrare bestie per le strade, che li minugiai*[246] *votino le budella in Arno fuori delle porte, che non si possino macerare gl'avanzi delle caldaie da trar la seta, e che l'immondezze si portino in Arno e si buttino di sul Ponte alla Carraia nel luogo destinato*[247]. Il granduca vuole tutelare la salute pubblica, ed a questo scopo ordina di trasportare i rifiuti e l'immondizia nei luoghi prescelti per la discarica.

Cosimo II, arrivato al governo molto giovane (era nato il 12 maggio 1590) e destinato a morire altrettanto giovane, si troverà ad affrontare in questi pochi anni, oltre a ripetute epidemie di peste, come abbiamo visto, anche un'altra carestia, nel 1619. Questa, anche se non fu così grave come quella del 1590-91, rese necessari i soliti provvedimenti (divieto di estrazione del grano, obbligo delle portate), in modo che i raccolti fossero sufficienti al consumo del granducato. Inoltre, per aiutare i contadini, veniva loro concesso dai padroni o dai bottegai grano o biade a credito; l'anno successivo alla carestia, nel 1620, prevedendo che il raccolto sarà buono, e che i contadini potranno restituire il loro debito, per aiutarli ancora una volta, evitando speculazioni da parte dei proprietari e dei bottegai, è emanato il *Bando de' molto illustri, e clarissimi signori Luogotenente, e Consiglieri. Per li contadini, pigionali, et altre povere persone, che havessero preso, o compero grano, biade, o altro, dalli loro padroni, bottegai, o altri, a credenza, che rendino tante misure, quanto hanno ricevuto, e non più* dell'8 luglio[248]. La legge (che ne rinnova una uguale emanata da Ferdinando I il 26 giugno 1598[249]) viene però

[242] Cfr. 1616.03, 1616.04, 1616.06, 1616.08.
[243] Cfr. 1617.01, 1617.06.
[244] Cfr. 1618.05.
[245] Cfr. 1619.15, 1619.19.
[246] Coloro che conciano e lavorano le budella degli animali, in genere per ricavarne corde per strumenti musicali.
[247] Cfr. 1616.07.
[248] Cfr. 1620.04.
[249] Cfr. 1598.02.

annullata il 21 agosto dello stesso anno[250], ma contestualmente all'annullamento ne viene emanata un'altra simile. Si vuole così correggere una interpretazione errata della prima legge, come è detto esplicitamente nel preambolo della seconda: la restituzione di grano e biade non era da ritenersi dovuta anche nei confronti dell'Ufficio dell'abbondanza, che durante la carestia ne aveva distribuito ai rappresentanti delle comunità, per incarico del governo.

In quell'anno di carestia Cosimo II emana anche due bandi che hanno lo scopo di tenere basso il prezzo del vino "di piano", cioè di minor pregio, contrastando l'ingordigia degli incettatori: il *Bando di non si potere condurre, né vendere in Firenze li vini vermigli di piano infiascati* del 20 settembre 1619[251], che richiama in vigore un bando identico del 6 agosto 1611[252], e il *Bando del non si poter condurre vini nostrali a Pisa, e Livorno* del 9 novembre 1619[253]. Ma già l'anno precedente troviamo ben 4 bandi che colpiscono l'incetta del vino e tentano di calmierarne il prezzo: se ne deduce che, per le speculazioni di alcuni, il prezzo del vino doveva aver raggiunto livelli troppo alti. Ne è dunque vietata la vendita a fiaschi, che poteva provocare un aumento dei prezzi: si vedano il *Bando che per tutto ottobre MDCXVIII non si possa vendere vini di piano infiascati, et che ciascuno possa vendere vino a fiaschi nella città di Firenze* del 27 gennaio 1617/18[254], il *Bando che da settembre in là sia finita la facultà data di vendere vino a fiaschi in Firenze* del 18 agosto 1618[255], nonché il *Bando che la facultà data del vendere vino a fiaschi in Firenze duri per tutto ottobre 1618*[256] del 26 settembre 1618. Per non dimenticare poi il *Bando che gl'osti et albergatori non possino vendere vino a altri osti* del 1° dicembre 1618[257]: anche questo vuole colpire l'incetta del vino fatta dagli speculatori.

Sempre del 1619 è una importante legge che ha lo scopo di rimpinguare le finanze dello stato, istituendo una nuova tassa, sul bollo delle carte da gioco, sia quelle fabbricate in Toscana, sia quelle importate dall'estero: è il *Bando sopra la tassa del bollo delle carte. Da pagare per qualunque*

[250] Cfr. 1620.06.
[251] Cfr. 1619.14.
[252] Cfr. 1611.07.
[253] Cfr. 1619.20.
[254] Cfr. 1618.01.
[255] Cfr. 1618.06.
[256] Cfr. 1618.07
[257] Cfr. 1618.09.

mazzo di esse, che si fabbricheranno, introdurranno, et useranno in qualsivoglia modo per giocare in tutti li stati di S.A.S. nostro signore, applicata al monastero delle Convertite, et altri luoghi, e servizij pij del 3 dicembre 1619[258]. Cosimo II con questo bando cerca di raggiungere due scopi: oltre ad aumentare le entrate fiscali del granducato, vuole colpire il gioco che, come è detto nel preambolo della legge, era sempre praticato nonostante tutte le leggi che lo proibivano, così che "i poveri per la spesa siano più ritenuti dal giocare, e gl'altri almeno patischino questo peso a benefitio de' luoghi pij".

Un altro provvedimento importante da ascrivere a Cosimo II è il *Bando riforma e nuova eretione del Collegio delli avvocati fiorentini, e dell'altri avvocati, che non saranno del Collegio, ma descritti nella matricola dell'Arte de giudici e notai. E le qualità e requisiti, che devono havere* ... dell'11 marzo 1611/12[259]: la legge, che fu ripubblicata più volte fino alla fine del XVII secolo, riguarda i nuovi statuti del Collegio degli avvocati e stabilisce norme valide per gli avvocati.

La legislazione sulla caccia e la pesca, che fino ad allora era costituita in generale da provvedimenti particolari su singole bandite, è riunita e resa organica da Cosimo II con due provvedimenti generali emessi a pochi anni di distanza l'uno dall'altro: entrambi prevedono norme sia generali, per regolare la caccia e la pesca in tutto il territorio del granducato, sia particolari, relative alle varie bandite istituite dai granduchi. Il primo, il *Bando generale di bandite, e sbandite, di caccie, uccellagioni, e pesche* del 17 settembre 1612[260], viene ripubblicato nel 1615 e nel 1617. L'anno successivo, il 6 giugno 1618, è emanato il secondo, con titolo identico all'altro, ma molto più ampio e particolareggiato. In Archivio non esiste una edizione di questa seconda legge, che è presente invece nelle raccolte della Biblioteca Nazionale[261]: colpisce la mancanza di un esemplare di una legge così importante nelle raccolte dell'Archivio. Vi troviamo però un *Sommario d'alcune prohibizioni comprese nel bando generale di caccie, pesche, et uccellagioni. Publicato adì 6 di giugno 1618 per i luoghi del dominio fiorentino fuori delle bandite*[262], senza data di emanazione ma stampato nel 1618.

[258] Cfr. 1619.22: ne esistono 4 edizioni.
[259] Cfr. 1612.02: ne esistono 4 edizioni.
[260] Cfr. 1612.03.
[261] Cfr. G. BERTOLI, *Appendice*, cit., 753.1.
[262] Cfr. 1618.04.

Collegata alla caccia è anche la legislazione sulle armi e le munizioni: si veda ad esempio la *Renovazione del bando del primo di luglio 1583 prohibente il non poter tenere, né usare munizione minuta, etc. et revocazione, et annullazione delle licenzie, et facultà di tenere, portare, et usare le palline, e munizione minuta, con nuove pene contro chi abusasse la facultà delli escati*[263] dell'8 febbraio 1615/16[264]. È da segnalare la frequenza delle leggi sul divieto delle armi durante il governo di Cosimo II: tali provvedimenti spaziano dal generale (si veda il *Bando dell'armi, et della revocatione delle licenze* del 22 giugno 1611[265]) al particolare. I provvedimenti specifici comprendono sia il *Bando et misura de bastoni ferrati da potersi tenere, et usare da cittadini fiorentini* del 23 gennaio 1614/15[266], sia il *Bando e prohibitione dell'entrare i forestieri nelli stati di S.A.S. con archibusi a ruota, et ordine e modo da tenersi per quelli che vi entreranno con dette armi* del 28 giugno 1610[267], sia - ancora - il *Bando et ordine del modo da tenersi per li padroni in dar nota de' loro servitori nella cancelleria del magistrato degli Otto per poter portar l'arme* del 16 settembre 1619[268].

In genere da questi divieti sono esclusi i "descritti" nelle "bande" granducali, cioè coloro che sono arruolati nelle milizie: la condizione privilegiata dei descritti, già presente durante il governo dei precedenti granduchi, tende ad aumentare. Sotto Cosimo II sono frequenti i bandi che riguardano i privilegi non solo delle "bande" in generale, ma anche di particolari corpi armati, come le "corazze" della Valdichiana (*Ordinatione, et dichiaratione del sereniss. gran duca di Toscana ... concernente l'ampliatione delli privilegij delle corazze della Valdichiana* del 4 novembre 1615[269]), la moschetteria (*Ordini nuovi de signori Commessarii delle bande fatti con l'approvazione di S.A.S. sopra la moschetteria* del 6 aprile 1610[270]) o gli archibugieri a cavallo (*Capitoli e privilegi concessi alla nuova milizia equestre, o alli archibusieri a cavallo della provincia di Romagna* del 23 febbraio 1618/19[271]).

[263] Escato: terreno cosparso di becchime per attirarvi gli uccelli e catturarli.
[264] Cfr. 1616.01.
[265] Cfr. 1611.05.
[266] Cfr. 1615.02.
[267] Cfr. 1610.04.
[268] Cfr. 1619.13.
[269] Cfr. 1615.10: una edizione in Archivio, in BNCF un'altra.
[270] Cfr. 1610.02.
[271] Cfr. 1619.06.

Non manca, nella legislazione emanata da Cosimo II, un bando legato alla vita del palazzo granducale, come il *Bando contro chi ruba argenti, o oro del palazzo, e corte di S. Altezza S. e modo da tenersi da chi compra, o impegna argenti, o ori* del 19 febbraio 1618/19[272]: per scoraggiare sia il furto, soprattutto di piatti d'argento usati in occasione delle "foresterie"[273], sia la ricettazione da parte di orefici, Ebrei, rigattieri, battilori, tiralori e fonditori, il bando prevede per i possibili ricettatori l'obbligo di tenere un registro degli oggetti comprati e, per il colpevole del furto, una pena severissima, la forca. Ma, nonostante tale pena, i ladri continuavano ad agire: pochi anni dopo, l'11 aprile 1624[274], troviamo un *Bando contro a chi ruba argenti di palazzo dell'AA. Serenissime*, emanato da Ferdinando II dopo il furto di gran quantità di piatti avvenuto "con l'occasione delle forestarie del mese di marzo prossimo passato". Il bando promette sia l'impunità a chi denuncerà i complici sia un premio di seicento scudi a chi aiuterà a trovare il colpevole.

3.4. Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria

Alla morte di Cosimo II, il 28 febbraio 1621, il figlio Ferdinando era minorenne, essendo nato il 14 luglio 1610, e il padre nel suo testamento aveva disposto che fino alla sua maggiore età il governo del granducato fosse gestito da due tutrici, la nonna Cristina di Lorena, vedova di Ferdinando I, e la madre Maria Maddalena d'Austria, coadiuvate da un Consiglio di reggenza. Fino al 14 luglio 1628 i bandi saranno dunque emanati dal granduca e dalle "Serenissime tutrici".

Ma nel suo testamento Cosimo II aveva disposto anche un legato a favore della moglie Maria Maddalena d'Austria[275]: vita natural durante ella avrebbe avuto il governo, con giurisdizione civile e criminale, sulla podesteria di Colle Val d'Elsa e il vicariato di San Miniato. Anche Cristina di Lorena godeva di un legato simile, lasciatole per testamento dal marito Ferdinando I, che le conferiva il governo dei capitanati di Montepulciano

[272] Cfr. 1619.05.
[273] È oscuro il significato di questo termine in questo contesto.
[274] Cfr. 1624.07.
[275] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. XV, p. 232: *Deliberatione sopra il legato del granduca Cosimo II a favore della granduchessa del dì 12 marzo 1621 ab Inc.*

e Pietrasanta[276]. Così nel secondo decennio del '600 assistiamo ad un fenomeno interessante: accanto al bando generale, valido per tutto il granducato, emanato da Ferdinando II e le tutrici, troviamo talvolta altri due bandi, identici sia nel titolo che nella sostanza e firmati dallo stesso sottoscrittore, ma emanati dalle due tutrici per i rispettivi domini. Si vedano, ad esempio, il *Bando delli spettabili signori Ufiziali di grascia del darsi le portate dell'olio che ciascuno si trova di presente*, emanato da Ferdinando II e le tutrici il 16 gennaio 1623/24[277], e accanto ad esso quello emanato il 24 gennaio 1623/24 da Maria Maddalena d'Austria per Colle Val d'Elsa e San Miniato[278] e quello del gennaio 1623/24, emanato da Cristina di Lorena per Montepulciano e Pietrasanta[279]. Lo stesso caso si verifica anche l'anno successivo con un bando dal titolo uguale, anche se in Archivio manca il bando emanato da Maria Maddalena d'Austria[280], e con il *Bando delli SS. Ufiziali di grascia della città di Firenze. Che non si possa incettare olio; e del darsi le portate dell'olio* sia nel 1629[281] che nel 1630[282].

Maria Maddalena d'Austria come signora di Colle Val d'Elsa emana anche la *Prammatica della città di Colle. Sopra le vesti, et ornamenti, con alcuni ordini circa l'Arti, et esercitij di mercatura. Compilata per i Deputati di balìa dal generale Consiglio di detta città. Confermata dall'università e Consiglio grande, et approvata dalla serenissima arciduchessa Maria Maddalena d'Austria gran duchessa di Toscana, signora e padrona della medesima città, per decreto della clarissima Pratica di S.A.S. li 14 aprile 1628*[283].

3.5. Ferdinando II

I primi anni di governo del giovane Ferdinando II e delle sue tutrici sono caratterizzati da difficoltà finanziarie legate tra l'altro, nell'ambito

[276] Cfr. E. REPETTI, *op. cit.*, vol. III, Firenze, 1839, s.v. Montepulciano, p. 479. In *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXXI, s.v. Cristina di Lorena, p. 39: "secondo i patti nuziali".
[277] Cfr. 1624.01.
[278] Cfr. 1624.02.
[279] Cfr. 1624.03.
[280] Cfr. 1625.06 e 1625.07.
[281] Cfr. 1629.02, 1629.03 e 1629.04.
[282] Cfr. 1630.02, 1630.03 e 1630.04.
[283] Cfr. 1628.05.

di una generale crisi economica europea negli anni 1619-22, ad una situazione monetaria resa grave nel 1621 dall'introduzione nello stato di monete estere di bassa lega e dall'esportazione o imboscamento o alterazione delle monete toscane. Si rende così necessaria l'emanazione di una serie di provvedimenti a protezione delle monete toscane, che vanno dalla *Rinovatione de bandi sopra la valuta delle monete forestiere. Con prohibitione dell'altre non valutate, e delle crazie, e quattrini neri forestieri, e di tutte le monete tose, e dell'aggio nelle monete fiorentine, e prohibizione al banco publico, et a camarlinghi di dare, e ricevere moneta forestiera. Tassatione rinnovata delle monete forestiere permesse* del 6 agosto 1621[284] alla *Legge sopra la proibizione delle monete fiorentine tose, o stronzate, e di tutte le monete forestiere. E che l'oro non facci pagamento* del 9 dicembre 1621[285], alla *Nuova ordinazione per prohibire li quattrini forestieri, le crazie, gazzette, et altre monete di simil valuta forestiere* del 7 giugno 1622[286] e alla *Nuova, et ultima ordinazione per prohibire le monete forestiere* del 23 settembre 1622[287]. Provvedimenti simili contro le monete forestiere sono poi emanati costantemente durante tutto il regno di Ferdinando II.

Dal punto di vista economico la crisi viene affrontata poi da Ferdinando II su vari fronti: continuando ad esigere imposte e anzi creandone di nuove, concedendo monopoli ai privati, creando Monti per incrementare il debito pubblico e cercando di aiutare sia le Arti che i poveri.

Le tasse, oltre a quelle consuete, ad es. sul sale[288], sulla farina[289], sulla carne[290], sul vino[291], sulla carta[292], sulle merci trasportate[293], sulla costruzione degli Uffizi[294], colpiscono anche le camere locande[295], i contratti[296],

[284] Cfr. 1621.07.
[285] Cfr. 1621.13.
[286] Cfr. 1622.04.
[287] Cfr. 1622.08.
[288] Cfr. 1626.03, 1656.01, 1658.08, 1660.05, 1664.15, 1668.11.
[289] Cfr. 1622.07, 1632.12, 1637.11, 1652.27.
[290] Cfr. 1632.14, 1632.22, 1632.27, 1655.05, 1655.17, 1658.04, 1666.13.
[291] Cfr. 1622.13, 1639.02.
[292] Cfr. 1647.06, 1648.03, 1665.03, 1665.12, 1666.14.
[293] Cfr. 1654.01.
[294] Cfr. 1628.07, 1657.10.
[295] Cfr. 1649.18.
[296] Cfr. 1664.12.

le doti condizionate[297] e le cause[298]. Per evitare che siano frodate le gabelle si arriva ad emanare il *Bando della proibizione dell'acqua salata* del 20 marzo 1625/26[299]: è vietato ricavare il sale facendo bollire l'acqua di una fonte di acqua salata posta vicino a Dovadola. In occasioni eccezionali invece era prevista una esenzione dalle gabelle, come nel *Bando per l'esenzioni delle gabelle per le nozze* del 4 giugno 1661[300]: in occasione delle nozze del futuro Cosimo III con Margherita Luisa d'Orleans, è esentato dal pagare le gabelle chi porterà a Firenze "ova, vitelle di latte piccole del solito peso, pollami d'ogni sorte, e d'India, uccellami d'ogni sorte, e piccioni d'ogni sorte".

Uno dei provvedimenti più importanti in materia di imposte è la *Ordinatione, et legge sopra il bollo della carta, e fogli sigillati, da usarsi per gl'instrumenti, atti publici, et altro. Publicata il dì 5 di gennaio 1645*[301] (1646 secondo lo stile comune), che introduce l'uso della carta da bollo per aumentare l'entrate del granducato; a questa disposizione pochi mesi dopo si aggiunge la *Nuova ordinatione, et legge sopra il bollo della carta, e fogli sigillati. Da usarsi per gl'istrumenti, atti giuditiarij, et altro. Pubblicata il dì 29 di maggio 1646*[302]. Ma appena un anno dopo, il 23 luglio 1647, una deliberazione abolisce ogni legge sopra il bollo della carta[303].

Talvolta la riscossione di una gabella veniva data in appalto: si vedano ad es. la gabella della carta, cenci e carnicci[304], la gabella della carne porcina[305], e la tassa che devono pagare gli artieri dei vicariati di San Giovanni Valdarno, Certaldo e Scarperia per la "fabbrica dei magistrati", cioè l'attuale palazzo degli Uffizi[306].

Gli appalti, cioè la concessione a privati del monopolio per la fabbricazione, l'importazione o la vendita di determinate merci, avevano già fatto la loro comparsa nella seconda metà del '500, ma erano rari: si veda ad es., oltre

[297] Cfr. 1665.01.
[298] Cfr. 1621.11, 1634.15, 1652.03, 1669.04.
[299] Cfr. 1626.03.
[300] Cfr. 1661.06.
[301] Cfr. 1646.03.
[302] Cfr. 1646.17.
[303] Cfr. 1647.13.
[304] Cfr. 1647.06, 1648.03, 1665.03, 1665.12, 1666.14.
[305] Cfr. 1666.13.
[306] Cfr. 1657.10.

a quelli sulla fabbricazione e vendita del salnitro e della polvere da sparo[307] e dell'acquavite[308], che saranno poi riemanati più volte nel corso del '600, il *Bando sopra le cere bianche. A dì XVIII di maggio 1583*[309], che, in seguito all'appalto concesso a certi "imbiancatori" di Livorno, vieta sia di importare la cera bianca sia di imbiancare la cera gialla, e il *Bando della proibizione delle gabbie da cavare olio, e de estrarre, e incettare giunchi* del 7 giugno 1594[310], che, in seguito all'appalto, concesso ad un certo "Don Antonio de Zurita alias d'Austria", di fabbricare a Livorno le gabbie per spremere le olive, ne vieta la fabbricazione a chiunque altro. Quest'ultimo bando è particolarmente curioso e interessante perché, volendo convincere chi ha frantoi ad adottare questo tipo di gabbie, ci dà una minuziosa descrizione della frangitura delle olive, magnificando i vantaggi delle nuove gabbie: "Facendo intendere a tutti quelli che fanno frantoio da olio che con queste gabbie si può strigner molto più forte che non si faceva con quelle gabbie che s'usavano prima, et si viene a cavare più quantità d'olio più chiaro, et netto che non era quello che si cavava con quell'altre gabbie ordinarie, che per esser lor tanto rade, semplici et sottili duravono molto poco, et veniva a uscire et schizzar fuora la pasta dell'ulive, la qual pasta chi vuole cavare interamente l'olio bisogna macinarla tanto che venga stiacciato il nocciolo, et che diventi che paia quasi unguento, et per far meglio bisogna metterne poche staia de ulive per macinata, che in quel modo si viene a stiacciare il nocciolo, et si viene a cavar quell'olio che restava nell'anima con maggior facilità, se di già il mulino non fussi a acqua, che essendo il frantoio in luogo dove la macina va per forza d'acqua si può mettere quella più quantità d'ulive che si vuole, sì come se ne è fatto la esperienza più volte, et trovatone l'augmento del quinto più in circa".

Dagli anni '40 del XVII secolo si registra un notevole aumento della concessione di appalti che riguardano sia le merci sia le attività più svariate: si vedano, ad esempio, il bando senza titolo, ma successivo al marzo 1647/48, con cui viene messo all'incanto il "provento", cioè l'affitto del "mercato vecchio"[311] per 3 anni[312], e il *Bando del privilegio delli stampatori*

[307] Cfr. 1588.15, 1590.18.
[308] Cfr. 1604.08.
[309] Cfr. 1583.08.
[310] Cfr. 1594.06.
[311] Il mercato vecchio occupava una parte dell'attuale Piazza della Repubblica.
[312] Cfr. 1648.07.

granducali del dì XVII novembre MDCLXV[313], con cui il privilegio è concesso per 5 anni a Vincenzo Vangelisti e Piero Matini. Il primo appalto per il privilegio di stampatori granducali era stato concesso il 3 dicembre 1643, per 10 anni, a Girolamo Signoretti e Pietro Nesti[314], ma il bando relativo manca nelle raccolte dell'Archivio. Per una più ampia trattazione sull'argomento si veda più avanti *La stampa di leggi a Firenze in epoca medicea*, a cura di G. Bertoli e L. Papini.

Quanto alle mercanzie sottoposte ad appalto si va dal tabacco[315] all'acquavite[316], dal solimato e precipitato[317] al salnitro e polvere da sparo[318], dai limoni, arance, cedri e palme[319] ai pinoli[320], dall'osso di balena e giunchi marini[321] a veli e spumiglie[322], dai manufatti di lana (calze, calzette, calzerotti e calzeroni)[323] ai nastri d'oro e argento sia falso[324] che buono[325], dai vetrioli estratti dalle cave[326] al caffè[327], dal sigillo della carne[328] al segno del pane[329], dal bollo delle carte da gioco[330] alla concia dei "sogatti"[331] alla bolognese[332], al ferrame, bullettame e chiodagione[333]. Interessante è il caso dell'appalto dei pesi e misure delle mercanzie sottoposte all'Arte dei linaioli, concesso con rescritto del granduca il 10 dicembre 1661 agli ebrei

313 Cfr. 1665.15.
314 Cfr. B. Maracchi Biagiarelli, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea*,. cit., pp. 325-26.
315 Cfr. 1645.01, 1645.04, 1653.06, 1663.04.
316 Cfr. 1648.15, 1654.05, 1655.14, 1658.07, 1664.05.
317 Cfr. 1662.13, 1663.10.
318 Cfr. 1622.16, 1639.12, 1643.11, 1654.11.
319 Cfr. 1663.09.
320 Cfr. 1652.02, 1670.04.
321 Cfr. 1656.32, 1663.12, 1664.16.
322 Cfr. 1660.07.
323 Cfr. 1650.09, 1655.08, 1662.07, 1668.07.
324 Cfr. 1659.07, 1667.03.
325 Cfr. 1661.01.
326 Cfr. 1660.08.
327 Cfr. 1660.09, 1665.07.
328 Cfr. 1633.27.
329 Cfr. 1634.10.
330 Cfr. 1656.03, 1667.10.
331 Sogatto: tipo di cuoio.
332 Cfr. 1663.07.
333 Cfr. 1667.06.

Salvatore Prato e Flaminio Pesaro: i bandi emanati sono due[334] e, pur avendo lo stesso titolo e la stessa data di emanazione, sono diversi. Ma l'argomento del bando è lo stesso, cioè la tassa sulle senserie delle mercanzie sottoposte all'Arte: anche se è dovuta all'Arte dei linaioli, deve essere pagata in Dogana. E quindi uno dei due bandi è emanato dai Consoli dell'Arte dei linaioli, e sottoscritto dal cancelliere Pier Francesco Franceschini, mentre l'altro è emanato dai Provveditori e Maestri di Dogana e sottoscritto dal cancelliere Marco Antonio Ristorelli.

Talvolta si verifica il fallimento di chi ha ottenuto l'appalto: è il caso dell'appalto per la fabbricazione di solimato e precipitato, che è concesso, a partire dall'11 febbraio 1661/62, per 12 anni, a Giuseppe Neve, veneziano negoziante in Livorno, come si evince dal *Bando degl'illustriss. SS. Luogot. e Consiglieri per S.A.S. nella Repubblica fiorentina sopra il solimato e precipitato* del 21 ottobre 1662[335]. Nessun altro che lui "o chi averà causa, o dependenza da lui" potrà fabbricare solimato e precipitato in tutto il granducato. Ma ecco che, neanche un anno dopo, il *Bando del Supremo Magistrato degl'illustr., e clar. SS. L.T., e Consiglieri per S.A.S. nella Rep. fior., sopra il solimato, del dì XXX agosto MDCLXIII*[336] ci informa come il privilegio, "stante la decozione[337] di detto Neve sia passato in detto Retano, come avente causa, e dependenza del medesimo": Pietro Retan, anch'egli mercante veneziano, subentra nel contratto di appalto agli stessi patti del Neve e per tutto il tempo che resta. Probabilmente si verificarono altri casi simili, anche se non si parla apertamente di fallimento. Troviamo ad esempio due appalti, assegnati di nuovo prima dello scadere del precedente contratto: si tratta dell'appalto per la vendita del caffè, che dopo essere stato concesso l'11 settembre 1660[338] per 10 anni a David Falcone, nel 1665 viene concesso a Flaminio Pesaro per 10 anni[339], a cominciare dall'11 agosto, e dell'appalto per la vendita dell'osso di balena e giunchi marini, che dopo essere stato assegnato per 10 anni il 16 dicembre 1656[340], il

[334] Cfr. 1661.10 e 1661.11.
[335] Cfr. 1662.13.
[336] Cfr. 1663.10.
[337] Decozione: fallimento.
[338] Cfr. 1660.09.
[339] Cfr. 1665.07.
[340] Cfr. 1656.32.

18 settembre 1663[341] viene nuovamente assegnato a Mosè ed Emanuel Blanes e Flaminio Pesaro per 9 anni. Nel bando del 16 dicembre 1656 non c'è il nome dell'appaltatore, ma lo troviamo nella filza dell'Auditore delle riformagioni, che conserva tutta la pratica relativa all'appalto del 1663[342]: l'informazione dell'Auditore Giovanni Federighi, del 31 maggio 1663, racconta che nel 1656 l'appalto fu assegnato a Paolo Cennini, Piero Antonio Scrilli e Salomone Genitava, ma questi dopo qualche anno rinunziarono all'appalto, che venne allora concesso a David Falcone per 5 anni a cominciare dal 1° aprile 1659 (con rescritto del 22 marzo 1658/59). L'informazione del Federighi suggerisce anche, poiché Falcone non può mantenere gli impegni presi, di concedere l'appalto allo stesso Salomone Genitava e a Mosè ed Emanuel Blanes. Il 4 giugno 1663 Giovanni Battista Gondi, Primo segretario di stato, ordina di fare come propone l'Auditore, ma Genitava non accetta e propone al suo posto Flamino Pesaro. L'approvazione definitiva del Gondi è del 18 luglio 1663. La stessa filza dell'Auditore delle riformagioni[343] conserva anche la supplica di David Falcone che, "perché nel continovare a maneggiare i detti appalti [osso di balena e caffè], ha molto disastrato lo stato suo et anco rimasto debitore della Depositeria dell'A.S., per il quale debito ha con altro suo memoriale che ancor pende supplicato l'A.S. di compositione", chiede di essere "licenziato e libero dal tener più tali appalti" dal 15 luglio 1663. In data 15 giugno 1663 il Gondi approva e ordina che l'Auditore Federighi "ne faccia fare la rinunzia al supplicante".

Sempre in campo economico numerosi sono i provvedimenti concernenti le Arti durante il governo di Ferdinando II: 5 per l'Arte dei medici, speziali e merciai, 8 sia per l'Arte dei linaioli che per quella dei vaiai e cuoiai, 10 per l'Arte di Por San Piero e fabbricanti, 23 per l'Arte della seta o di Por Santa Maria e 29 per l'Arte della lana. Per fronteggiare la crisi delle manifatture, soprattutto la lavorazione della lana e della seta, il granduca attua degli interventi a favore delle Arti. Nel caso dell'Arte della seta è significativo il *Bando dell'Arte della seta per la conservazione delle maestranze* del 1651[344]: ogni persona che abbia esercitato il mestiere "di tiraloro, bat-

[341] Cfr. 1663.12.
[342] Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformagioni* 46, cc. 268r-271v.
[343] Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformagioni* 46, c. 274r.
[344] Cfr. 1651.12.

tiloro, maestro di foglia, stenditore, e che dessi in lungo, tintori di seta, dipintore, e legatore d'opere, acquarolo[345], manganatore[346], maestri da far mangani[347], maestri da far forbice da tagliar foglia d'oro, o argento, tessitori di drappi d'oro, e di seta con oro, e li maestri, e maestre di caldaie da trar seta" non può andarsene dal granducato senza licenza dei Conservatori e Provveditori dell'Arte. La pena è severissima: "sotto pena del bando del capo, confiscazione di tutti i beni". La pena risulta severa se confrontata con altre leggi simili: si veda a questo proposito la notificazione del 20 novembre 1643[348], con cui è vietato a chiunque "sia abile a servire, et esercitare nelli edefizij, et all'edefizij da ferro, della Magona" di andarsene dal granducato per un anno, sotto la pena della galera. Ma anche nella *Prohibizione a tutti i sudditi di S.A.S. di non andare a pigliar soldo fuor delli stati senza licenzia* del 25 novembre 1624[349], la pena per chi trasgredisce è di 25 scudi e 5 anni di galera "e di più dell'arbitrio fino alla morte naturale, et alla confiscazione di tutti i lor beni". Pochi anni dopo, il 30 marzo 1667, il bando del 1651 viene riemanato con il titolo *Rinnovazione del bando dell'Arte della seta per la conservazione delle maestranze*[350]. Il testo è pressoché identico, se non fosse per l'aggiunta di un paragrafo: nella medesima "pena della testa, e confiscazione de' beni" incorreranno anche tutti quelli che favoriranno la partenza delle maestranze dallo stato.

Già all'inizio del governo di Ferdinando II l'Arte della seta era stata oggetto di un altro importante provvedimento, che non è stato trovato nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale: è il *Rescritto a favore de' setaioli del dì 3 settembre 1621 ab Inc.*, che il Cantini[351] pubblica con la dicitura "estratto dall'Archivio del Monte di pietà" e che è firmato dalla tutrice Maria Maddalena d'Austria e da Curzio Picchena, primo segretario del granduca[352]. Il rescritto ordina che il Monte di pietà presti 40.000 scudi all'Arte della seta, a condizione che ciascuna bottega per ogni mille

[345] Acquaiolo: operaio che aveva il compito di dare l'acqua ai tessuti di seta.
[346] Manganatore: operaio che pressa i tessuti con il mangano.
[347] Mangano: macchina tessile usata per rendere lucidi i tessuti.
[348] Cfr. 1643.10.
[349] Cfr. 1624.16.
[350] Cfr. 1667.02.
[351] Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XV, p. 194.
[352] Cfr. ASF, *Indice della Segreteria vecchia*, t. VI, c. 99r.

ducati avuti faccia lavorare 5 telai in più di quelli che ha attualmente. Il prestito sarà gratuito per un anno, dopo saranno pagati gli interessi.

Per quanto riguarda l'Arte della lana, continuano i provvedimenti a carattere protezionistico a favore dei manifattori della città di Firenze, nonostante le richieste avanzate dai manifattori del distretto e del contado; si veda a questo proposito la lettera circolare del 3 gennaio 1634/35[353] con cui i Conservatori dell'Arte della lana rispondono ad un memoriale dei lanaioli dei sobborghi e del contado, che supplicavano di poter lavorare liberamente lane matricine e agnelline, e comunicano che il rescritto del granduca riconferma che si devono contentare delle facoltà già concesse loro con il bando del 9 dicembre 1617[354]. Tale decisione viene ribadita con la *Rinnovazione, e riordinazione del bando del dì 9 dicembre 1617 sopra la dichiarazione delle sorte di lane, che devon poter lavorare i lanaioli de' sobborghi, contado, e luoghi del dominio fiorentino non privilegiati, con altre dichiarazioni a benefizio dell'esercizio dell'Arte della lana tanto di Firenze, quanto di detti sobborghi, e contado* del 18 settembre 1659[355] e ancora con le *Nuove riduzioni a memoria delle rinnovazioni, e riordinazioni de' bandi sopra la dichiarazione dell'anno 1617 rinnovata l'anno 1659 delle sorte di lane, che devon potere lavorare i lanaioli de' sobborghi, contado, e luoghi del dominio fiorentino non privilegiati* … del 2 gennaio 1662/63[356].

Durante il suo governo Ferdinando II istituì numerosi Monti, cioè enti autonomi che gestivano il debito pubblico del granducato, destinando al fondo per il pagamento dei "luoghi di Monte" (le quote) alcune delle entrate del granducato: in genere si tratta delle entrate derivanti dal pagamento della gabella del sale, da cui il nome di Monte del sale[357], ma in un caso il fondo è costituito dalle entrate derivanti dalla gabella delle porte[358], mentre in un altro, in seguito alla creazione di un nuovo Monte di pietà, vengono destinate al fondo di questo le entrate derivanti dalla gabella delle farine[359].

[353] Cfr. 1635.01.
[354] Cfr. 1617.08.
[355] Cfr. 1659.10.
[356] Cfr. 1663.01.
[357] Cfr. 1625.13, 1625.14 (l'Archivio ne ha tre edizioni, la BNCF ne ha una in più, la prima), 1629.10, 1634.01, 1637.04, 1642.01, 1645.05.
[358] Cfr. 1643.02 (l'Archivio ne ha una edizione, la BNCF un'altra), 1643.03 (l'Archivio ne ha una edizione, la BNCF un'altra).
[359] Cfr. 1645.06 (l'Archivio ne ha tre edizioni, la BNCF un'altra).

Per aiutare poi i più poveri e coloro che, nonostante tutti gli sforzi del governo, erano disoccupati, Ferdinando II istituisce una Cassa a loro beneficio: si veda il *Decreto degl'illustrissimi signori Luogotenente, e Consiglieri di S.A.S. nella Repubblica fiorentina per il caritativo sussidio de poveri bisognosi della città di Firenze, fermato, e stabilito, del dì 30 agosto 1630 ab Incarnatione*, pubblicato dal Cantini[360], ma non trovato nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale. Il granduca invita i benestanti della città ad una "volontaria oblazione", dopo aver dato il buono esempio tassandosi per 3000 scudi il mese, seguito dai principi che si impegnano a versare 2000 scudi il mese. Ma la legge, buona nelle intenzioni, aveva due difetti, come dice il Cantini nella sua illustrazione: il primo era costituito dalla volontarietà delle oblazioni, che faceva sì che il capitale della Cassa non fosse certo, il secondo era dovuto al fatto che la legge non stabiliva quali fossero i poveri meritevoli di aiuto, e ciò poteva generare delle ingiustizie.

Risale a qualche anno prima il *Bando sopra i mendicanti de 27 d'ottobre 1621*[361] con cui è notificato che non sarà permesso chiedere elemosine se non per conto di monasteri, ospedali e altri luoghi pii. Inoltre, a coloro che non hanno altro sostentamento che le elemosine, sarà dato asilo "in San Marco Vecchio fuori della Porta a S. Gallo", dove saranno provvisti sia di cibo che di vestiti.

Similmente Ferdinando II ha a cuore anche i trovatelli, e non solo quelli di Firenze, ma quelli di tutto il granducato, e si preoccupa degli ospedali che li accolgono: è vietato condurre bambini minori di un anno dagli altri stati sia nell'ospedale dei trovatelli di Pisa[362], sia in quelli della Misericordia di Cortona e di Castelfiorentino[363]. L'ospedale dei trovatelli di Pisa, inoltre, corrispondeva una somma a titolo di baliatico[364] a qualunque persona che fosse "balio" di un bambino abbandonato.

Oltre alla crisi economica, l'altra grande piaga che funestò il regno di Ferdinando II fu la serie di terribili pesti, soprattutto quella del 1630-31 e quella del 1656. Mentre dal 1622 al 1629 i bandi concernenti la peste sono in numero esiguo (uno o due l'anno, fino ad un massimo di 8 nel 1624),

[360] Cfr. L. Cantini, *op. cit.*, vol. XV, p. 92.
[361] Cfr. 1621.12.
[362] Cfr. 1666.15.
[363] Cfr. 1668.19.
[364] Cfr. 1661.09.

nel 1630 ne contiamo 51, 28 nel 1631 e 16 nel 1633. In seguito diminuiscono di nuovo (quasi sempre non raggiungono la decina all'anno), con l'unica eccezione del 1656, in cui troviamo 30 provvedimenti.

Nella maggioranza dei casi il bando vieta il commercio con un luogo in cui si siano verificati casi sospetti di peste, proibendo l'ingresso nello stato di "persone, animali, mercanzie" provenienti da quel luogo, se non sono provvisti di "fede" o "bulletta" di sanità. Ma nel 1630, in seguito al diffondersi dell'epidemia, troviamo molti provvedimenti che denotano una avanzata organizzazione sia dell'assistenza medica sia dell'isolamento sanitario. Per ogni sestiere della città vengono nominati un cerusico e alcuni gentiluomini con compiti di servizio e di controllo, mentre altri gentiluomini sono eletti a guardia delle porte della città, per controllare le fedi di sanità di chi vuole entrare a Firenze. Altri posti di guardia sono istituiti sia ai confini dello stato[365], che nei paesi intorno a Firenze[366], mentre a Signa sono istituiti lazzaretti per le merci in arrivo[367]. I medici sono obbligati a denunciare sia i morti sia i malati, ed è proibito "togliere", cioè rubare, la roba, sia oggetti sia panni, dalle case infette[368], e venderla[369]. Inoltre una serie di provvedimenti è destinata alla proibizione di fiere e mercati[370], così come di balli[371], in quanto occasioni di contagio; è regolamentata anche la processione per la traslazione a Firenze dell'immagine della Madonna dell'Impruneta[372]. Con lo stesso scopo è vietato ai bambini andare a scuola[373], ed è imposta, a donne e bambini, la "ritirata"[374], cioè non devono uscire di casa. Sia i frati, o altri religiosi[375], sia gli Ebrei (se non nel ghetto)[376] non possono entrare né circolare in Firenze. Poiché però il contagio non cessa, il 23 dicembre 1630 è emanato il *Bando della*

[365] Cfr. 1631.19, 1631.21, 1631.28.
[366] Cfr. 1631.29.
[367] Cfr. 1631.06, 1631.07.
[368] Cfr. 1630.34.
[369] Cfr. 1631.13.
[370] Cfr. 1630.40, 1631.09, 1631.11, 1631.17, 1633.05.
[371] Cfr. 1631.17, 1633.07.
[372] Cfr. 1633.10, 1633.11.
[373] Cfr. 1630.43, 1633.06.
[374] Cfr. 1633.06, 1633.08, 1633.09, 1633.12, 1633.15.
[375] Cfr. 1630.44, 1630.45.
[376] Cfr. 1630.26.

quarantena generale nella città di Firenze[377] con cui è ordinata una "ritirata" generale nelle case per 40 giorni, con sospensione di commerci, tribunali, uffici e cause civili per tutto quel tempo. Il 3 gennaio 1630/31 il *Bando per il contado nel tempo, che durerà la quarantena generale in Firenze*[378] estende al contado le disposizioni, e regolamenta l'accesso alla città di chi proviene dal contado. Poiché l'epidemia non cessa, il 27 febbraio 1630/31 è emanata una *Proroga della quarantena*[379], e l'anno dopo una quarantena simile è stabilita anche per Pisa[380] e il suo contado[381].

Ma la peste continua e nell'estate del 1631, nell'intento di limitare il contagio, si arriva a sottoporre a regolamento anche i bagni in Arno: il 5 luglio è emanato il *Bando che non si possa prestare sciugatoi mutande, né case per la bagnatura*[382].

Gli Ufficiali di sanità, i magistrati che emanano tutti i bandi sulla peste, si occupano spesso anche di igiene: si veda ad esempio il *Bando sopra i pozzi neri* del 9 marzo 1643/44[383], che regola il modo di vuotare i pozzi neri. In questo ambito sono da segnalare anche diversi provvedimenti legati alla lavorazione della seta: si stabilisce quali sono i luoghi destinati allo smaltimento dei letti dei bachi da seta[384] e dell'acqua delle caldaie in cui è tratta la seta[385], per evitare che siano gettati nelle strade pubbliche, nuocendo alla salute di tutti.

Sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, c'è un clima di sostanziale tranquillità nel granducato: si segnala il *Compendio di più, e diverse leggi publicate fino al presente giorno per l'estirpazione di banditi, assassini di strada, homicidiarij, et altri delinquenti con loro dichiarazioni, et aggiunte. Publicato il dì 31 d'ottobre 1637*[386], che dopo la prima edizione del 1637, durante il XVII secolo ha altre tre edizioni, una del 1678 e due datate 1637, ma stampate in realtà l'una intorno al

[377] Cfr. 1630.48.
[378] Cfr. 1631.01.
[379] Cfr. 1631.08.
[380] Cfr. 1632.03.
[381] Cfr. 1632.04
[382] Cfr. 1631.18.
[383] Cfr. 1644.03.
[384] Cfr. 1621.04, 1621.05, 1629.08.
[385] Cfr. 1628.09, 1654.04.
[386] Cfr. 1637.14.

1643, l'altra intorno al 1690. Una cosa curiosa è che la parola "estirpazione" diviene "estruzione" (variante di "estrusione") nelle due edizioni con falsa data, e "destruzione" nell'edizione del 1678. Può essere interessante soffermarsi sulla definizione di "assassino" che il testo contiene: "si dichiara (ad ogni buon fine, et effetto) che sotto questo nome di assassino (per l'effetto della presente legge) vengono compresi non solo quelli che (secondo la ragione comune) commettono, o tentano commettere homicidij per premio dato, o sperato, ma quelli ancora, che (secondo l'uso del volgo) son chiamati assassini per robarie, o delitti con violenza, etiam senza d'haver commesso o tentato homicidio. Poiché in dette pene comminate a detti assassini, o a chi non li denunzia, e non perseguita come sopra, si vuole che siano compresi anco i ladroni di strada, et ogn'altro che facesse, o tentasse di fare violenza in campagna alle case, alla roba o all'honore altrui con forza d'arme, o di gente, o sotto nome di corte, o con scalamenti, o con sonniferi, o con altre circostanze, che possino meritar nome di violenza (da dichiararsi tale ad arbitrio di chi doverà giudicare) etiam che in nessuno di detti casi fusse seguito, o tentato omicidio. Non si vuol già che in detto arbitrio sia il non dichiarar violenza (all'effetto delle pene di questo bando) l'haver fermato alcuno in casa, o fuori eziam per via di lettere, o imbasciate di taglia, o con minacce per estorcer danari, robbe, o copule carnali, o fatta fare alcuna scrittura, o promissione di dover poi dare, o far cosa alcuna, o in altro modo l'haver incusso timore con forza d'arme, o di gente, e tanto meno il cappeggiare[387]: perché le predette, e simili violenze si vuole che senz'altro arbitrio (seguito l'effetto) sian punite con la pena ordinaria della forca eziam per la prima volta, non ostante quel che forse altre volte sia stato giudicato altrimenti; perché stante l'atrocità, e la frequenza di tali delitti si vuole che il

[387] Il termine non è attestato dai vocabolari in questo significato, ma è presente negli archivi lessicali dell'Istituto di teoria e tecniche della informazione giuridica del Consiglio Nazionale delle ricerche (per interrogarli www.ittig.cnr.it/banchedatiguide/vocanet/index.html), sia nella legislazione (una grida dello stato di Milano del 1593), sia nella dottrina: si veda G.B. De Luca (*Il dottor volgare*, Roma, Giuseppe Corvo, l. XV, 1673, p. 161) che definisce "cappeggiare" con le parole "questo delitto cade parimente sotto il genere del furto, con una circostanza aggravante". Ancor più chiaramente M. Savelli, *op. cit.*, p. 321, definisce "cappeggiatore" come "ladro di cappe", e R. Ala (*Il foro criminale*, Roma, Nicola Lazzari, t. IV, 1826, p. 36) più precisamente spiega che "cappeggio" è il furto di vesti ai viandanti commesso di notte.

delitto consumato in detti casi, venga punito, non solo nella pena della forca, etiam per la prima volta, ma anco dello squarto, se per altre circostanze gravanti paresse a chi doverà giudicare condannare detti delinquenti anco allo squarto oltre alla detta pena della forca". In base a questa legge dunque anche chi era colpevole di estorsione poteva essere condannato alla forca, e in presenza di circostanze aggravanti, anche ad essere squartato: una condanna molto severa, soprattutto in confronto alle pene attuali!

Già pochi anni dopo che Ferdinando II era divenuto granduca troviamo un bando che promette un premio per chi darà, vivo o morto, nelle mani della giustizia un bandito. Si tratta del *Bando, e taglia contro il capitano Venanzio Matteucci*, del 10 giugno 1624[388]: il Matteucci era stato condannato per vari delitti, ma ancora libero imperversava nella zona di Sansepolcro.

Anni dopo, il 30 maggio 1643, un altro bando[389] si rivolge a chi darà notizie di una persona scomparsa, tale Cosimo Anichini, scrivano di Alessandro Del Sera. Poiché egli aveva in consegna del denaro, si sospetta che qualcuno lo abbia ucciso per derubarlo. In questo caso gli Otto di guardia e balìa (la magistratura che sovrintende, tra le altre cose, all'ordine pubblico nel granducato) promettono, a chi darà notizie utili, non soltanto un premio ma anche l'impunità, nel caso che uno dei complici riveli chi è il colpevole, "pur che non sia il principale autore del delitto".

Dopo questi episodi sporadici, nel decennio 1660-70 abbiamo un aumento di provvedimenti simili, ben 8, emanati per catturare colpevoli di specifici reati: si tratta di un omicidio, 3 ferimenti, 3 furti, oltre al *Bando particolare per l'estirpazione degl'infrascritti banditi* dell'8 luglio 1662[390], che stabilisce, per chi consegnerà, vivo o morto, nelle mani della giustizia uno dei tre famigerati banditi Scipione Rospigliosi, Francesco Ulivi e Francesco da Larniano, un premio in denaro e, se uno dei colpevoli denuncerà i complici, anche l'impunità.

L'omicidio di Niccolò di Iacopo Spinicci era stato commesso il 30 aprile 1665 a San Baronto, ma il *Bando d'impunità per l'omicidio di Niccolò d'Iacopo Spinicci*[391], senza data di emanazione ma stampato nel 1673, dimostra che nel 1673 ancora non era stato trovato il colpevole. I tre casi di

[388] Cfr. 1624.09.
[389] Cfr. 1643.01.
[390] Cfr. 1662.09.
[391] Cfr. 1665.02.

ferimento riguardano il Provveditore della gabella dei contratti, Domenico Dazzi[392], uno dei cancellieri degli Otto di guardia e balìa, Clemente Sancasciani[393], e lo stradiere Francesco Billoni[394]. Quest'ultimo caso è la conseguenza di un tentativo di furto nell'edificio della gabella di Porta al Prato, in cui il Billoni era di guardia. Altri furti erano accaduti nel gennaio 1667/68[395] alla cassa delle Decime ducali, alla banca dei signori Bracci in via della Stufa, e nella bottega dei lanciai Dei e Giuntini in via Calimala. Il bando concernente questi furti promette l'impunità a quel delinquente che confessasse il reato "ancorché fusse il principale". Gli altri due furti, per trovare il colpevole dei quali è emanato un bando, sono quelli avvenuti in casa di Giovanni Luigi Arrighetti[396] e nella bottega dei setaioli Giovanni Casini e Niccolò Bardelli in Por Santa Maria[397].

Agli stessi anni '60 del XVII secolo risale un'altra interessante vicenda che dà origine ad un bando con cui, il 23 ottobre 1665, viene interdetta al capitano Carlo Galli l'amministrazione dei suoi beni, dichiarandolo inabile ad amministrarli[398]. Il preambolo del bando riassume la vicenda: poiché il capitano Galli ha contratto molti debiti, i figli Lorenzo e Giovanni Matteo hanno fatto istanza perché egli sia interdetto e sia nominato un curatore che amministri i suoi beni. Sentite le parti, con i loro procuratori, e sentiti i testimoni, il Magistrato Supremo accoglie la richiesta dei figli e ordina anche che il decreto sia affisso nei soliti luoghi pubblici, affinché tutti ne siano a conoscenza.

Un altro reato che doveva essere frequente, a giudicare dai bandi emanati per contrastarlo, è l'appropriazione di denaro pubblico da parte degli amministratori: già durante la reggenza, la granduchessa Maria Maddalena il 26 settembre 1622 firma un ordine[399] "contro i ministri che maneggiano denaro pubblico e intaccano la cassa ad essi affidata", che il 15 novembre 1622 è stampato e diffuso in tutto il granducato tramite

[392] Cfr. 1663.08.
[393] Cfr. 1669.06.
[394] Cfr. 1669.07.
[395] Cfr. 1668.03.
[396] Cfr. 1669.10.
[397] Cfr. 1670.03.
[398] Cfr. 1665.11.
[399] Non è presente nelle raccolte dell'Archivio, ma si trova in quelle della BNCF: cfr. G. BERTOLI, *Appendice*, cit., 800.1.

una lettera circolare del Fisco[400], in cui comanda a tutti gli uffici periferici di farlo osservare. Ma negli anni successivi troviamo ancora il *Decreto, et ordini per li ministri publici, che hanno maneggi* del 10 febbraio 1660/61[401] e la *Legge in augumento della giurisdizione de' Soprasindaci nel rivedere i conti a chi maneggia denari di S.A.S. e del publico* del 16 febbraio 1665/66[402]: quest'ultima, dopo una prima edizione del 1666, ha una seconda edizione con la falsa data 1666, probabilmente stampata intorno al 1690, ed è poi ristampata nel 1732.

Uno degli altri tratti peculiari del governo di Ferdinando II è la concessione di altri privilegi speciali alle milizie, accanto ad un intensificarsi dei divieti ai sudditi di portare armi. Dopo il *Bando generale dell'armi* del 1° ottobre 1622[403], il 7 novembre 1623 viene emanata la *Legge generale dell'armi, riformata d'ordine di S.A.S. e delle serenissime tutrici, da magnifici SS. Otto di guardia e balìa della città di Firenze*, che avrà la bellezza di 8 edizioni[404], anche se talvolta con titolo diverso o insieme ad altri bandi. All'interno di queste leggi generali molte norme sono destinate a chi è "descritto" ossia arruolato nelle bande dell'esercito granducale, dandogli facoltà di portare armi che sono invece proibite a tutti gli altri. Inoltre, numerosi sono i bandi concernenti un particolare tipo di forze armate: oltre alla cavalleria[405] (detta anche "compagnie dei cavalli"[406] o "milizia equestre"[407]), troviamo gli archibugieri[408] o ancor più specificatamente gli archibugieri a cavallo, destinati alle Maremme di Siena per difenderle dalle scorrerie dei corsari[409], i "moschetti" (soldati armati di moschetto, arma da fuoco)[410], gli armati di "corsalet-

[400] Cfr. 1622.12.
[401] Cfr. 1661.03.
[402] Cfr. 1666.08.
[403] Cfr. 1622.11 (l'Archivio ne ha una edizione, la BNCF un'altra).
[404] Cfr. 1623.10: in ASF abbiamo 4 edizioni, in BNCF altre 3. È ristampata anche nel 1701, insieme al *Bando circa l'armi corte da fuoco* del 21 ottobre 1701.
[405] Cfr. 1629.12.
[406] Cfr. 1625.10, 1625.11, 1627.04, 1650.05 (l'Archivio ne ha due edizioni, la BNCF un'altra, la prima).
[407] Cfr. 1632.10 (l'Archivio ne ha 3 edizioni, la BNCF un'altra), 1646.15 (l'Archivio ne ha 4 edizioni, la BNCF un'altra).
[408] Cfr. 1632.12.
[409] Cfr. 1632.11.
[410] Cfr. 1632.12.

to" (corazza che protegge il torace)[411], le "compagnie di carabine"[412] e le "compagnie di corazze"[413]. Gli arruolati godevano di particolari privilegi, oltre a quello di poter portare le armi: esenzioni da tasse e altre spese, come si vede dal *Bando che per li magistrati, offizii, rettori di giustizia, e loro ministri si deva ammettere il privilegio concesso da' capitoli militari a' soldati per il pagamento di copie di scritture, et atti, nel modo, che vien disposto da' suddetti capitoli* del 18 luglio 1665[414]. Ma talvolta accadeva che in molti luoghi i non descritti erano in minor numero dei descritti, e il pagamento delle spese o delle tasse ricadeva tutto sui primi: in tal caso accade che il granduca decida di diminuire le esenzioni dei descritti[415], in modo che anche questi contribuiscano alle spese. Riguardo alle milizie viene anche emanata, il 25 novembre 1624, la già citata *Proibizione a tutti i sudditi di S.A.S. di non andar a pigliar soldo fuor delli stati senza licenzia*[416], che ha lo scopo di evitare che abitanti del granducato andassero a combattere come mercenari per stati stranieri. In quegli anni, infatti, si svolgeva in Europa la guerra dei trent'anni tra la Francia e l'Impero: il granduca di Toscana si mantenne neutrale e si limitò a difendere i confini del granducato, rinforzando le guarnigioni a presidio dei punti più deboli. Ad una di queste spedizioni probabilmente sono legati il *Bando, e proibizione dell'arme a' soldati, che hanno servito nella presente spedizione* del 18 settembre 1625[417], e il *Bando, e proibizione dell'arme a non descritti nelle bande che hanno servito per soldati nella prossima passata spedizione* del 25 settembre 1625[418]. Il *Bando del modo, che deve tenersi nello sbandare delle militie d'Italia, passando per questi felicissimi stati di S.A.S.* del 27 aprile 1644[419] è invece legato alla guerra con il papa Urbano VIII per il dominio del ducato di Castro, guerra durata dal 1642 al 1644 e conclusasi con la pace il 31 marzo 1644.

L'ultimo aspetto da segnalare nel governo di Ferdinando II è il suo interesse per l'istruzione: a tutela e ad incremento dell'università di Pisa, il 13

411 Cfr. 1632.25.
412 Cfr. 1653.08.
413 Cfr. 1632.26, 1653.08.
414 Cfr. 1665.04.
415 Cfr. 1632.12.
416 Cfr. 1624.16.
417 Cfr. 1625.19.
418 Cfr. 1625.20.
419 Cfr. 1644.05.

ottobre 1626 emana il *Bando dell'illustrissimi SS. Luogotenente, e Consiglieri di S.A.S. nella Republica fiorentina. Per la rinnovazione della prohibitione che li scolari della città, e dominio di Firenze non possino attendere alli studij fuori dello Studio di Pisa*[420], che il 21 luglio 1662[421] viene riemanato con una piccola differenza nel titolo: dopo "li scolari delle città, e luoghi del dominio fiorentino" è aggiunto "e di Pontremoli". Il granduca aveva acquistato la terra di Pontremoli, territorio di confine che da sempre i Medici desideravano entrasse a far parte del granducato di Toscana, dal governo spagnolo il 18 settembre 1650. Un altro importante provvedimento concernente lo Studio di Pisa è la *Riforma del Collegio ducale di sapienza* del 24 ottobre 1636[422], in cui sono stabilite le regole di comportamento per gli scolari.

4. COSIMO III

Le leggi di Cosimo III presenti nelle raccolte dell'Archivio emanate durante i cinquantatre anni del suo regno (28 maggio 1670-31 ottobre 1723) sono 1282[423] e sono quasi tutte in una sola edizione contemporanea all'emanazione; infatti le edizioni successive sono appena 170. Considerando che Cosimo III è il principe di casa Medici che ha regnato più a lungo di tutti non stupisce che la sua produzione legislativa sia superiore a quella dei predecessori: le sue leggi costituiscono più di un terzo delle leggi dell'intera legislazione medicea[424] nelle raccolte dell'Archivio di Stato.

La storiografia settecentesca ha connotato negativamente il tardo seicento e il primo settecento mediceo e, come dice Elena Fasano Guarini[425], la "lontana matrice" della "immagine fortemente negativa" di Cosimo III e del suo regno è da ricondursi all'opera di Riguccio Galluzzi[426].

[420] Cfr. 1626.09.

[421] Cfr. 1662.10.

[422] Cfr. 1636.21.

[423] Le leggi di Cosimo III nella raccolta di Cantini sono 449, quelle nelle raccolte della BNCF registrate da Bertoli sono circa 550.

[424] Il totale delle leggi nelle raccolte dell'Archivio di Stato è 3571.

[425] Cfr. E. FASANO GUARINI, *Lo stato di Cosimo III*, in "La Toscana nell'età di Cosimo III. Atti del convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990", Firenze, Edifir, 1993, pp. 113-136.

[426] Cfr. R. GALLUZZI, *Istoria del granducato di Toscana*, Firenze, 1781.

Gli studi più recenti[427] stanno rivalutando il principato di Cosimo III che "non fu affatto privo né di volontà di consolidare le istituzioni (pur su basi non innovatrici), né di capacità di adeguamento alle circostanze politiche e alla situazione economica"[428]. Nei primi anni del suo regno Cosimo III per affrontare il problema della grave carestia che affliggeva il granducato emanò le leggi sulla portata[429], incetta ed estrazione del grano, che confermavano il sistema di vincoli annonari praticato dai predecessori, anzi alcune sue leggi furono ancora più restrittive delle precedenti. Il *Bando delle portate de' grani e biade dell'anno 1671 con alcuni ordini da osservarsi da chi venderà vettovaglie e l'obbligo che hanno li barulli, fornai, e altri*[430], emanato dagli Ufficiali dell'abbondanza il 27 luglio 1671, ripete gli obblighi relativi al modo di dare le portate, riducendo a memoria i seguenti bandi: il bando dell'estrazioni del 1578[431], in materia di grano e biade, quello del 1591[432], in materia d'olio, quello delle incette del 1580[433], rinnovato nel 1636[434], nel 1647[435] e nel 1648[436]. Con questa legge Cosimo III richiama in osservanza le leggi di tre predecessori: Francesco I, Ferdinando I e Ferdinando II. Il *Bando per ovviare l'estrazione del grano, biade et altre grasce, che seguono del vicariato di Pescia, Monte Carlo e tutta la Val di Nievole, e luoghi confinanti*[437], emanato nel 1677 (già presente nelle leggi dei predecessori[438]), aggiunge all'obbligo di dare le portate, stabilito con il *Bando, e proibizione dell'estrazione delle grasce dallo stato di S.A.S. Publicato in*

427 In particolare vedi M. VERGA, *Appunti per una storia politica*, in "La Toscana nell'età di Cosimo III", cit., p. 335 e ss.

428 Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXX, s.v., p. 56.

429 Le leggi di Cosimo III sulla portata del grano sono 49.

430 Cfr. 1671.19.01.

431 Cfr. 1578.12.01.

432 Cfr. 1591.15.01. La provvisione proibisce l'estrazione di "grani, biade, farine, castagne, legumi, risi o altre grasce simili di qualsivoglia sorte, olio e seta, o foglia di gelsi e mori". In materia d'olio la provvisione dichiara di mantenere la facoltà e grazia concessa agli abitanti di Pescia e Valdinievole e a quelli di Pietrasanta e suo capitanato di poter estrarre l'olio raccolto in quei luoghi, dopo aver ottenuto la licenza.

433 Cfr. 1580.07.01.

434 Cfr. 1636.14.01.

435 Cfr. 1647.11.01.

436 La rinnovazione del 1648 manca nelle raccolte dell'Archivio.

437 Cfr. 1677.10.01.

438 Cfr. 1569.11.01, 1578.22.01, 1584.06.01 e 1646.24.01.

Firenze il dì 31 luglio 1677[439], l'obbligo per gli abitanti di quei luoghi di rendere conto dell'esito dei grani che erano stati dati in portata alla fine dell'anno e ogni volta che ne sarà richiesto da un rettore di giustizia o da un magistrato. Il vincolo ulteriore deriva dal sospetto che in quei luoghi, "per la vicinanza con gli stati alieni", fosse più facile estrarre di contrabbando il grano. Gli anni successivi furono caratterizzati da buoni raccolti che indussero il granduca ad emanare una serie di bandi che permettevano non solo l'incetta, ma anche l'esportazione dei grani sia pure con la licenza[440], finché con il *Bando che dà facoltà di incettare in tutti i luoghi dello stato di S.A.S.*[441], dell' 8 agosto 1687 e con il *Bando che dà permissione nel Pisano di poter' incettare il grano per estrarlo fuori delli stati di S.A.S.*[442], emanato quello stesso giorno del 1687, sembra che Cosimo III voglia cambiare la politica annonaria del granducato e dare inizio al libero commercio dei grani. L'innovazione invece fu di breve durata: pochi mesi dopo, il *Bando per il quale si revoca la facoltà di poter incettare grani nelli stati di S.A.S.*[443], del 4 gennaio 1688/89, introduce di nuovo i vincoli al commercio dei grani, revocando la facoltà di incetta. Dopo questa data Cosimo III emana leggi ancora più restrittive della libertà del commercio dei grani, come il *Bando delle portate de' grani, biade di questo present'anno 1693*[444], del 15 luglio 1693, che ordina di dare la portata non solo per quell'anno, ma anche per gli ultimi due anni. Addirittura il *Bando che non si possino trasportare grani, e biade nello stato di Siena senza denunziarle*[445], del 31 agosto 1695, toglie la libertà di commercio che era stata concessa da Cosimo I con il *Bando sopra il commertio libero tra li stati di Fiorenza e Siena*[446], del 24 settembre 1572.

439 Cfr. 1677.08.01.

440 Si tratta di tre bandi con il titolo *Bando che dà facultà d'incettare grani da sedici miglia in là, e che proibisce di voltare le spalle con grani, biade, et altre vettovaglie senza licenza da venti miglia in là alla città dominante,* emanati nel luglio del 1681, 1687 e 1688 (cfr. 1681.16.01, 1687.08.01 e 1688.10.01).

441 Cfr. 1687.11.01.

442 Cfr. 1687.12.01.

443 Cfr. 1689.01.01.

444 Cfr. 1693.17.01. Nel testo sono richiamati in osservanza i bandi del 1578 e del 1678 sulle estrazioni, il bando del 1591 (solo per la parte relativa all'olio), i bandi del 1580, del 1636, del 1648 e del 1649 sulle incette e il bando del 1687 "circa il non si poter voltare le spalle senza licenza dalle 20 miglia in là".

445 Cfr. 1695.12.01

446 Cfr. 1572.18.01.

Le crisi annonarie furono affrontate da Cosimo III anche attraverso il controllo dei prezzi con le leggi che obbligano a vendere il grano sulla Piazza del grano. Il *Bando del vendersi grani e biade alla Piazza del grano. Dell'anno 1671*[447], emanato dai Protettori della nuova abbondanza (un bando simile era già stato emanato nel 1649 da Ferdinando II[448]), proibisce di vendere grani e biade in luoghi diversi dalla Piazza del grano, che "in questi tempi resta scarsa di vettovaglie, e che questo possa procedere, e derivare, che quelli che hanno grani e biade da vendere, vendino alle case, magazini, et altri luoghi riposti, per non li condurre, e palesare a detta Piazza, il che cagiona cattivo effetto all'universale et anco all'abbondanza". Le pene sono la perdita di grani e biade, la pena pecuniaria di due scudi per ciascun sacco e l'arbitrio; le pene sono inflitte sia al venditore sia al compratore. Analogamente l'*Ordine che i grani e biade, che s'introducono in Firenze si scarichino, e vendino alla Piazza del grano*[449] del 1677 ha lo scopo di controllare i prezzi di grani e biade, imponendo agli "stadieri"[450] alle porte di Firenze di comunicare l'ordine a tutti coloro che introdurranno grani e biade in città, in modo che nessuno possa portare a giustificazione della trasgressione l'ignoranza dell'ordine. Il *Bando e proibizione di non poter vendere grani, e biade oltre i prezzi tassati*[451], del 21 gennaio 1677/78, è un elenco dei prezzi del grano, biade e loro farine: accanto a ciascun tipo di grano o biada (ad es. grano gentile di cima, grano gentile rosso) è indicato il prezzo esatto con cui si può comprare o vendere quel tipo di grano o biada. La pena comminata è la perdita dei grani, biade, farine e l'arbitrio; alla pena sono tenuti *in solidum* il venditore e il compratore. Il bando lascia però la libertà ai contraenti di stabilire il prezzo per i grani e le biade forestiere introdotte sia per mare sia per terra. Similmente il *Bando che in Firenze non si possa vendere grano a maggior prezzo di lire sette lo staio*[452], del 29 aprile 1709 stabilisce un tetto fisso per la vendita del grano e anche in questo caso la

447 Cfr. 1671.25.01.

448 Cfr. 1649.03.01.

449 Cfr. 1677.20.01.

450 La parola "stadiere" non è stata rintracciata in nessun vocabolario. Probabilmente deriva da "stadiera", variante di "stadera" e potrebbe equivalere a "pesatore".

451 Cfr. 1678.02.01.

452 Cfr. 1709.05.01.

pena è la perdita del grano, imposta *in solidum* al compratore e al venditore, con l'aggiunta dell'arbitrio. La famosa *Legge generale dell'abbondanza riformata, corretta e pubblicata d'ordine di S.A.S. l'anno 1697. Con l'aggiunta di nuovi ordini in tal materia*[453], del 30 luglio 1697, è una corposa legge di 40 pagine, composta di XVIII capitoli[454] e di un "Indice generale" per materia in ordine alfabetico[455]. Nel prologo della legge è detto che Cosimo III vuole mettere ordine nella molteplicità delle leggi e bandi sull'abbondanza per ottenerne una più facile osservanza. La legge è una raccolta sistematica di tutte le leggi e bandi in vigore, che contiene alcune innovazioni, come quella nel cap. V sui fornai circa il modo di procurarsi i grani all'estero[456] e quella nel cap. XVIII sulla cognizione delle trasgressioni della legge, che attribuisce maggiori poteri alla magistratura dell'abbondanza.

L'accorpamento in un'unica legge di tutta la legislazione vigente in una certa materia è frequente nelle leggi di Cosimo III, anche se non è una novità nella legislazione medicea: basta menzionare il *Bando generale di bandite, e sbandite di caccie, e uccellagioni et pesche, del dì 17 settembre 1612*[457] che, come dice il prologo, riduce "in una sola forma, e consonanza tutte le proibizioni e bandi pubblicati sin hoggi in questa materia, acciò se ne possa havere da tutti certa, e chiara notizia". Analogamente la *Legge generale del sale*[458], del 2 dicembre 1701, di 144 pagine, raccoglie in quello che

[453] Cfr. 1697.13.01-02. Le due edizioni sono stampate nel 1697.

[454] I capitoli sono: Cap. I Estrazioni; Cap. II Incette; Cap. III Fabbri, e bottegai; Cap. IV Dei padroni dei poderi; Cap. V Dei fornai e loro obblighi; Cap. VI Dei farinaioli; Cap. VII De' lasagnai, vermicellai, e pasticcieri; Cap. VIII De' biadaioli; Cap. IX De' facchini, porti, e mugnai; Cap. X Osti, albergatori, ed altri; Cap. XI Dei misuratori; Cap. XII Delle canove; Cap. XIII Dei barulli e trecconi; Cap. XIV De' sensali di grani e biade; Cap. XV Della paglia; Cap. XVI Delle portate; Cap. XVII Arnesi attenenti alla cultura; Cap. XVIII Della cognizione delle trasgressioni della legge e altre cose attenenti alla medesima.

[455] L'indice è interessante; ad es. sotto la "G" troviamo: "Grano che non si possa estrarre dallo stato, ne meno fuori delle 20 miglia, eccettuato quello che si raccoglie ne' proprj beni, quale si può portare alle proprie case"; sotto la "I" troviamo: "Incetta di grani, e biade proibita. Fuori dello stato permessa, eccetto che a i fornai, con licenza del magistrato può incettar".

[456] Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *Politica annonaria e congiuntura economica*, in "La Toscana nell'età di Cosimo III", cit., p. 35, sul sistema dello "spiano", cioè la pratica invalsa già dalla metà del Cinquecento di rifornire direttamente i fornai con i grani del magistrato dell'abbondanza.

[457] Cfr. 1612.03.01.

[458] Cfr. 1701.21.01. Il sale costituiva da due secoli una delle entrate principali dello stato, come è detto nel prologo della legge: "Considerando che la rendita del sale è chiamata

oggi chiameremmo un testo unico tutte le leggi sull'amministrazione del sale (taglio dei boschi, ufficio ed obbligo del notaio del danno dato, obbligo dei cancellieri delle comunità di osservare la legge, giudici competenti nelle cause di danno dato nei boschi, condotta del sale dalle moie a Volterra e da Volterra a Firenze, il sale rosso e il sale di basso prezzo, proibizione del sale forestiero, tassa del sale, sali fattizi e acque salse). Il 29 novembre 1704 è emanata la *Rinnovazione delle leggi in materia di vino, macello, poste, procacci, vetturini*[459], di 84 pagine, che raccoglie tutte le leggi sulla circolazione e sulla vendita del vino, ma il 25 settembre 1705 la *Moderazione della nuova legge del vino*[460] "per facilitare maggiormente l'esito del vino" abroga la rinnovazione dell'anno precedente per la parte delle norme non adatte "a questi tempi", cioè per la parte riguardante il commercio del vino (i padroni possono acquistare liberamente il vino dai contadini a compera o a sconto di debito, i contadini possono portare il vino a Firenze e contrattarlo liberamente). L'interesse di Cosimo III per la produzione vinicola lo induce ad istituire nel luglio del 1716 una nuova Congregazione sul commercio del vino, come si apprende dal *Bando sopra il commercio del vino*[461], del 18 luglio 1716, al fine "che si mantenga l'antico credito di qualsiasi genere di mercanzie, che si stacchino da' suoi felicissimi stati". Il 24 settembre 1716 i Deputati della nuova Congregazione sopra il commercio del vino emanano il *Bando sopra la dichiarazione de' confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di Sopra*[462] che, dopo aver descritto i confini delle quattro regioni, sembra stabilire la denominazione d'origine del vino quando dispone che solo i vini prodotti e fatti entro i confini sopra descritti si potranno "contrattare per navigare per vino del Chianti, Pomino, Carmignano, e Val d'Arno di Sopra".

patrimonio del principe, per essere uno de' più antichi, più giusti, e de' più sicuri assegnamenti che a quello vengono contribuiti, per sostenere la tutela, a difesa de' proprj sudditi, e per supplire alle gravissime spese del principato". La prima legge sul sale presente nelle raccolte dell'Archivio, emanata negli anni della Repubblica fiorentina e richiamata in vigore attraverso l'edizione da Cosimo I, è intitolata *Provvisioni et ordini della gabella del sale, et del modo di vendere a fiaschi. Et che non si possa portare vino da luogo in luogo senza licenza*, ed è del 13 ottobre 1481 (cfr. 1481.01.01).

459 Cfr. 1704.15.01.

460 Cfr. 1705.06.01.

461 Cfr. 1716.13.01.

462 Cfr. 1716.19.01.

Cosimo III riorganizzò anche le magistrature annonarie designando nell'agosto del 1671 i Sei Protettori della nuova abbondanza e istituendo nel 1681 la Congregazione sopra gli affari della grascia, che doveva farsi carico delle attività economiche della grascia e fornire pareri sulla politica economica dell'abbondanza[463]. I bandi sul grano, biade e altre grasce sono tutti emanati dai Sei Protettori della nuova abbondanza, i numerosi bandi che proibiscono l'incetta dell'olio e ordinano di tenere conto dell'esito dell'olio e di darne le portate sono emanati dagli Ufficiali di grascia fino al 1691[464], soltanto dal 1692 la magistratura emanante diventa la Congregazione sopra gli affari della grascia.

In materia di giustizia le riforme di Cosimo III non innovarono le istituzioni, ma furono importanti per "professionalizzare"[465] l'amministrazione della giustizia regolando uffici, procedure e tariffe. La *Riforma generale e rinnovazione di leggi per tutti i magistrati, e iusdicenti ottenuta nel Supremo Magistrato il dì 12 agosto 1678*[466], di 47 pagine, raccoglie tutte le leggi, ordini e provvedimenti emanati fino dai tempi del primo duca di Firenze[467], in materia di magistrati e giusdicenti. La riforma è ambiziosa perché lo scopo di realizzare un'amministrazione della giustizia più retta e sollecita, tale che i "ministri destinati al servizio pubblico faccino con puntualità il debito loro", riguardante tutti i magistrati e giusdicenti, non pare impresa da poco. Inoltre, l'accorpamento in una sola legge delle leggi in vigore implica, come detto nel prologo della riforma, "investigare e ponderare se le varie leggi stabilite per il tempo passato s'adattino ai tempi correnti, o pure vi siano motivi, e ragioni per cor-

463 Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *Politica annonaria e congiuntura economica*, cit., p. 37. A.M. Pult Quaglia dà un giudizio sostanzialmente positivo della politica annonaria di Cosimo III, che promosse e sviluppò diversi settori produttivi. Anche le riforme annonarie sono valutate positivamente perché rafforzarono la normativa in vigore e introdussero modifiche e adeguamenti migliorativi.

464 I bandi sopra l'olio emanati da Cosimo III sono 43. L'olio fu soggetto al solito vincolo di dare le portate ai rettori e ai giusdicenti sotto la pena della perdita dell'olio, la pena pecuniaria di quattro scudi per barile e l'arbitrio.

465 Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXX, s.v., p. 56.

466 Cfr. 1678.25.01. La riforma contiene a p. 36: "Adunanze de' magistrati distribuite per rendere più facile la spedizione delle cause, e l'assistenza de' procuratori al patrocinio di esse all'hore debite ne' tribunali della città di Firenze".

467 Ad es. per il magistrato dei Conservatori di legge sono richiamate in osservanza le leggi dalla riforma del 2 aprile 1532 di Alessandro alla legge del 1568 di Cosimo I.

reggerle e mutarle". Similmente la *Riforma della magnifica Ruota, e Consiglio di giustizia nel Supremo magistrato il dì 1 settembre 1678*[468], volendo migliorare l'amministrazione della giustizia, raccoglie tutte le leggi in vigore sulla Ruota che "per la lunghezza del tempo sono andate in oblivione", modificando quelle che non si adattano alla "contingenza dei tempi". L'ordine contenuto nel paragrafo 4, che "non possino i giudici pigliare alcun regalo di robe, etiam mangiative, tanto avanti che dopo la sentenza", era già stato imposto da Cosimo I con la *Legge dell'illustriss. et eccellentiss. Signor il S. duca di Fiorenza. Proibitiva a chi sia proposto all'administratione della iustitia, o che habbi altri negocij publici di non pigliar presenti, et di non iudicar in certe cause*[469], del 12 febbraio 1549/50, poi richiamata in osservanza attraverso le edizioni da Francesco I, da Ferdinando I e da Cosimo II. Al paragrafo 11, in materia di raccomandazioni, è richiamata in vigore "in tutto e per tutto" la legge di Ferdinando II del 10 ottobre 1635[470], di non poter raccomandare cause. Al paragrafo 14, in materia di prima istanza e di appellazioni, è richiamata in vigore la riforma della Ruota del 14 maggio 1532[471]. La Ruota criminale, il nuovo tribunale creato nel 1680 da Cosimo III, non ebbe successo per i conflitti di giurisdizione con gli Otto di guardia e balìa, il magistrato che aveva avuto sino ad allora l'intera giurisdizione penale nella città e nello stato. Pochi anni dopo, la *Legge e riforma della Ruota criminale ottenuta nel Supremo Magistrato il 28 giugno 1683*[472] introdusse alcune modifiche per risolvere il conflitto di competenza tra le due magistrature, ma anche tale riforma non dovette avere successo dal momento che nel 1699 la Ruota criminale venne soppressa.

Nella riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia va ricordata la *Tariffa degli emolumenti, e mercedi dovute a i rettori di giustizia, loro ministri, ed esecutori nelle cause civili e miste. Fatta d'ordine di S.A.R. da' molt'illustri SS. Conservadori di legge, ed approvata per rescritto della medesima A.R. del 10 ottobre 1707*[473], di 32 pagine, che nonostante il titolo è in realtà una legge di riforma e di accorpamento di leggi precedenti in materia di emolu-

468 Cfr. 1678.27.01. Cfr. anche le *Dichiarazioni, et aggiunte alla riforma della magnifica Ruota, e Consiglio di giustizia del dì 1 settembre 1681* (1681.18.01).

469 Cfr. 1550.04.01-05. Le edizioni sono del 1550, 1575, 1577, 1590 e del 1618.

470 Cfr. 1635.10.01.

471 Cfr. sopra Alessandro, primo duca di Firenze.

472 Cfr. 1683.07.01.

473 Cfr. 1707.08.01-04. Le edizioni sono del 1707 (due), del 1713 e del 1726.

menti e mercedi dei rettori di giustizia, loro ministri ed esecutori. Lo scopo della legge è quello di eliminare gli abusi introdotti nei tribunali, considerando che "alcuni ministri dei rettori di giustizia dello stato e dominio fiorentino sieno soliti esigere senza regola e moderazione gli emolumenti degli atti, e scritture delle cause civili, e miste che si agitano in quei tribunali". La tariffa richiama le leggi del 27 settembre 1444, del 19 novembre 1569[474], del 27 settembre 1627[475] e del 6 giugno 1668[476] e ordina che la "presente tariffa" sia osservata in tutti i tribunali del dominio, compresa la città, contado e montagna di Pistoia, in deroga ad ogni altra disposizione. La pena per il rettore o ministro che si farà pagare più di quanto disposto nella tariffa, sarà di cento scudi e la privazione degli uffici pubblici, oltre ad altre pene maggiori ad arbitrio del loro magistrato. È stabilito anche l'obbligo di dare "chiara e distinta ricevuta" per qualunque diritto, emolumento, mercede e salario che i rettori, loro ministri ed esecutori riceveranno per gli atti civili e misti, anche se si tratta di una somma minima. È ordinato ai cancellieri delle comunità di stampare in più copie e a spese della comunità la tariffa in modo da affiggerla nei luoghi deputati affinché tutti possano leggerla; l'ordine è ripetuto per i bargelli. Che quest'ultimo ordine sia stato eseguito è attestato da una delle quattro edizioni della tariffa presente nelle raccolte dell'Archivio con il titolo *Provvisione sopra l'osservanza della seguente tariffa*[477], che è stampata nel 1707, in foglio volante[478], quel foglio che doveva essere affisso nei luoghi deputati perché tutti potessero leggerlo per osservarlo. La *Tariffa delle mercedi dovute a' messi, cavallari, e famigli di campagna, per l'esecuzioni per interesse pubblico, o privato*[479], del 10 ottobre 1707 è stampata anch'essa in esecuzione di quanto disposto nella tariffa precedente, per cui i cancellieri delle comunità dovevano fare stampare a spese delle comunità "da se sola quella parte di tariffa, che concerne le mercedi, e salari de' messi, cavallari, e

474 Cfr. 1569.19.01-08. Le edizioni sono del 1569, 1569-71, 1576-84, sec. XVI, 1613, 1615, 1630 e 1665.

475 Cfr. 1627.07.01.

476 Cfr. 1668.10.01-04. Le edizioni sono del 1668, 1673 e due del 1690.

477 Cfr. 1707.08.02.

478 Il foglio volante è molto grande (cm. 100) dovendo riportare le 32 pagine delle edizioni in quarto.

479 Cfr. 1707.09.01.

esecutori, e consegnarne una copia a ciascheduno dei depositarj de' pegni … acciò sappiano quale mercede debbano pagare per qualunque pegno gli verrà da essi consegnato". La cognizione delle cause di trasgressione della tariffa è esclusiva del magistrato dei Conservatori di legge rispetto alle cause civili e miste, mentre è cumulativa con il tribunale degli Otto di guardia e balìa per le cause criminali di messi, cavallari, ed altri esecutori di giustizia, ed è cumulativa con il magistrato dei Nove Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino per i cancellieri delle comunità; per i rettori di Pistoia, suo contado e montagna e per i cancellieri di quelle comunità la cognizione delle cause di trasgressione della tariffa appartiene alla Pratica segreta.

Il "bigottismo" di Cosimo III è oggetto di studi recenti che lo valutano inserito nel contesto culturale di uno stato assoluto, quale era quello mediceo di fine settecento, e nel contesto politico e religioso italiano dell'età post-tridentina, per cui "il bigottismo cosiminiano finisce semmai col risultarne paradossalmente ridimensionato ad espressione emblematica di un diffuso clima culturale"[480]. La devozione e religiosità del penultimo Medici è in sintonia, pur con taluni eccessi, con l'intera politica medicea, attenta a mantenere buoni rapporti con il papato. Certamente in tutto il *corpus* della *Legislazione medicea* non troviamo leggi così oscurantiste come le due leggi sulla *Proibizione degl'amori disonesti*[481], del 9 ottobre 1691 e del 5 novembre 1703, che proibiscono di ammettere in casa i giovani ad amoreggiare con le fanciulle "e lasciarli praticare insieme sugl'usci e le finestre basse" perché questo sarebbe addirittura d'incentivo a commettere stupri, aborti e infanticidi. Analogamente il *Bando sopra le pitture lascive. Adì 8 gennaio 1709 ab Inc.*[482] (1710 secondo lo stile comune), proibisce a pittori, miniatori e simili di dipingere, scolpire ed effigiare in ventagli o scatole e simili mercanzie "figure di uomini, o di donne, quali comparischino immodeste, siasi, o per ragione degli atti disonesti, che esprimono, o per la nudità del corpo in tutto, o in alcuna delle parti solite, secondo l'onesto vestire, a starsi coperte". La proibizione di simili pitture sui ventagli e sulle scatole (in particolare sulle scatole da tabacco) è

480 Cfr. M. FANTONI, *Il bigottismo di Cosimo III: da leggenda storiografica ad oggetto storico*, in "La Toscana nell'età di Cosimo III", cit., p. 392.

481 Cfr. 1691.31.01. Il bando è rinnovato nel 1703: cfr. 1703.17.01.

482 Cfr. 1710.10.01.

motivata dal fatto che passando dalle mani di ogni persona "servono d'incentivo a molte disonestà, e causano scandalo grave al pubblico e privato".

L'intensa religiosità di Cosimo III condizionò pesantemente la sua politica nei confronti degli Ebrei, in pieno contrasto con quella dei predecessori: Cosimo I aveva emanato leggi per favorire il commercio degli Ebrei con il *Bando del illustrissimo et eccellentissimo signor il signor duca di Firenze sopra li privilegii et essentioni concesse alle Nationi Levantine che verranno in Fiorenza con loro mercanzie*[483], del 13 novembre 1551, e li aveva protetti con il *Bando che non si dia molestia, né di fatti, né di parole alli Hebrei per le strade, mandato l'anno 1567 sotto dì 14 di luglio*[484], ripetuto da Ferdinando II il 28 settembre 1668[485]. Diversamente Cosimo III emana una serie di leggi durissime contro gli Ebrei: il *Bando di non poter i Cristiani servire familiarmente alli Ebrei* [486], del primo luglio 1677, il *Bando de' sig.ri Conservatori dell'Arte della lana di Firenze del 27 gennaio 1678*[487] (ma 1679 secondo lo stile comune), che proibisce agli Ebrei di poter negoziare in lane, vendere a taglio e tenere nelle loro botteghe robe attinenti all'Arte della lana; il *Bando sopra la proibizione del commercio carnale tra i Cristiani, et Ebrei* [488], del 16 giugno 1679; l'anno dopo, il *Bando in augumento del commercio carnale tra Cristiani, et Ebrei*[489], del 20 dicembre 1680; il *Bando sopra il divieto di fare allattare i figlioli di Ebrei da balie Cristiane*[490], del 4 novembre 1683. I bandi di Cosimo III per proteggere le pratiche religiose o per santificare le feste sono più frequenti di quelli dei predecessori, ma non sono nuovi nella legislazione medicea[491]. Il *Bando sopra la proibizione de' balli intorno alle chiese dove si celebrano le feste*[492], del 14 maggio 1686 proibisce "le feste, che divertiscono dalla devozione, e danno occasione a dissolutezza ne' tempi, e

483 Cfr. 1551.10.01.

484 Cfr. 1567.06.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1574 e nel 1575.

485 Cfr. 1668.15.01.

486 Il bando non è presente nelle raccolte dell'Archivio di Stato spogliate per il *corpus*, ma si trova in un esemplare a stampa in ASF, *Magistrato Supremo* 4324, c. 158 *bis*.

487 Cfr. 1678.02.01.

488 Cfr. 1679.11.01.

489 Cfr. 1680.25.01.

490 Cfr. 1683.21.01.

491 Cfr. ad es. il *Bando delle feste da guardarsi,* del 15 ottobre 1547, emanato da Cosimo I (1547.08.01) e la *Rinnovazione del bando delle feste da guardarsi,* del 14 giugno 1574, emanato da Francesco I (1574.08.01).

492 Cfr. 1686.02.01.

luoghi dove più disconvengono". Il *Bando proibente i balli ne' giorni delle feste solenni, et agli osti di raccettare le meretrici*[493], del 12 agosto 1687, elenca i giorni in cui la proibizione è tassativa: tutte le feste cattoliche dal 25 dicembre alla Pasqua e tutte le feste della Vergine Maria (concezione, natività, presentazione al tempio e assunzione). Il *Bando sopra le festività da farsi nel giorno di S. Gio. Batista trasportate in quelle di S. Piero*[494], del 19 giugno 1685, sposta la festa del patrono della città dal 24 al 29 giugno perché in quell'anno il 24 cade la "domenica infra l'ottava della solennità del santissimo Corpo di Cristo in cui si fanno solenni processioni dalle parrocchie, et in specie per il miracolo di S. Ambrogio". Diversi bandi riguardano l'osservanza delle festività da parte di precise categorie di lavoratori come il *Bando concernente che i librai, cartolai, stampatori et altri osservino la festività di S. Bernardo abate il dì 20 agosto*[495], del 5 gennaio 1674/75, poiché San Bernardo abate era il santo protettore dei librai e cartolai, oppure il *Bando per l'osservanza delle feste*[496], del 15 gennaio 1703/04, che proibisce a pizzicagnoli, trecche[497] e trecconi[498] di vendere le loro grasce nei giorni della domenica e delle altre feste comandate dalla Chiesa, e ancora il *Bando per la proibizione a' barbieri di lavorare, e tenere aperte le loro botteghe ne i giorni di festa*[499], del 26 gennaio 1710/11, che fu emanato per togliere "lo scandaloso abuso di lavorare nelli giorni festivi di precetto".

Il *Bando di rendimento di grazie a S.D.M. per la vittoria ottenuta dall'esercito Cristiano contro l'Ottomano*[500], del 24 settembre 1683, che stabilisce ferie solenni con la sospensione di ogni termine, tanto per le cause civili e miste, quanto per le cause commissarie e delegate, si dilunga nella descri-

493 Cfr. 1687.14.01-02. Nello stesso anno Cosimo III emana altri due bandi sopra la proibizione dei balli vicino alle chiese, uno per la giurisdizione di Pontremoli (1687.16.01) e uno per la giurisdizione di Pistoia (1687.18.01). Un bando simile sopra la proibizione dei balli per la giurisdizione di Pontremoli era stato emanato nel 1666 da Ferdinando II.

494 Cfr. 1685.07.01.

495 Cfr. 1675.01.01.

496 Cfr. 1704.02.01.

497 Cfr. N. TOMMASEO, B. BELLINI, *op. cit.*, dove "trecca" è definita "rivendugliola che vende o traffica frutte, legumi, erbe e simili".

498 Cfr. N. TOMMASEO, B. BELLINI, *op. cit.*, alla voce "treccone": "vuol dire rivendugliolo, cioè rivenditore di cose commestibili di poco prezzo, che si dice anche barullo".

499 Cfr. 1711.02.01.

500 Cfr. 1683.18.01. Un altro bando con lo stesso titolo è emanato il 9 settembre 1686 (1686.09.01).

zione delle solenni processioni, della celebrazione della messa da parte dell'arcivescovo, alla quale parteciperà il granduca "con i serenissimi principi del sangue, et il medesimo Magistrato Supremo, con l'amplissimo Senato de Quarant'otto, e tutti gli altri magistrati"[501].

Legata alla profonda religiosità di Cosimo III è la fondazione della Congregazione di San Giovanni Battista per il soccorso dei poveri, che funzionò ottenendo buoni risultati, almeno così appare dal resoconto del 1706[502]. L'attenzione di Cosimo III per la Congregazione giustifica l'accoglimento in questa raccolta di quattro provvedimenti che non sono propriamente leggi. Si tratta dell'*Invito alle persone caritative per l'introduzione del Conservatorio de' poveri nella città di Firenze*[503], stampato nel 1677, che è appunto un invito, anche se proveniente da un principe assoluto, a finanziare un Conservatorio dei poveri "come è riuscito in più città d'Europa, e particolarmente in Parigi, Venezia, Genova, Napoli, Torino, Lione, Londra, Amsterdam, et in altre d'Olanda e degli Svizzeri". Analogamente, nel secondo *Invito alle persone caritative di dar soccorso a' poveri miserabili, che andavano mendicando per la città*[504], stampato nel 1690, è ripetuta la richiesta di finanziamento per la Congregazione di San Giovanni Battista per il soccorso dei poveri e sono indicate le persone deputate a ricevere il denaro o le grasce da destinare alla Congregazione. Nell'invito del 1677 Cosimo III dichiara che l'istituzione di una Congregazione per i poveri sarà "utile per il bene spirituale e materiale" di tali persone, che saranno ammaestrate nella dottrina cristiana e così potranno accostarsi ai sacramenti e a Dio. Al di là delle finalità religiose la Congregazione promosse realmente il "bene materiale" dei poveri, come si apprende dagli altri due provvedimenti intitolati rispettivamente *Notificazione, ed invito dell'anno 1703 sopra il soccorso de' poveri, e lavori*[505], e *Notificazione ed invito dell'anno 1706*[506], che, nonostante il

501 Cfr. anche il *Bando di rendimento di grazie a S.D.M. per la vittoria della città di Belgrado conseguita dall'esercito Cristiano contro l'Ottomanno,* del 20 settembre 1688 (1688.15.01) e il *Bando di rendimento di grazie a S.D.M. e d'allegrezze per la creazione del sommo pontefice Alessandro VII,* del 9 ottobre 1689 (1689.13.01).

502 Cfr. 1706.13.01.

503 Cfr. 1677.18.01.

504 Cfr. 1690.22.01.

505 Cfr. 1703.20.01.

506 Cfr. 1706.13.01.

titolo, sono tutte e due opere di dottrina (giuridica)[507]. La prima notificazione contiene le leggi fondanti e invariabili della Congregazione di San Giovanni Battista per il soccorso dei poveri, la seconda contiene il resoconto dell'attività svolta dalla Congregazione nei due anni precedenti. Tra le attività promosse dalla Congregazione è ricordato l'impiego fisso di lavoro presso l'Arte della lana a ben 68 persone tra tessitori e cannellieri[508] "ritirati per la maggior parte, o dall'accatto, o dall'andar vagabondando per strade". La notificazione del 1706 contiene un'importante dichiarazione relativa alla legge fondante, in base alla quale la Congregazione non poteva possedere beni stabili e, nel caso le venissero lasciati o donati, doveva venderli immediatamente. La dichiarazione dispone che la legge sia interpretata nell'interesse dei poveri: ovvero, nel caso che beni stabili siano lasciati dal testatore o dal donatore sotto la condizione di non alienarli, la Congregazione potrà accettarli impiegando le entrate a beneficio dei poveri.

Una importante innovazione di Cosimo III in materia fiscale fu la riforma della tassa sulle farine, che sostituì il sistema originario di tassa sulla macina con il sistema del testatico. La gabella delle farine era stata introdotta da Cosimo I con la legge del 1552[509] per far fronte alle spese della guerra di Siena e doveva durare tre anni; in realtà non fu mai revocata e da allora venne a costituire una delle entrate più ragguardevoli dello stato. Il nuovo sistema fu introdotto con la lettera circolare del 4 giugno 1678 ai rettori, che stabiliva la fine dell'appalto della gabella della farina e introduceva la "tassazione delle persone" nel modo proposto dalla Congregazione delle farine, come si desume dall'incipit della lettera: *Averà V.S. di già sentito dall'altra mia la resoluzione del sereniss. gran duca, che resti soppresso l'appalto, quale sino sotto dì primo giugno 1676 fu concesso a SS. Del Rosso, sì come è restato alla fine dello scorso mese di maggio, e come S.A. vuole, che si riassuma la tassazione delle persone, per esigere la contribuzione del macinato, nel primo modo, che era stato destinato dalla Congregazione deputata*

507 Gli stampatori Michele Nestenus, per la prima notificazione, e Michele Nestenus insieme con Anton Maria Borghigiani, per la seconda notificazione, compaiono nell'Indice degli stampatori soltanto per queste due opere.

508 Il termine "cannelliere" non è attestato dai vocabolari, ma probabilmente deriva da "cannella": attrezzo per cardatori.

509 Cfr. *Legge prima dello illustrissimo, et eccellentissimo signore, il signor duca di Fiorenza, sopra la gabella delle farine passata nel suo Consiglio de XXXXVIII el dì VII d'ottobre MDLII* (1552.14.01).

dall'A.S. avanti l'appalto suddetto sopra la remozione delle polizze[510]. Fino dal 1671 la Congregazione delle farine aveva proposto questo nuovo sistema di tassazione, accogliendo le lamentele dei popoli che denunciavano continue vessazioni nella riscossione delle polizze da parte degli appaltatori. La riforma trasformava la tassa da polizza sulla farina a tassa per testatico e la riscossione da indiretta a diretta; inoltre affidava l'amministrazione della tassa a deputati locali, che dovevano essere "imborsati" tra i "più riguardevoli, e facultosi soggetti" per assicurare la nomina di persone "qualificate, e degne". I Deputati e Soprintendenti alla tassa erano quattro e duravano in carica due anni "avvertendo però, che ciascheduno anno si dovranno remuovere due delli suddetti deputati, e surrogarne due altri in luogo delli rimossi". Il loro compito era la descrizione delle teste della comunità, la suddivisione in categorie di reddito[511], la ripartizione annua sui singoli e la nomina del camarlingo della tassa: questi obblighi, insieme con la surrogazione dei due deputati, sono indicati nelle cinque lettere circolari dell'Ufficio delle farine presenti nelle raccolte dell'Archivio per gli anni 1678, 1679, 1688, 1696 e 1700. L'incipit della prima lettera (e delle altre) per l'applicazione della riforma è: *Approssimandosi il principio della nuova annata, che doverà cominciare come gl'è noto quanto all'interesse della tassa per la contribuzione del macinato il dì primo giugno prossimo avvenire, ci è parso opportuno ricordare a V.S. l'obligo che ha di riformare, e raggiustare per l'anno futuro le*

[510] Cfr. 1678.15.01-02. Le edizioni sono stampate tutte e due nel 1678. Nelle raccolte dell'Archivio ci sono altre due lettere circolari del 1678 per l'applicazione della riforma contenuta nella circolare del 4 giugno 1678. L'incipit delle due lettere emesse dall'Ufficio delle farine nel 1678 sono : 1) *Essendo che la Congregazione eletta, e deputata da S.A.S. sopra gli affari della nuova tassa del macinato, stia continovamente applicata per bene indirizzare questo negozio, acciò venga maneggiato da' ministri subordinati, che ne hanno la cura, con intera giustizia, et universale sodisfazione, e perché restino con ogni miglior modo, e regola eseguiti gli ordini, che furono dati con la nostra prima circolare delli 4 giugno 1678, ha stimato opportuno, con participazione di S.A.S. di procedere all'infrascritte provvisioni, e dichiarazioni, cioè*, (1678.18.01); 2) *L'offerta di sc. [] fatta da codesto [] per la nuova tassa della contribuzione del macinato è stata da S.A.S. ricevuta, et accettata per suo ben. rescritto in data del dì [] per un anno da intendersi cominciato il dì primo di giugno prossimo passato. Che però V.S. farà notificare nel pubblico, e general Consiglio, sì che si riduca a notizia di tutti codesti popoli secondo lo stile, e consuetudine di codesto [] che la tassa da contribuirsi a questo Offizio delle farine è stata prescritta, e fermata in detta somma di sc. [] libera da ogni spesa, aggravio e diminuzione, imperoché oltre al valore di essa si doverà poi repartire, et addossare sopra gli stessi popoli ogni altra quantità di denaro, che sia necessaria per le provisioni che occorrino all'amministrazione di detta tassa* (1678.19.01).

[511] Le categorie erano: "ricchi, comodi, poveri, miserabili, infanti et ecclesiastici". Erano esclusi dal pagamento della tassa gli "infanti, e quelli … veramente miserabili".

discrizioni delle persone tassate con la distinzione delle classi in conformità, che li fu ordinato con la prima circolare delli 4 giugno 1678. Per il che doverà V.S. subito ricevuta la presente procedere all'estrazione dei due nuovi deputati, acciò possino senza perdimento di tempo con li altri due vecchi deputati, che devano rimanere in carica per l'anno futuro attendere alle sopradette operazioni, et all'elezione del camarlingo per via d'incanto[512]. Alessandra Contini dice che "da un punto di vista fiscale il sistema funzionò se non bene certamente meglio dei precedenti"[513], anche in considerazione del fatto che la tassa delle farine continuò ad essere applicata con questo sistema oltre il regno leopoldino, anche nell'Ottocento.

5. GIAN GASTONE

Dopo il governo di Cosimo III, caratterizzato da bigotteria e intolleranza religiosa, segue con Gian Gastone (31 ottobre 1723-9 luglio 1737) un periodo di reazione, per quanto riguarda sia i rapporti con gli Ebrei sia i rapporti tra Stato e Chiesa. Nei confronti degli Ebrei, dopo aver abolito le "pensioni sul credo"[514] create da Cosimo III a favore di Ebrei e protestanti convertiti, Gian Gastone si richiama alla tolleranza seguita sia da Cosimo I che da Ferdinando I, emanando la *Rinnovazione di bando per il quale si proibisce usare mali trattamenti, ingiurie, violenze, ed altro alla Nazione Ebrea ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 22 giugno 1735*[515].

Il cambiamento nei rapporti tra Stato e Chiesa è ben rappresentato dall'*Ordine che le cause degli ecclesiastici siano accettate al Magistrato Supremo del dì 25 maggio 1724 ab Inc.*[516], con cui fu deciso che il Magistrato Supremo poteva giudicare nelle cause civili tra ecclesiastici e laici, che fino ad allora erano state di competenza episcopale.

L'abolizione delle pensioni sul credo contribuì all'alleggerimento della pressione fiscale, che è una delle caratteristiche del governo di Gian

[512] Cfr. 1678.17.01. Per le altre lettere cfr. 1679.26.01, 1688.02.01, 1696.07.01 e 1700.07.01.

[513] Cfr. A. CONTINI, *La riforma della tassa sulle farine*, in "La Toscana nell'età di Cosimo III", cit., p. 266.

[514] Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. LIV, s.v. Gian Gastone, pp. 397-406. Nelle raccolte dell'Archivio e della BNCF non si è trovata traccia di una disposizione a questo riguardo.

[515] Cfr. 1735.16.

[516] Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XXIII, p. 20: non c'è nelle raccolte dell'Archivio e della BNCF.

Gastone. Altri provvedimenti importanti a questo proposito sono quelli tesi alla soppressione di alcune tasse: quelli più significativi riguardano le collette annuali e le gabelle per le contrattazioni delle "bestie del piè tondo"[517]. Dopo un primo editto dell'8 febbraio 1725/26[518], con cui sono esentati dal pagare la tassa della colletta annuale coloro che hanno una entrata annuale minima, e la *Provvisione sopra lo sgravio de' sudditi più bisognosi dello stato di S.A.R. dal pagamento della tassa della colletta annuale, e sopra l'erezione di un nuovo Monte redimibile secondo a tre e mezzo per cento* del 9 febbraio 1725/26[519], il 9 agosto 1726 è emanato il *Bando sopra la liberazione totale di tutti i sudditi degli stati di S.A.R. dal pagamento delle tasse delle collette annuali e sopra l'estrazione del Monte redimibile primo*[520]. Dopo pochi mesi, il 6 marzo 1726/27, ecco il *Bando sopra la liberazione de' sudditi di S.A.R. dal pagamento delle gabelle per le contrattazioni delle bestie del piè tondo. E provvisione sopra le tasse annue da pagarsi per dette bestie*[521].

Anche l'erezione di nuovi Monti negli anni 1725 e 1726 contribuisce a rendere il sistema finanziario abbastanza stabile. I Monti, come enti autonomi che gestivano il debito pubblico dello stato, potevano essere detti "sussidio", "vacabili"[522] (o "non vacabili", cioè perpetui, che potevano essere venduti o lasciati in eredità) e "redimibili"[523]. Talvolta prendevano il nome dai proventi destinati ai pagamenti, ad esempio "Monte del sale"[524], come abbiamo visto anche prima.

Oltre al già citato editto dell'8 febbraio 1725/26, il granduca emanò altri provvedimenti in favore dei poveri: due di questi sono particolarmente interessanti perché in realtà riservano alla Congregazione di San Giovanni Battista sopra il soccorso dei poveri, creata da Cosimo III nel 1702[525], l'esclusiva gestione dei fondi a favore dei poveri, un affare di non poca enti-

[517] Le "bestie del piè tondo" sono i muli, gli asini e i cavalli.
[518] Cfr. 1726.04.
[519] Cfr. 1726.05.
[520] Cfr. 1726.27 (l'Archivio ne ha una edizione, la BNCF un'altra).
[521] Cfr. 1727.13.
[522] Monti i cui luoghi erano estinti alla morte del montista.
[523] Monti estinguibili, vitalizi.
[524] Cfr. 1726.19, 1726.21, 1726.24.
[525] Si veda la *Notificazione, ed invito dell'anno 1703 concernente la Congregazione di S. Gio. Batista sopra il soccorso de' poveri, e lavori* (cfr. 1703.20), in cui si legge: "compito l'anno 1703 e il secondo della sua fondazione".

tà. Si veda il bando del 24 aprile 1727[526] con cui è vietato accattare senza la licenza della Congregazione, e il *Bando da osservarsi da tutti i notari del felicissimo stato di S.A.R.* del 31 marzo 1730[527], che stabilisce che i notai devono suggerire ai testatori di lasciare un legato a favore della Congregazione.

L'uso di riservare ad una ditta la fabbricazione, la vendita o l'importazione di una merce in seguito ad appalti continua anche durante il governo di Gian Gastone. Oltre ai soliti appalti che ripetono quelli di epoca seicentesca, ne troviamo uno particolare, per la fabbrica dell'oricello[528], sostanza colorante di origine vegetale, usata per la tintura di lana e seta. L'appalto dei "berretti, e berrette di lana nominate di Fessa[529], e delle calze, guanti, e calcetti a tutte l'usanze", che per anni è stato concesso a privati[530], nel 1731 viene invece concesso ai Deputati della Pia Casa del rifugio di S. Filippo Neri[531].

Dietro all'assegnazione degli appalti si nascondono talvolta storie e vicende che non sempre riusciamo a capire: si veda, ad esempio, l'appalto del tabacco, che dopo essere stato assegnato, il 4 marzo 1725/26, a Antonio e Filippo Suardi per 9 anni[532], il 18 ottobre 1727 viene di nuovo assegnato a Emanuele Cases e Vitale Vitali per 9 anni[533]. Probabilmente i due appaltatori erano falliti; un caso simile si verifica per l'appalto degli ori e argenti falsi[534]. Il preambolo del bando rivela la "decozione", avvenuta in data 17 febbraio 1727/28, di Antonio Torricelli, che aveva ottenuto l'appalto per 5 anni a partire dall'11 maggio 1724[535]: i Conservatori e Provveditori dell'Arte della seta comunicano che l'appalto "fino che da S.A.R. non sia risoluto in contrario è stato, e sta appresso, e per conto della loro Arte".

Un fatto curioso è testimoniato da altri due bandi del 1729 relativi al "privilegio di fabbricare lastre di vetri da finestre, specchi, e cristalli da carrozze

[526] Cfr. 1727.20.
[527] Cfr. 1730.05.
[528] Cfr. 1733.01.
[529] La città marocchina di Fez.
[530] Cfr. 1684.04, 1690.06, 1700.06, 1717.18, 1725.15, 1729.02.
[531] Cfr. 1731.06.
[532] Cfr. 1726.11.
[533] Cfr. 1727.34.
[534] Cfr. 1728.25.
[535] Cfr. 1724.10.

di più sorte fino all'altezza di braccia due": con il bando del 19 agosto[536] il privilegio viene concesso a Piero Gaetano e Ferdinando Antonio Prini di Pisa, fratelli. Ma il 19 ottobre[537] il granduca emana una deliberazione in cui si afferma che Carlo Prini è compreso nel privilegio concesso ai fratelli, "cantando sempre la ragione in nome di Giuliano Antonio Prini loro comune padre": l'impresa commerciale, cioè, è sempre intestata al nome del padre.

La tendenza al protezionismo giunge poi all'apice in un'altra vicenda in cui è coinvolto direttamente il granduca: dopo alcuni editti con cui è permesso a qualunque persona "introdurre, tenere e vendere riso forestiero anco in Firenze e dentro le sei miglia fuori delle porte di questa città"[538], il 4 aprile 1731 è emanata la *Rinnovazione de' bandi sopra la proibizione d'introdurre, tenere, o vendere riso forestiero in Firenze, o dentro alle sei miglia dalle porte della medesima città, e termine due mesi ad averlo venduto, o estratto fuori delle dette sei miglia*[539]. Ma la cosa curiosa è la precisazione contenuta nel testo: "sotto nome di riso forestiero si comprende ogni sorta di riso, etiam che raccolto ne' felicissimi stati dell'A.S.R. mentre non sia di quello delle risaie del Poggio a Caiano, che si fanno a mano dello Scrittoio generale delle possessioni della prefata Altezza". La conclusione è, dunque, che l'unico riso che può essere venduto è quello prodotto dal granduca: il bando è, quindi, emanato a suo esclusivo vantaggio. Più protezionismo di così! Ma d'altra parte già 30 anni prima Cosimo III aveva emanato un bando identico[540], che conteneva la medesima clausola.

[536] Cfr. 1729.18.
[537] Cfr. 1729.21.
[538] Cfr. 1729.01, 1729.25.
[539] Cfr. 1731.07.
[540] Cfr. 1703.04.